

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 47

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 28 novembre 2018

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **209.** Sentenza 10 ottobre - 22 novembre 2018

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Norme della Regione Liguria - Tasse automobilistiche - Esenzione per gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali, a uso privato, destinati al trasporto di persone e iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) e Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.).

- Legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2005)», art. 10, comma 1, nel testo introdotto dall'art. 27 della legge della Regione Liguria 24 gennaio 2006, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)».....

Pag. 1

N. **210.** Sentenza 25 settembre - 22 novembre 2018

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Enti locali - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Istituzione del Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan, mediante la fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich - Adozione del bilinguismo nella toponomastica.

- Legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 31 ottobre 2017, n. 8 (Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan mediante la fusione dei comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich), artt. 1, commi 1, 2 e 4; 2, comma 1; 3, comma 1; 6, comma 1; 9, commi 2 e 3; 10, comma 1; 12; 13 e 14.....

Pag. 6

N. **211.** Sentenza 25 ottobre - 22 novembre 2018

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare - Punibilità dell'allontanamento ingiustificato dall'abitazione del padre di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 47-ter, comma 1, lettera b), e 8.....

Pag. 15


N. **212.** Sentenza 9 ottobre - 22 novembre 2018

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Stato civile - Disciplina del cognome comune nelle unioni civili - Variazione delle registrazioni anagrafiche.

- Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76», artt. 3, lettera c), numero 2), e 8.....

Pag. 20




- N. **213.** Sentenza 10 ottobre - 22 novembre 2018
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Passaggio dei dipendenti pubblici dal trattamento di fine servizio (TFS) al trattamento di fine rapporto (TFR) - Adeguamenti della struttura retributiva e contributiva - Invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile a fini pensionistici.
 - Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), art. 26, comma 19..... Pag. 30
- N. **214.** Ordinanza 10 ottobre - 22 novembre 2018
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Misure cautelari - Ordinanza emessa dal giudice competente motivata per relationem al precedente provvedimento cautelare emesso dal giudice incompetente.
 - Codice di procedura penale, artt. 27 e 292, comma 2, lettera c)..... Pag. 39
- N. **215.** Sentenza 9 ottobre - 26 novembre 2018
 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Ambiente – Gestione dei rifiuti – Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Procedimento di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti – Criteri di localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in prossimità di un’opera di captazione di acque destinate al consumo umano – Inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dall’autorizzazione unica.
 - Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), artt. 13, 15, comma 4, e 23..... Pag. 42
- N. **216.** Sentenza 25 ottobre - 26 novembre 2018
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Reati e pene – Trasformazione in illeciti amministrativi di reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria – Mancata abrogazione o depenalizzazione del reato di minaccia non grave.
 - Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), art. 1..... Pag. 53

ATTI DI PROMOZIONE DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. **71.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 9 ottobre 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina regionale dei lavori pubblici - Lavori di competenza regionale in regime di delega amministrativa - Previsione che la Regione provvede alla progettazione, approvazione e realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza, anche mediante delegazione amministrativa a Consorzi di bonifica, ad Agenzie regionali e a enti locali anche in forma associata, individuati dalla Giunta regionale.
 - Legge della Regione Umbria 2 agosto 2018, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), art. 22, comma 1..... Pag. 57



- N. 72. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 ottobre 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Campania - Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare - Disposizioni transitorie inerenti la localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti - Piano annuale dei controlli per gli insediamenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Disposizioni finalizzate alla stabilizzazione del personale dei Consorzi di bacino e delle loro società partecipate utilizzato dai soggetti attuatori.
– Legge della Regione Campania 8 agosto 2018, n. 29 (“Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”), art. 1, comma 1, lettere *d*), *f*) e *u*)..... Pag. 60
- N. 167. Ordinanza del Tribunale di Catania del 6 marzo 2018
Reati e pene - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Inapplicabilità ai reati di competenza del giudice di pace.
– Codice penale, art. 131-*bis*. Pag. 64
- N. 168. Ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Macerata del 20 settembre 2017
Processo penale - Procedimento per decreto - Irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva - Criteri di ragguaglio.
– Codice di procedura penale, art. 459 [, comma 1-*bis*]. Pag. 69
- N. 169. Ordinanza del Tribunale di Bergamo del 27 giugno 2018
Processo penale - Divieto di un secondo giudizio - Inapplicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti di un imputato già condannato per gli stessi fatti a sanzione amministrativa.
– Codice di procedura penale, art. 649..... Pag. 72





SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 209

Sentenza 10 ottobre - 22 novembre 2018

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Norme della Regione Liguria - Tasse automobilistiche - Esenzione per gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali, a uso privato, destinati al trasporto di persone e iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) e Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.).

- Legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2005)», art. 10, comma 1, nel testo introdotto dall'art. 27 della legge della Regione Liguria 24 gennaio 2006, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)».

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;


Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2005)», nel testo introdotto dall'art. 27 della legge della Regione Liguria 24 gennaio 2006, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)», promosso dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, nel procedimento vertente tra la Regione Liguria e Andrea Pellegrini, con ordinanza del 13 giugno 2017, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2017.

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2018 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera.



Ritenuto in fatto

1.- La Commissione tributaria regionale della Liguria, con ordinanza del 13 giugno 2017, n. 378/3/2017, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2005)», nel testo introdotto dall'art. 27 della legge della Regione Liguria 24 gennaio 2006, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)», in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

2.- Premette la Commissione rimettente che la Regione Liguria ha proposto appello nei confronti della sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Genova aveva annullato l'atto di accertamento e di irrogazione di sanzioni notificato ad A. P. e inerente al pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2010 con riguardo ad un motoveicolo ascritto alla disponibilità dello stesso.

Precisa, in particolare, che l'atto impugnato è stato annullato in primo grado per la ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti il regime di favore previsto dall'art. 10 della citata legge reg. Liguria n. 3 del 2005; disposizione, questa, in forza della quale, per gli autoveicoli e motoveicoli ultradiciannovennali ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone, iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (ASI) e Federazione Motociclistica Italiana (FMI), doveva applicarsi la tassazione agevolata di cui al comma 2 dell'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), ancora vigente all'epoca della relativa imposizione.

Con l'appello, rimarca la Commissione rimettente, la Regione ha contestato l'erronea applicazione della norma regionale posta a fondamento della decisione di primo grado, non riferibile alla specie giacché il motoveicolo del contribuente, cui si riferiva l'imposizione contrastata, era stato iscritto nel registro della FMI solo nell'ottobre del 2011.

Di qui l'indifferenza di siffatta iscrizione rispetto all'obbligazione tributaria contrastata, relativa all'anno 2010.

3.- Segnala, ancora, il Collegio rimettente che questa Corte, con la sentenza n. 455 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 3 del 2005 nel suo testo originario, perché ampliava il novero dei soggetti chiamati ad individuare i veicoli di interesse storico esentati dal regime ordinario della tassa automobilistica in ragione di quanto previsto dall'art. 63, comma 2, della legge n. 342 del 2000; e ciò per la ritenuta violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in linea, del resto, con l'orientamento, ribadito anche in epoca successiva alla intervenuta attuazione della riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, che ascrive alla tassa in questione la natura di tributo proprio derivato. Natura in ragione della quale, dunque, risulterebbe preclusa alle Regioni a statuto ordinario la possibilità di disciplinare autonomamente i presupposti sostanziali della relativa imposizione fiscale.


4.- Ciò premesso, ad avviso della Commissione rimettente, la norma censurata, nella sua stesura attuale, adottata a seguito della richiamata decisione di questa Corte, sarebbe ancora in conflitto con il medesimo parametro competenziale, perché continua ad incidere sulla disciplina delle agevolazioni dettata, in riferimento alla tassa in questione, dalla normativa statale, restringendone il portato di operatività.

In particolare, mentre la norma statale - abrogata dall'art. 1, comma 666, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» - legava l'applicabilità dell'agevolazione alla riconducibilità del veicolo alle categorie, di anno in anno, prese in considerazione dalla determinazione generale resa dall'ASI o dalla FMI, quella censurata, per contro, subordina l'efficacia del relativo regime fiscale di favore alla necessaria iscrizione del veicolo nei registri tenuti dai suddetti enti.

5.- Ad avviso della ricorrente la disposizione censurata introduce, dunque, un presupposto costitutivo (del più favorevole regime fiscale di riferimento) ulteriore e diverso da quello previsto dalla disciplina statale.

Di qui il giudizio: a) di non manifesta infondatezza della questione, reso dalla rimettente alla luce del medesimo parametro costituzionale già preso in considerazione da questa Corte nella sentenza n. 455 del 2005; b) di rilevanza della questione medesima, atteso che la pretesa oggetto del contenzioso attiene all'anno 2010, lo stesso anno nel corso del quale il motoveicolo dell'appellante è stato inserito nell'elenco dei modelli di particolare interesse storico dalla determinazione generale della FMI, mentre l'iscrizione nel relativo registro, presupposto condizionante l'agevolazione in forza della disciplina regionale censurata, sarebbe avvenuta l'anno successivo.

6.- La Regione Liguria, parte del giudizio principale, non si è costituita in quello incidentale. Non si è costituita neppure la parte privata, resistente nell'appello oggetto del giudizio principale.



Considerato in diritto

1.- La Commissione tributaria regionale della Liguria dubita della legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2005)», nel testo introdotto dall'art. 27 della legge della Regione Liguria 24 gennaio 2006, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)», in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

2.- Secondo la disposizione regionale censurata, «[a] decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione gli autoveicoli e i motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone che risultano iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) e Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.) sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale)».

La norma regionale censurata, si muove, dunque, all'interno del perimetro inerente all'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche ed alla connessa tassazione forfettaria, condizionata all'utilizzazione del veicolo su pubblica strada, rispettivamente previste, al tempo dell'emanazione della suddetta disciplina regionale, dai commi 1 e 4 del citato art. 63 della richiamata legge statale n. 342 del 2000, con riguardo ai veicoli menzionati ai commi 2 e 3 dello stesso articolo.

In particolare, il detto regime di favore veniva riferito, dalla disciplina statale richiamata da quella regionale, agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno della loro costruzione e fino a quello in cui si compie il trentesimo; veicoli definiti secondo le caratteristiche descritte dal comma 2 del citato art. 63, nonché individuati dall'ASI, per gli autoveicoli, e dalla FMI, per i motoveicoli, con determinazione aggiornata annualmente ai sensi del successivo comma 3.

3.- La Commissione rimettente giudica dell'appello proposto dalla Regione Liguria nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova con la quale è stato annullato l'atto di accertamento e di irrogazione di sanzioni notificato ad A. P. per il pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2010.


3.1.- La rimettente evidenzia che l'atto di accertamento è stato annullato dal giudice di primo grado per la ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti la riduzione del tributo in oggetto, previsti dal censurato art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 3 del 2005; segnala, inoltre, che l'appello interposto dalla Regione si fonda unicamente sull'interpretazione della disposizione regionale denunciata, condivisa anche dalla rimettente, secondo la quale l'operatività dell'agevolazione in questione è subordinata alla previa iscrizione del motoveicolo nei registri della FMI.

3.2.- La Commissione rimettente, dopo aver rimarcato la decisività della disposizione censurata ai fini del giudizio di appello interposto dalla Regione, ha altresì evidenziato che la stessa si differenzia dalla disciplina nazionale di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 63 della legge statale n. 342 del 2000. Mentre quest'ultima condiziona l'operatività dell'agevolazione unicamente alla possibilità di ricondurre il veicolo di interesse storico e collezionistico all'insieme di quelli complessivamente elencati in una determinazione annuale dell'ente competente, quella regionale censurata presuppone il diverso e ulteriore requisito della specifica iscrizione del veicolo nei relativi registri.

4.- Ad avviso della Commissione rimettente, la norma denunciata violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. perché, influenzando sulla disciplina delle esenzioni dettata dalla normativa statale, finisce per incidere su elementi essenziali del tributo in esame. Risulterebbe così violato il parametro evocato, considerata la natura di "tributo proprio derivato" da ascrivere alla tassa in esame, tale da precludere alle Regioni la possibilità di disciplinarne autonomamente gli elementi sostanziali, secondo il costante orientamento espresso in materia da questa Corte.

4.1.- Tale conclusione, ribadisce la rimettente, sarebbe coerente con la sentenza n. 455 del 2005, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 10 della legge reg. Liguria n. 3 del 2005, nella sua originaria versione, all'epoca impugnata dal Governo perché ampliava il novero degli enti chiamati ad individuare i veicoli di interesse storico esentati dalla tassa automobilistica, rispetto a quanto previsto dall'art. 63, comma 2, della legge n. 342 del 2000.

5.- La Commissione rimettente ha motivato adeguatamente sia in punto di rilevanza che di non manifesta infondatezza, muovendo dal consolidato orientamento interpretativo della Corte di cassazione quanto ai presupposti di operatività della esenzione in esame, così come delineati dalla disciplina statale di riferimento.



Secondo il giudice di legittimità, infatti, l'art. 63, commi 2 e 3, della legge n. 342 del 2000, per il riconoscimento del relativo regime di favore, non prevede alcuna iscrizione nei registri tenuti dall'ASI o dalla FMI. L'esenzione, piuttosto, dipende dall'accertamento costitutivo demandato ai suddetti enti; accertamento che «non ha effetto "ad rem", è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli (nella specie, immatricolati da oltre vent'anni con determinate caratteristiche tecniche)» (Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 22505 del 2017, la quale riprende e ribadisce l'orientamento tracciato dalle ordinanze n. 319 del 2014 e n. 23264 del 2013, nonché dalla sentenza n. 3837 del 2013).

Né rileva, al fine, che l'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel definire la categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico, faccia riferimento all'iscrizione nei registri «ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI».

Questa stessa Corte, con la sentenza n. 455 del 2005, scrutinando l'originaria formulazione del comma 1 dell'art. 10 della legge reg. Liguria n. 3 del 2005, ha già avuto modo di chiarire che il citato art. 60 «individua i veicoli di interesse storico e collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione stradale (subordinandola appunto, a pena di sanzioni amministrative, al possesso dei requisiti indicati nel regolamento di attuazione per tale tipo di veicoli: commi 5 e 6 del medesimo articolo) e non può estendersi al diverso ambito settoriale dell'esenzione dalla tassa automobilistica [...] perché tale esenzione trova una compiuta e specifica disciplina nel citato art. 63» della legge n. 342 del 2000.

6.- Il tenore letterale della disposizione censurata non lascia spazio ad interpretazioni diverse da quella offerta dalla rimettente, non potendosi disconoscere il contrasto di contenuti tra la disciplina regionale e quella statale posto a fondamento della questione; e ciò in considerazione dell'inequivoco riferimento alla iscrizione del veicolo nei registri tenuti dalla ASI e dalla FMI quale ragione giustificatrice cui risulta legata, nella disciplina regionale, l'esenzione portata alla attenzione della Corte.

7.- È, inoltre, evidente la rilevanza da ascrivere alla questione, giacché l'appello interposto dalla Regione dipende unicamente dal giudizio sulla legittimità costituzionale della norma censurata.

Come puntualmente evidenziato dalla rimettente, il motoveicolo interessato, pur se già ricompreso tra quelli elencati, per tipi, nella citata determinazione della FMI per l'anno 2010, è stato iscritto nei registri del detto ente solo nel 2011. Una volta che ci si ponga lungo la linea normativa tracciata dalla disciplina regionale, siffatta iscrizione, tuttavia, sarebbe ininfluenza rispetto alla esenzione rivendicata dal contribuente, giacché l'imposizione contrastata nel giudizio principale si riferisce all'anno 2010.

Viceversa, l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale comporterebbe l'accoglimento dell'appello del contribuente.

8.- Va poi precisato che non rileva l'intervenuta abrogazione - ad opera dell'art. 1, comma 666, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» - dell'art. 63, commi 2 e 3, della legge n. 342 del 2000, presupposto fondante, anche in termini di contenuto, dell'esenzione (ulteriormente) disciplinata dalla norma regionale censurata.

Le disposizioni abrogate erano, infatti, certamente in vigore sia al momento dell'emanazione della norma regionale censurata, sia alla data di insorgenza del presupposto relativo alla tassa oggetto del giudizio principale.


9.- Nel merito, la questione è fondata.

9.1.- Il vulnus addotto dalla rimettente è analogo a quello a suo tempo denunziato dal Governo e riscontrato da questa Corte con la sentenza n. 455 del 2005 con riguardo alla originaria formulazione dell'art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 3 del 2005.

L'attuale versione della disposizione censurata, al pari della precedente, disciplina l'agevolazione in esame in termini diversi da quanto previsto dalla disciplina nazionale all'epoca vigente. Appare destinata, dunque, a confrontarsi con i presupposti oggettivi e sostanziali del tributo in esame e con la natura che si intenda ascrivere allo stesso, così da mettere in discussione la competenza del legislatore regionale in relazione a quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

9.2.- A tal fine va ribadito che, con riferimento alle Regioni a statuto ordinario e nel periodo di tempo successivo alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, questa Corte, con continuità di giudizio e identità di rilievi argomentativi, ha sempre escluso che la tassa in esame potesse ritenersi un tributo proprio della Regione ai sensi del combinato disposto degli artt. 117, quarto comma, e 119, secondo comma, Cost.

Di qui la più volte ritenuta violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. in relazione a norme regionali che incidevano sulle ipotesi di esenzione dalla tassa automobilistica (sentenza n. 296 del 2003) o modificavano la disciplina dei termini per l'accertamento del tributo (sentenze n. 297 e n. 311 del 2003), non potendo le Regioni integrare la disciplina statale quanto ai presupposti sostanziali del tributo in questione.



10.- La richiamata sentenza n. 455 del 2005 si muove nel solco tracciato da siffatto orientamento.

Il testo originario dell'art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 3 del 2005, all'epoca impugnato dal Governo, differenziandosi dalla disciplina statale, prevedeva «gli ulteriori presupposti oggettivi dell'iscrizione dei veicoli nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Federazione Motociclistica Italiana (senza fare alcun riferimento all'individuazione spettante all'ASI e alla FMI ai sensi dell'art. 63, comma 3, della legge n. 342 del 2000) e della rispondenza ai requisiti indicati nell'articolo 60 del codice della strada» (sentenza n. 455 del 2005).

Interveniva dunque, così come rilevato da questa Corte, su aspetti della disciplina sostanziale del tributo di matrice erariale riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, tanto da violare il parametro offerto dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., anche in quella occasione evocato a sostegno della relativa censura.

11.- Le superiori considerazioni possono essere estese anche alla disposizione oggetto della odierna verifica di legittimità costituzionale, introdotta dall'art. 27 della legge reg. Liguria n. 2 del 2006, in esito all'ablazione dell'originario testo dell'art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 3 del 2005 effettuata dalla più volte citata sentenza n. 455 del 2002.

11.1.- Al pari di quella originaria, anche la disciplina tracciata dall'attuale formulazione della disposizione regionale in esame si discosta dalla normativa statale di riferimento, giacché regola diversamente i presupposti del regime di favore previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 63 della legge n. 342 del 2000, vigente all'epoca dell'emanazione della norma sottoposta al dubbio di legittimità costituzionale. In particolare, la normativa regionale introduce un presupposto aggiuntivo per la esenzione, quello della necessaria iscrizione del singolo veicolo presso i registri all'uopo tenuti dall'ASI o dalla FMI: iscrizione non contemplata dalla normativa nazionale.

Si incide, dunque, sui profili di ordinaria applicabilità del tributo, influenzando sugli elementi sostanziali dell'imposizione.

12.- Va, dunque, dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 3 del 2005, nel testo introdotto dall'art. 27 della legge reg. Liguria n. 2 del 2006, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2005)», nel testo introdotto dall'art. 27 della legge della Regione Liguria 24 gennaio 2006, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, *Presidente*


Augusto Antonio BARBERA, *Redattore*

Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA



N. 210

Sentenza 25 settembre - 22 novembre 2018

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Enti locali - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Istituzione del Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan, mediante la fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich - Adozione del bilinguismo nella toponomastica.

- Legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 31 ottobre 2017, n. 8 (Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan mediante la fusione dei comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich), artt. 1, commi 1, 2 e 4; 2, comma 1; 3, comma 1; 6, comma 1; 9, commi 2 e 3; 10, comma 1; 12; 13 e 14.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 31 ottobre 2017, n. 8 (Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan mediante la fusione dei comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 dicembre 2017-3 gennaio 2018, depositato in cancelleria il 3 gennaio 2018, iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;

udito nella udienza pubblica del 25 settembre 2018 il Giudice relatore Franco Modugno;

uditi l'avvocato dello Stato Leonello Mariani per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Barbara Randazzo per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 27 dicembre 2017-3 gennaio 2018 (reg. ric. n. 3 del 2018), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 5 e 6 Cost. e all'art. 99 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dell'art. 1 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 31 ottobre 2017, n. 8 (Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan mediante la fusione dei comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich).



1.1.- Deduce il ricorrente che, con la normativa impugnata, la Regione autonoma ha istituito il Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan mediante la fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich, in virtù della potestà legislativa prevista dall'art. 7 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige, omettendo, tuttavia, di rispettare il disposto dell'art. 99 dello stesso statuto, il quale impone l'uso della lingua italiana e non solo - come nella specie - della lingua ladina. Violati sarebbero pure gli artt. 5 e 6 Cost., in quanto la garanzia delle minoranze linguistiche e l'unità e indivisibilità della Repubblica ostano all'utilizzo di denominazioni toponomastiche espresse solo mediante l'uso dell'idioma locale.

È ben vero - soggiunge il ricorrente - che l'art. 102 dello statuto speciale tutela le popolazioni ladine della Regione autonoma, ma il rispetto della toponomastica di tali popolazioni non può risolversi nell'eliminazione della toponomastica italiana. La tutela si realizzerebbe, dunque, a traverso la compresenza della denominazione ladina e italiana del toponimo, e non si potrebbe risolvere in un rapporto di alternatività linguistica, che realizzerebbe un'illegittima discriminazione a danno della «maggioranza (linguistica) italiana». Ciò sarebbe tanto vero che, per la Provincia autonoma di Bolzano, l'art. 101 del medesimo statuto prevede l'uso congiunto, nella toponomastica, della lingua italiana e tedesca. Si aggiunge, a tal proposito, che, in coerenza con le previsioni statutarie, l'art. 5 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento), individua i vari Comuni ladini, espressi tutti nella forma bilingue. Si conclude rilevando che, se nella Provincia autonoma di Bolzano vige la regola del bilinguismo perfetto ed è obbligatoria la toponomastica italiana, a più forte ragione nella Provincia autonoma di Trento - in assenza di bilinguismo perfetto - la tutela delle minoranze linguistiche non può avvenire facendo a meno dell'utilizzo della lingua ufficiale nazionale.

1.2.- L'analisi delle disposizioni statali emanate in attuazione dell'art. 6 Cost. confermerebbe la dedotta illegittimità costituzionale della disciplina impugnata. Nella legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), applicabile, sino all'adozione di specifiche norme di attuazione, anche alle Regioni ad autonomia speciale, si afferma, infatti, che la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano (art. 1) e si prevede che, in aggiunta ai toponimi ufficiali, può essere disposta l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali (art. 10). Dunque, il toponimo locale non potrebbe eliminare quello ufficiale.


A sua volta, la legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1987, n. 16 (Disciplina della toponomastica), pur non occupandosi - perché materia di competenza regionale, ai sensi dell'art. 7 dello statuto - della toponomastica dei Comuni, stabilisce che alle denominazioni ufficiali di frazioni, strade, piazze ed edifici pubblici possono essere affiancati i toponimi tradizionalmente usati in sede locale (art. 10).

Ancor più di recente, l'art. 19, comma 6, della legge della Provincia autonoma di Trento 19 giugno 2008, n. 6 (Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali), stabilisce che «[f]atte salve le denominazioni dei comuni, le indicazioni e le segnalazioni relative a località e toponimi di minoranza sono di regola espresse nella sola denominazione ladina, mochena o cimbra». Ne deriverebbe, dunque, che, a differenza delle denominazioni di località e toponimi di minoranza, quelle dei Comuni devono essere espresse anche in lingua italiana, tant'è che la stessa legge, nell'individuare i Comuni territorialmente interessati, ne indica le denominazioni in forma bilingue.

1.3.- La circostanza che la lingua italiana non possa essere sostituita - ma solo affiancata - da altre lingue locali sarebbe desumibile, poi, pure dalla sentenza n. 42 del 2017 di questa Corte, la quale, ancorché riferita a diversa fattispecie, ha ribadito, in relazione al principio di tutela delle minoranze linguistiche, come l'uso di altre lingue non possa essere inteso come alternativo alla lingua italiana, o tale da porre quest'ultima «in posizione marginale».

1.4.- In conclusione, il ricorrente osserva che - indicando nella sola lingua ladina la denominazione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan, quando era peraltro storicamente presente in quei luoghi anche quella italiana di San Giovanni - la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol avrebbe esercitato «in modo costituzionalmente non corretto la competenza legislativa alla stessa spettante in materia di denominazione dei comuni di nuova istituzione», con ciò violando i parametri costituzionali evocati.

2.- Con atto depositato l'8 febbraio 2018, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol si è costituita chiedendo dichiararsi inammissibili o, comunque sia, infondate le questioni di legittimità costituzionale proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri.



2.1.- La Regione resistente svolge un'articolata premessa in fatto, nella quale sottolinea in particolare la circostanza che, il 12 e il 17 agosto 2016, i Comuni di Pozza di Fassa-Poza e di Vigo di Fassa-Vich avevano trasmesso alla Provincia autonoma di Trento le delibere consiliari dell'11 agosto 2016, con le quali avevano deciso di attribuire al nuovo Comune la denominazione di «Comun de Sèn Jan» nella versione ladina e di «Comune di Sèn Jan di Fassa» nella versione italiana, mantenendo, in entrambe le versioni, il nome "Sèn Jan" «in ragione del profondo significato storico-identitario dell'intera comunità legato alla "Pief de Sèn Jan", il luogo in cui si riuniva fin dalle origini l'assemblea di tutti i vicini della Comunità di Fassa».

2.2.- La Regione autonoma pone in evidenza, poi, che il Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Trento, benché fosse a conoscenza dei fatti sin dal 23 settembre 2016 - data nella quale la Giunta regionale lo aveva informato della procedura di fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich, della denominazione dell'istituendo Comune e dell'oggetto del relativo quesito referendario, ove tale denominazione era stata ripetuta - non abbia «manifestato tempestivamente alcun dubbio di costituzionalità sul punto in occasione del rilascio dell'intesa [per l'individuazione della data in cui tenere la consultazione referendaria], né abbia impugnato la deliberazione della Giunta regionale del 10 ottobre 2016».

In conseguenza di ciò, la Regione resistente deduce la tardività del ricorso, in quanto proposto a legge approvata, malgrado il relativo procedimento contemplasse espressamente l'intervento del Commissario del Governo in vista della consultazione referendaria, la cui delibera di indizione da parte della Giunta regionale recava anche la denominazione dell'istituendo Comune.

Si richiama, al riguardo, la sentenza n. 2 del 2018 della Corte costituzionale, nella quale si è affermato che i vizi degli atti del procedimento referendario, fatti valere tempestivamente davanti al giudice amministrativo, si trasferiscono sulla legge regionale e possono essere oggetto di sindacato nel giudizio di legittimità costituzionale di quest'ultima. Se ne dovrebbe dedurre che, in mancanza di tempestiva impugnazione, i vizi non possano essere fatti valere per la prima volta in sede di giudizio costituzionale, quali vizi propri della legge. Nella richiamata pronuncia, infatti, si è ribadito che gli atti del procedimento referendario sono sottoposti al sindacato del giudice amministrativo in modo da evitare che le controversie concernenti la legittimità della procedura referendaria vengano in rilievo quando ormai la variazione circoscrizionale è già stata disposta con la legge.

Ove così non fosse - sottolinea, concludendo sul punto, la Regione - le conseguenze sarebbero gravi, in quanto la modifica della denominazione del Comune, già operativa dal 1° gennaio 2018, dovrebbe comportare un rinnovo, sia pure parziale, della procedura referendaria, non avendo il Consiglio regionale il potere di modificare a posteriori una denominazione sulla quale si sono già espressi i Consigli comunali proponenti, la popolazione interessata nonché la Giunta provinciale, sia in sede di parere che in sede di formulazione dei quesiti referendari.


2.3.- La Regione autonoma deduce, poi, l'inconferenza e l'errata interpretazione dei parametri invocati.

2.3.1.- A proposito, infatti, del richiamo all'art. 99 dello statuto speciale, la difesa regionale rileva che, in materia di toponomastica, il medesimo statuto prevede l'obbligo del bilinguismo soltanto nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano (art. 8, primo comma, numero 2), riservando alla competenza legislativa regionale l'istituzione e denominazione di nuovi Comuni nonché la modifica delle loro circoscrizioni (art. 7, primo comma).

Errata sarebbe anche l'interpretazione dell'art. 19, comma 6, della legge prov. Trento n. 6 del 2008, in quanto l'espressione «fatte salve le denominazioni dei comuni» intenderebbe solo sottolineare che in tale ambito la Provincia autonoma non ha competenza legislativa.

2.3.2.- Impropria si rivelerebbe, poi, l'evocazione degli artt. 5 e 6 Cost., in quanto sarebbe paradossale che le disposizioni tese a salvaguardare le minoranze linguistiche vengano invocate a tutela di una pretesa «purezza» della lingua italiana, senza considerare che, nella specie, si tratterebbe di scelte già avallate dalla comunità linguistica italiana, tutelata nella fase preparatoria del procedimento (si richiama la legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 21 ottobre 1963, n. 29, recante «Ordinamento dei Comuni» e il decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2005, n. 3/L, recante «Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige»).

Non pertinente si rivelerebbe, inoltre, il richiamo alla citata sentenza n. 42 del 2017, stante l'evidente diversità della fattispecie oggetto del giudizio. D'altra parte, l'interpretazione propugnata dal ricorrente dovrebbe indurre a ritenere illegittime tutte le vigenti denominazioni espresse in lingua diversa dall'italiano e senza l'indicazione del corrispondente toponimo italiano, come accade per varie località della Valle d'Aosta e del Piemonte. Si rievoca, al riguardo, il noto processo di «italianizzazione» forzata dei toponimi in epoca fascista, che portò alla creazione di denominazioni italiane del tutto estranee alle tradizioni locali, poi ripristinate, già prima dell'entrata in vigore della Costituzione, per mezzo di diverse disposizioni normative.



2.3.3.- Risulterebbe anche non correttamente interpretato l'art. 10 della legge n. 482 del 1999, dal momento che il toponimo ufficiale non dovrebbe essere necessariamente espresso in lingua italiana. Comunque sia - sottolinea la difesa regionale - le norme contenute nella legge n. 482 del 1999 potrebbero trovare applicazione anche alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol solo ove assicurino una tutela più elevata rispetto alle leggi regionali, in virtù della clausola di maggior favore (art. 18 della legge n. 482 del 1999 e art. 5-*bis* del d.lgs. n. 592 del 1993).

2.4.- Risulterebbe errata, ad ogni modo, anche la considerazione secondo la quale, nella specie, sarebbe stata omessa la denominazione in lingua italiana.

Si osserva, infatti, che «la tradizione culturale della comunità italiana locale trova riscontro nella denominazione “di Fassa”, che fa riferimento alla identificazione della Valle di Fassa, secondo l'originaria proposta dei Comuni». La denominazione ufficiale del nuovo Comune - elemento che identificherebbe il soggetto giuridico, ma che potrebbe essere espresso linguisticamente secondo l'uso della comunità locale - sarebbe quindi formulata nelle due versioni linguistiche “Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan”, in linea con il rispetto della toponomastica delle popolazioni ladine richiesto dall'art. 102 dello statuto speciale, ancorché non rechi la traduzione letterale in lingua italiana di “San Giovanni”. D'altra parte, l'art. 5 del d.lgs. n. 592 del 1993, nell'individuare le comunità ladine con doppia denominazione, per due casi (Moena-Moena e Soraga-Soraga) reca la medesima denominazione sia nella versione italiana che in quella ladina.

3.- In data 3 settembre 2018, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha depositato una memoria con la quale insiste affinché sia dichiarata l'inammissibilità o, comunque sia, l'infondatezza delle proposte questioni di legittimità costituzionale.

3.1.- La difesa della resistente, nel ribadire l'inammissibilità del ricorso per tardività, ha prodotto un documento che attesterebbe come nulla potesse eccepire il Commissario del Governo in relazione alla denominazione del nuovo Comune.


La Regione autonoma ha depositato, infatti, una nota del 10 gennaio 2018 a firma del Sottosegretario per gli affari regionali - i cui destinatari sono il Presidente della stessa Regione e il Commissario straordinario del Comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan - nella quale si afferma che, ove la Regione avesse approvato una nuova legge modificando la denominazione del nuovo Comune in «Sèn Jan di Fassa», sarebbe stata valutata l'ipotesi di proporre al Consiglio dei ministri la rinuncia al ricorso. La difesa regionale osserva che la denominazione in tal modo proposta «fornisce piena e ampia soddisfazione» alle proprie tesi difensive, al punto da far dubitare che vi sia ancora materia del contendere. Inoltre, dopo aver ripercorso le censure che il Presidente del Consiglio dei ministri ha speso nel ricorso, reputate incoerenti con quanto affermato nella richiamata nota, si osserva che l'impugnazione della legge regionale dovrebbe considerarsi quale «tentativo surrettizio di trasferire sul piano costituzionale una questione che appare piuttosto solo il frutto di una contrapposizione partitica».

3.2.- La Regione autonoma insiste, poi, sull'inconferenza del riferimento alla sentenza n. 42 del 2017, dalla quale, sebbene in essa si ribadisca il primato della lingua italiana, non potrebbe discendere un «obbligo di italianizzazione delle denominazioni di tutti i comuni».

Pertinente, al contrario, sarebbe richiamare le sentenze n. 170 del 2010 e n. 88 del 2011 della Corte costituzionale. Con la prima, infatti, la Corte avrebbe riconosciuto che le Regioni possono valorizzare il dato storico delle antiche denominazioni dei Comuni anche in base alle parlate in uso nelle relative comunità, misure che non sarebbero riconducibili esclusivamente alla tutela delle minoranze linguistiche di cui all'art. 6 Cost. Con la seconda, si sarebbe escluso che la speciale legislazione di tutela delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge n. 482 del 1999 esaurisce ogni forma di riconoscimento e sostegno del pluralismo linguistico, perché a esse si affiancano lingue regionali e idiomi locali, che troverebbero tutela non solo nell'art. 6 Cost., ma anche nel principio pluralistico e nel principio d'egualianza di cui agli artt. 2 e 3 Cost.

D'altra parte, aggiunge la difesa regionale, è lo stesso legislatore che, nella legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1 (Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina), utilizza una denominazione - quella di “Comun General de Fascia” di cui al novellato art. 102 dello statuto - esclusivamente in ladino.

3.3.- La difesa regionale, in conclusione della memoria, rileva come la proposta di denominazione di cui alla richiamata nota governativa del 10 gennaio 2018 colga nel segno, non traducendo il nominativo ladino «Sèn Jan» in «San Giovanni»: la denominazione «Sèn Jan di Fassa», infatti, sarebbe costituita dal nome storico della località in cui ha sede il nuovo comune, da secoli centro di riferimento delle comunità ladine della Val di Fassa, e dall'indicazione in italiano dell'ambito geografico (la Val di Fassa, appunto). D'altro canto, nel Dizionario toponomastico trentino - disciplinato dalla legge provinciale n. 16 del 1987 - esisterebbe il toponimo «Sèn Jan» e non anche quello di «San Giovanni».



Infine, la resistente osserva che l'eventuale sussistenza dell'obbligo di bilinguismo non potrebbe implicare «la mera italianizzazione del nominativo, ma piuttosto la rispondenza della denominazione alle tradizioni storiche della comunità interessata» poiché - si richiamano le parole del Presidente Terracini in Assemblea costituente, in sede di discussione dello statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta - «i nomi delle località o i nomi propri non [fanno] parte dell'altra lingua, ma sono ciò che sono».

4.- In data 4 settembre 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria con la quale, nell'insistere per l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale proposte, replica alle difese svolte dalla Regione resistente nell'atto di costituzione.

4.1.- L'Avvocatura generale dello Stato reputa palesemente destituita di fondamento l'eccezione di inammissibilità, per tardività, dell'impugnazione.

L'intervento del Commissario del Governo nell'ambito del procedimento referendario, infatti, sarebbe stato circoscritto e limitato - ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 7 novembre 1950, n. 16 (Sull'esercizio del *referendum* applicato alla costituzione di nuovi Comuni, a mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo dei Comuni) - alla sola espressione dell'intesa sulla data di convocazione del *referendum* consultivo concernente la fusione dei Comuni: da tale circostanza non potrebbe farsi derivare alcuna «acquiescenza preclusiva della successiva impugnazione, ex art. 127 Cost., della legge regionale istitutiva del nuovo Comune».

Per altro verso, il potere del Governo di dedurre vizi di legittimità costituzionale della legge non potrebbe considerarsi condizionato dalla necessità di impugnare previamente, davanti alla giurisdizione amministrativa, gli atti amministrativi del procedimento referendario. Il Governo, infatti, non avrebbe interesse né legittimazione ad impugnare tali atti, i quali «di per sé non ledono in via diretta, immediata ed attuale, né le competenze statali né, più in generale, situazioni giuridiche soggettive attive (poteri o diritti) facenti capo allo Stato».


La difesa del ricorrente ricorda, inoltre, che nella sentenza n. 2 del 2018 la Corte costituzionale ha affermato che le leggi regionali ex art. 133 Cost. «non sono paragonabili alle leggi che si limitano ad approvare un atto amministrativo, perché non ratificano l'esito del *referendum* consultivo, ma esprimono una scelta politica del Consiglio regionale»: conseguentemente, il controllo su tali leggi non può che spettare esclusivamente al giudice costituzionale ed è solo una volta che dette leggi siano state approvate e promulgate che, eventualmente, può dedursi «quella "eccedenza" rispetto alle prerogative e alle competenze regionali che radica il potere statale di ricorso ex art. 127 Cost.». In quella medesima pronuncia, la Corte costituzionale avrebbe altresì affermato che i vizi degli atti del procedimento referendario si convertono in vizi del procedimento di formazione della legge, dal che ne deriverebbe la possibilità per il Governo, nel termine decadenziale di cui all'art. 127 Cost., di sottoporli al sindacato del giudice costituzionale, senza che la previa impugnazione degli atti amministrativi «si ponga quale condizione di proponibilità del successivo giudizio di legittimità costituzionale in via principale».

4.2.- Il ricorrente, poi, reputa priva di pregio la contestazione della resistente circa la pertinenza dei parametri costituzionali evocati.

4.2.1.- Sarebbe stato frainteso, innanzitutto, il senso del richiamo all'art. 99 dello statuto speciale, il quale stabilisce chiaramente che quella italiana «è la lingua ufficiale dello Stato».

L'Avvocatura generale dello Stato osserva che «le norme statutarie di riferimento» sono rappresentate dall'art. 2, il quale riconosce parità di diritti a tutti i cittadini, indipendentemente dal gruppo linguistico di appartenenza, e dall'art. 102, il quale riconosce alle popolazioni ladine, mochene e cimbre il rispetto della loro toponomastica e delle loro tradizioni. Il quadro normativo di riferimento sarebbe poi completato dal d.lgs. n. 592 del 1993 nonché, come già posto in evidenza nel ricorso, dagli artt. 7, 8 e 10 della legge prov. Trento n. 16 del 1987 e dall'art. 19 della legge prov. Trento n. 6 del 2008.

Alla stregua di tali disposizioni, in ambito di toponomastica la tutela della minoranza linguistica ladina si realizzerebbe «su un piano di concorrenza, e non di alternatività». L'obbligo della bilinguità, infatti, vigerebbe, ai sensi dell'art. 8, n. 2, oltre che degli artt. 100 e 101, dello statuto speciale, nel solo territorio della Provincia autonoma di Bolzano, ove i toponimi devono essere indicati in italiano e in tedesco. Nella Provincia autonoma di Trento, invece, la bilinguità, attesa l'ufficialità della sola lingua italiana ai sensi dell'art. 99 dello statuto speciale, sarebbe solo facoltativa, in linea con quanto previsto, del resto, dall'art. 10 della legge n. 482 del 1999, il quale consente, nei Comuni ove sono presenti minoranze linguistiche storiche, di aggiungere al toponimo ufficiale, necessariamente in italiano, il toponimo locale.



Infine, non sarebbe erroneo né fuorviante neppure il richiamo, effettuato nel ricorso, all'art. 19, comma 6, della legge prov. Trento n. 6 del 2018, il quale, facendo salve le denominazioni dei Comuni, per un verso conferma, pleonasticamente, la potestà legislativa della Regione in tale ambito, stabilita dall'art. 7 del proprio statuto e, per un altro e soprattutto, esclude che le denominazioni dei Comuni, a differenza di quelle delle località e dei toponimi di minoranza, possano essere espressi nella sola lingua locale.

4.2.2.- Del pari priva di fondamento sarebbe, altresì, l'obiezione circa la conferenza, quali parametri costituzionali, degli artt. 5 e 6 Cost. Tali norme costituzionali infatti - garantendo l'unità e l'indivisibilità della Repubblica, che si realizzano anche attraverso l'unità linguistica, e la tutela delle minoranze linguistiche - osterebbero «a previsioni discriminatorie della maggioranza linguistica italiana». In questa prospettiva di difesa dell'ufficialità della lingua italiana quale lingua nazionale, il riferimento alla sentenza n. 42 del 2017, lungi dall'essere incomprensibile, troverebbe ragion d'essere nelle affermazioni di principio ivi compiute dalla Corte costituzionale.

4.3.- L'Avvocatura generale dello Stato rileva, inoltre, che proverebbe troppo l'argomento della difesa regionale, secondo cui l'accoglimento delle tesi del Governo dovrebbe condurre a ritenere costituzionalmente illegittime le denominazioni ufficiali, in lingua diversa dall'italiana, di Comuni nelle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte. Ciò perché la denominazione monolingue francese sarebbe stata resa possibile, in via eccezionale, da legge dello Stato, mentre non esisterebbe alcuna norma statale che consenta l'utilizzo esclusivo del solo toponimo ladino. Né potrebbe dirsi che l'art. 10 della legge prov. Trento n. 16 del 1987, nel far ferma la denominazione ufficiale, non necessariamente si riferisce a un toponimo in lingua italiana: essendo solo questa la lingua ufficiale, soltanto in italiano potrebbe essere espresso il toponimo ufficiale.

Non sarebbe comprensibile, poi, il richiamo fatto dalla difesa regionale alla cosiddetta clausola di maggior favore, di cui all'art. 18 della legge n. 482 del 1999, in forza del quale le norme di tale legge si applicherebbero alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol solo se garantiscono una maggior tutela rispetto a quella prevista dalle leggi regionali: in considerazione dell'esposto quadro normativo in tema di toponomastica comunale, non vi sarebbe, nell'ordinamento regionale, alcuna disposizione normativa di maggior tutela.

4.4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, infine, contesta l'esattezza anche di quella che reputa l'«estrema» difesa della resistente, ovverosia che, anche a riconoscere la necessità della doppia denominazione, l'obbligo della denominazione in lingua italiana sarebbe rispettato dalla prima parte del toponimo (Sèn Jan di Fassa).


Tale denominazione, infatti, è composita e bilingue, poiché le parole «Sèn Jan» sono di lingua ladina e la locuzione «di Fassa» sarebbe priva di «un'effettiva valenza identificativa del comune di nuova istituzione». In senso contrario, non varrebbe obiettare che l'art. 5 del d.lgs. n. 592 del 1993 individua due Comuni che presentano la medesima denominazione sia in italiano che in ladino: si tratterebbe di una mera coincidenza, che non escluderebbe la necessità dell'espressione in entrambe le lingue, «con prevalenza, in ogni caso, della denominazione italiana», soprattutto allorché, come nella specie accade con quella di «San Giovanni», essa già esista e sia di diffuso utilizzo.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 1 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 31 ottobre 2017, n. 8 (Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan mediante la fusione dei comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich). Il ricorrente lamenta che la denominazione del Comune di nuova istituzione sia espressa soltanto in lingua ladina, anziché congiuntamente in lingua italiana e in lingua ladina: ciò renderebbe la disposizione impugnata in contrasto con l'art. 99 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in base al quale la lingua ufficiale dello Stato è quella italiana, nonché con gli artt. 5 e 6 della Costituzione, i quali osterebbero «a previsioni discriminatorie della maggioranza linguistica italiana» e, quindi, all'utilizzo di denominazioni toponomastiche espresse unicamente nell'idioma locale.

2.- La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha eccepito la tardività del ricorso, in ragione del fatto che il Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento, benché fosse a conoscenza della scelta della denominazione del nuovo Comune, non abbia al riguardo «manifestato tempestivamente alcun dubbio di costituzionalità».

L'eccezione non è fondata.



Come ha correttamente posto in evidenza l'Avvocatura generale dello Stato nella memoria difensiva, il Commissario del Governo - secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 7 novembre 1950, n. 16 (Sull'esercizio del *referendum* applicato alla costituzione di nuovi Comuni, a mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo dei Comuni), ancora vigente a quel momento - è stato chiamato a esprimersi soltanto sulla data di convocazione del *referendum* per l'istituzione del nuovo Comune, la quale data, in base alla richiamata norma regionale, deve essere stabilita d'intesa con la Giunta regionale. L'aver raggiunto tale intesa, normativamente richiesta, non può considerarsi quale tacito assenso alla denominazione del nuovo Comune: e ciò, a prescindere da ogni considerazione sulla effettiva possibilità, per il Commissario del Governo, di muovere rilievi alla predetta denominazione o di impugnare i relativi atti amministrativi.

Né, a sostegno dell'eccezione, può ritenersi utilmente evocata la sentenza n. 2 del 2018 di questa Corte, la quale, secondo la lettura proposta dalla difesa regionale, avrebbe affermato che i vizi del procedimento referendario, in quanto sindacabili dinanzi al giudice amministrativo, non possono essere fatti valere per la prima volta in sede di giudizio costituzionale.

In tale pronuncia questa Corte - se ha riconosciuto che il sindacato del giudice amministrativo sugli atti del procedimento referendario ex art. 133 Cost. «deve risultare pieno e tempestivo», al fine di ridurre la possibilità che le controversie relative alla legittimità della procedura referendaria emergano successivamente all'approvazione della legge - non ha certo escluso, in caso di mancata impugnazione dei predetti atti, la sindacabilità dell'atto legislativo. Tutt'al contrario, ha affermato che gli eventuali vizi della procedura referendaria si traducono in vizio formale della legge, osservando come, in tal modo, «senza ledere la giurisdizione del giudice amministrativo, [venga preservata] la posizione di questa Corte, alla quale l'art. 134 Cost. affida in via esclusiva il compito di garantire la legittimità costituzionale della legislazione anche regionale» (sentenza n. 2 del 2018).

Deve d'altra parte osservarsi che - a seguire la prospettiva della Regione resistente - verrebbe a configurarsi una condizione di procedibilità per l'impugnazione, da parte dello Stato, delle leggi regionali adottate ex art. 133 Cost., la cui mancata soddisfazione finirebbe per determinare la decadenza dall'esercizio di un potere costituzionalmente sancito dall'art. 127 Cost.: il che non potrebbe che formare oggetto di espressa previsione, anch'essa di rango costituzionale. L'impugnazione del Governo non può che considerarsi, dunque, tempestiva, tanto più che, nella specie, non viene neppure in discorso la regolarità della procedura referendaria.

3.- La resistente ha eccepito, inoltre, l'insussistenza della materia del contendere. Essa sarebbe venuta meno in ragione della nota del 10 gennaio 2018 del Sottosegretario per gli affari regionali - trasmessa al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e al Commissario straordinario del neoistituito Comune - nella quale si affermava che, in caso di approvazione di una legge regionale che avesse modificato la censurata denominazione del Comune in quella di «Sèn Jan di Fassa», eliminando la ulteriore dizione «Sèn Jan», sarebbe stata proposta al Consiglio dei ministri la rinuncia all'odierna impugnativa. Denominazione, quella ora richiamata, che fornirebbe «piena e ampia soddisfazione» alla resistente.

Anche tale eccezione non è fondata.

L'attività del Sottosegretario per gli affari regionali - che è svolta su un piano prettamente politico-istituzionale - non può impegnare il Consiglio dei ministri, unico organo legittimato a disporre del ricorso, né tantomeno condizionare lo scrutinio di legittimità costituzionale condotto da questa Corte. L'interesse alla coltivazione del ricorso da parte del Governo, d'altra parte, è testimoniato dal deposito, ad opera dell'Avvocatura generale dello Stato, della memoria in prossimità dell'udienza pubblica, con la quale si è insistito per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

4.- Ancora in via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale proposta in riferimento all'art. 5 Cost.

La doglianza è, infatti, apodittica, essendosi limitato il Presidente del Consiglio dei ministri a rilevare che il principio di unità e indivisibilità della Repubblica «osterebbe all'utilizzo di denominazioni toponomastiche espresse unicamente in idioma locale». A sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale non può proporsi, come nella specie, una motivazione meramente assertiva, ma devono essere specificamente e congruamente indicate le ragioni per le quali la norma impugnata si pone in contrasto con i parametri evocati (*ex plurimis*, sentenze n. 152 del 2018, n. 32 del 2017, n. 37 del 2016 e n. 251 del 2015).

5.- Nel merito, la questione proposta in riferimento all'art. 99 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige è fondata.



5.1.- La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo riconosciuto che la lingua italiana è l'«unica lingua ufficiale» del sistema costituzionale (sentenza n. 28 del 1982) e che tale qualificazione «non ha evidentemente solo una funzione formale, ma funge da criterio interpretativo generale delle diverse disposizioni che prevedono l'uso delle lingue minoritarie, evitando che esse possano essere intese come alternative alla lingua italiana o comunque tali da porre in posizione marginale la lingua ufficiale della Repubblica» (sentenza n. 159 del 2009). Il primato della lingua italiana - si è anche detto ancor più di recente - «non solo è costituzionalmente indefettibile [ma è] decisivo per la perdurante trasmissione del patrimonio storico e dell'identità della Repubblica, oltre che garanzia di salvaguardia e di valorizzazione dell'italiano come bene culturale in sé» (sentenza n. 42 del 2017).

Allo stesso tempo, la lingua non può non essere un «elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare» (sentenze n. 88 del 2011 e n. 15 del 1996), in quanto è «mezzo primario di trasmissione» (sentenza n. 62 del 1992) dei valori culturali che essa esprime. È in quest'ottica che la tutela delle minoranze linguistiche deve essere considerata «uno dei principi fondamentali» dell'ordinamento costituzionale, espressione di «un rovesciamento di grande portata politica e culturale, rispetto all'atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo» (sentenza n. 15 del 1996) e diretto «alla consapevole custodia e valorizzazione di patrimoni di sensibilità collettiva vivi e vitali nell'esperienza dei parlanti, per quanto riuniti solo in comunità diffuse e numericamente “minori”» (sentenza n. 170 del 2010).


5.2.- L'incrocio dei due valori costituzionali - primazia della lingua italiana e tutela delle lingue minoritarie - si pone con particolare accento nell'ambito della toponomastica, dove viene in rilievo non solo una funzione pratica, volta ad assicurare la formale individuazione dei nomi di luogo, ma anche una funzione comunicativa e simbolica, tesa a valorizzare nelle denominazioni le tradizioni storiche del territorio e della comunità che in quei luoghi vive, garantendone la continuità del patrimonio culturale e linguistico.

È in questa prospettiva che, a livello internazionale, la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992, prevede che le Parti si impegnano a permettere o incoraggiare «l'uso o l'adozione, se del caso congiuntamente con l'adozione della denominazione nella(e) lingua(e) ufficiale(i), di forme tradizionali e corrette della toponomastica nelle lingue regionali o minoritarie» (art. 10, comma 2, lettera g). Nello stesso senso si muove, poi, la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, adottata dal Consiglio d'Europa il 1° febbraio 1995, ratificata ed eseguita in Italia con la legge 28 agosto 1997, n. 302 (Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995), il cui art. 11, comma 3, prevede che «[n]elle regioni tradizionalmente abitate da un numero rilevante di persone appartenenti ad una minoranza nazionale, le Parti, nel quadro del loro sistema legislativo, non esclusi, se del caso, accordi con altri Stati, si sforzeranno, tenendo conto delle loro condizioni specifiche, di presentare le denominazioni tradizionali locali, i nomi delle strade ed altre indicazioni topografiche destinate al pubblico, anche nella lingua minoritaria, allorché vi sia una sufficiente domanda per tali indicazioni».

Il medesimo indirizzo, pur in assenza di un'organica normativa in materia di toponomastica, è seguito nel nostro ordinamento. La legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), infatti, per un verso ribadisce che la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano (art. 1, comma 1); per un altro, espressamente stabilisce - secondo un «equilibrato procedimento» (sentenza n. 159 del 2009) che valorizza le lingue e le culture minoritarie, contestualmente preservando il patrimonio linguistico e culturale dell'italiano - che, nei Comuni in cui si applica il regime di tutela da essa previsto, «in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali» (art. 10).

5.3.- L'art. 99 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige espressamente ribadisce che la lingua italiana «è la lingua ufficiale dello Stato», cui nella Regione è parificata la lingua tedesca, e che essa «fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali [dal medesimo] statuto è prevista la redazione bilingue».

Lo statuto speciale reca altresì disposizioni in tema di toponomastica le quali, dettando una disciplina che è profondamente influenzata dalle vicende storiche che hanno interessato la Regione nel corso della prima metà del secolo scorso, non apportano, tuttavia, alcuna deroga all'ufficialità della lingua italiana - la quale, dunque, deve essere necessariamente adoperata anche in tale ambito - ma si limitano a imporre, nei vari casi, l'utilizzo di denominazioni anche in lingua tedesca, ladina, mochena o cimbra: l'art. 7, primo comma, dello statuto, riprendendo quasi testualmente l'art. 133 Cost., stabilisce che «Con leggi della regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni»; l'art. 8, n. 2, attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà legislativa nella toponomastica cosiddetta minore, «fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano»; l'art. 101 prevede che «Nella Provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione»; l'art. 102, infine, stabilisce che le popolazioni ladine, mochene e cimbre hanno «diritto [...] al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse».



Per quel che concerne specificamente la lingua ladina, il suo impiego nella toponomastica, ma unitamente a quella italiana, è ribadito da disposizioni di attuazione dello statuto speciale: l'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), prevede espressamente che «nelle valli ladine [...] può essere usato nella toponomastica locale, oltre che la lingua italiana e la lingua tedesca, anche il ladino»; a conferma, l'art. 5 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Trentino-Alto-Adige concernenti disposizioni di tutela della popolazione ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento) individua, con il toponimo bilingue, sette località ladine, tra le quali i Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich, la cui fusione ha originato il nuovo Comune di cui alla legge regionale impugnata.

Dal richiamato quadro normativo emerge, pertanto, che nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol - oggi individuata con toponimo bilingue dall'art. 116 Cost., quale sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) - devono essere utilizzati, per un verso, toponimi anche in lingua tedesca nella Provincia autonoma di Bolzano e, per un altro, al fine di rispettarne le tradizioni, toponimi anche in lingua - secondo i casi - ladina, cimbra o mochena, nei territori ove sono presenti le rispettive popolazioni. Prescrivendo la compresenza della lingua italiana e, a volta a volta, delle lingue minoritarie, viene apprestata una tutela alle minoranze linguistiche e al loro patrimonio culturale in tema di toponomastica, senza tuttavia far venire meno, neppure in tale ambito, la primazia della lingua ufficiale della Repubblica, espressamente riconosciuta dall'art. 99 dello statuto speciale.


5.4.- Il legislatore regionale, con la disposizione censurata, ha bensì adoperato, per il Comune di nuova istituzione, un toponimo bilingue - così mostrando di essere consapevole di dover utilizzare, nell'individuazione del nomen del nuovo ente locale, tanto la lingua italiana quanto quella ladina - ma ha fatto ricorso, nella prima parte di tale toponimo (Sèn Jan di Fassa), a una denominazione mistilingue che non può dirsi espressa in lingua italiana sol perché, come invece sostenuto dalla difesa della resistente, fa riferimento alla Valle di Fassa. La normativa statutaria, nel prescrivere il bilinguismo anche nella toponomastica, impone, al contrario, che il toponimo sia espresso, per una parte, interamente nella lingua italiana e, per un'altra, anche nella lingua minoritaria.

Né può ritenersi che l'utilizzo, nella denominazione del nuovo Comune, delle parole italiane «San Giovanni» avrebbe determinato, come adombrato dalla difesa regionale, una forzosa italianizzazione di un toponimo storicamente e tradizionalmente radicato sul territorio. Va osservato, in primis, che il toponimo «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» - espressione d'una «scelta politica» (sentenza n. 2 del 2018) che, sentite le popolazioni interessate, il Consiglio regionale ha compiuto con la legge impugnata - adopera il nome di un santo, ovviamente non sconosciuto alla lingua italiana, di modo che l'uso della locuzione «San Giovanni» non sarebbe stato il frutto di una traduzione coatta di un toponimo in verità intraducibile. Deve rilevarsi, inoltre, che «San Giovanni» è toponimo che, come pianamente emerge dai lavori preparatori della legge regionale censurata, era già diffusamente presente nei territori ove sorge il nuovo Comune, tanto che era utilizzato per denominare una frazione del preesistente Comune di Vigo di Fassa-Vich.

5.5.- Deve, dunque, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 4, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2017, nella parte in cui utilizza la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan».

6.- La questione sollevata in riferimento all'art. 6 Cost. resta assorbita.

7.- La dichiarazione d'illegittimità costituzionale deve essere estesa in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), alle ulteriori disposizioni della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2017 (artt. 2, comma 1; 3, comma 1; 6, comma 1; 9, commi 2 e 3; 10, comma 1; 12; 13 e 14) che, al pari di quella censurata, utilizzano la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan». Va da sé che dovrà essere coerentemente corretto anche il titolo della legge.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 31 ottobre 2017, n. 8 (Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan mediante la fusione dei comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich), nella parte in cui utilizza la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan»;

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, 3, comma 1, 6, comma 1, 9, commi 2 e 3, 10, comma 1, 12, 13 e 14 della legge reg. Trentino Alto-Adige, nella parte in cui utilizzano la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, *Presidente*Franco MODUGNO, *Redattore*Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

T_180210

N. 211

Sentenza 25 ottobre - 22 novembre 2018

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare - Punibilità dell'allontanamento ingiustificato dall'abitazione del padre di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 47-ter, comma 1, lettera b), e 8.


LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici : Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, commi 1, lettera b), e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso dalla Corte d'appello di Firenze, nel procedimento penale a carico di W. B.R., con ordinanza del 19 settembre 2017, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2018 il Giudice relatore Nicolò Zanon.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 19 settembre 2017, la Corte d'appello di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, commi 1, lettera b), e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non limita la punibilità, ai sensi dell'art. 385 del codice penale, del padre di prole di età inferiore ad anni dieci al solo allontanamento dal domicilio che si protragga per più di dodici ore.

2.- Ricorda il giudice rimettente che W. B.R., con sentenza del Tribunale di Firenze del 20 maggio 2013, è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione ai sensi dell'art. 385 cod. pen., poiché - mentre era detenuto nel proprio domicilio «secondo l'art. 47 ter commi 1bis e 8 L. 26 luglio 1975 n. 374» - aveva violato la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione in orario diverso dall'intervallo tra le ore 10,00 e le ore 12,00 di ogni giorno, per il quale era autorizzato.

Nel giudizio di primo grado, il Tribunale di Firenze aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, eccepita dalla difesa di W. B.R., «dell'art. 47 ter commi 1 bis e 8 L. 26 luglio 1975 n. 374 in relazione all'art. 3 comma 2 della Costituzione», ritenendo di non discostarsi dal principio secondo cui l'allontanamento dall'abitazione del condannato ammesso alla detenzione domiciliare è punito ai sensi dell'art. 385 cod. pen. qualunque ne sia la durata, e osservando che la disposizione censurata era già stata oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale con esclusivo riferimento alla situazione della madre di prole di età non superiore a dieci anni.

Nel giudizio di secondo grado, la difesa di W. B.R. ha eccepito nuovamente la questione di legittimità costituzionale, ma la Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 9 dicembre 2015, ha dichiarato inammissibile il gravame, perché - a suo avviso - esclusivamente preordinato a sollevare la questione.


La Corte di cassazione, sezione sesta penale, adita dalla difesa dell'imputato, con sentenza del 15 febbraio 2017, n. 11955, ha annullato con rinvio la decisione della Corte d'appello, ribadendo - secondo il proprio costante orientamento - che il ricorso che si sostanzia nella formulazione di una questione di legittimità costituzionale è ammissibile poiché tale motivo di doglianza costituisce denuncia di una violazione di legge.

La Corte d'appello rimettente, innanzi alla quale il giudizio è ora pendente, ricorda che l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado sottolineando di essere stato ammesso alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1, lettera b), ordin. penit. - e non ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo, come erroneamente ritenuto dal Tribunale di Firenze - per prendersi cura della figlia di sei mesi, data l'impossibilità della madre invalida a dare assistenza alla minore. Ha quindi rinnovato la richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale.

Accogliendo l'istanza della parte, la Corte d'appello di Firenze eccepisce dunque l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, commi 1, lettera b), e 8, ordin. penit., per violazione dell'art. 3 Cost.

3.- In punto di non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* rileva come la situazione del padre di prole di età inferiore ad anni dieci che sia ammesso alla detenzione domiciliare "ordinaria", ex art. 47-ter, comma 1, lettera b), ordin. penit., quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non differisce da quella del padre che, ai sensi del successivo art. 47-quinquies, comma 7, sia ammesso alla detenzione domiciliare speciale, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre. In entrambi i casi il padre è ammesso a tali misure per prendersi cura dei figli minori.

Ritiene il rimettente che sia allora contrario ai principi di ragionevolezza ed uguaglianza sanzionare diversamente l'allontanamento dal domicilio del padre che si trovi in detenzione domiciliare "ordinaria" e quello del padre che invece sia stato ammesso alla detenzione domiciliare speciale.



Sarebbe in particolare irragionevole la previsione di cui al comma 8 dell'art. 47-ter ordin. penit. che, per il padre ammesso alla detenzione domiciliare "ordinaria", ne sanziona penalmente l'allontanamento dal domicilio, quale ne sia la durata, ex art. 385 cod. pen., mentre l'art. 47-sexies della medesima legge esclude, per il condannato ammesso alla detenzione domiciliare speciale, la rilevanza penale dell'allontanamento del domicilio che non si protragga per più di dodici ore, qualunque sia il motivo.

Ricorda il rimettente che la Corte costituzionale, con sentenza n. 177 del 2009, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, commi 1, lettera a), seconda parte, e 8, ordin. penit., che regola la detenzione domiciliare "ordinaria" della madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, «nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per più di 12 ore, come stabilito dall'art. 47 sexies, comma 2, della suddetta legge, sul presupposto di cui all'art. 47 quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti».

Osserva il giudice *a quo* come la condizione della madre che si trovi in detenzione domiciliare "ordinaria", oggetto della pronuncia di incostituzionalità, sia «sostanzialmente identica» a quella in cui versa l'imputato W. B.R. Peraltro, con riferimento a quest'ultimo, il magistrato di sorveglianza aveva escluso, al momento della concessione della detenzione domiciliare, il pericolo di commissione di ulteriori delitti, rilevando che l'effetto deterrente della carcerazione già sofferta appariva «idoneo ad orientare il futuro comportamento del reo in senso socialmente adeguato».

4.- Quanto alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata, la Corte d'appello di Firenze ricorda che il magistrato di sorveglianza, con provvedimento del 28 novembre 2008, aveva concesso la detenzione domiciliare a W. B.R. ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1, lettera b), ordin. penit., in quanto la pena da espiare era inferiore ai tre anni di reclusione, egli era padre di una bambina nata il 13 agosto 2008 e la madre, a causa delle proprie condizioni di salute, era assolutamente impossibilitata a prendersi cura della minore.

Precisa, inoltre, il rimettente che l'allontanamento dal domicilio di W. B.R. non si era protratto per più di dodici ore, essendo stato accertato che egli si trovava fuori dall'abitazione alle ore 21,40 e alle ore 22,10, mentre, in occasione dei controlli successivi, era stato sempre trovato in casa.

Evidenzia, infine, come l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale determinerebbe la non rilevanza penale del fatto.

Considerato in diritto


1.- La Corte d'appello di Firenze dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 47-ter, commi 1, lettera b), e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non limita la punibilità, ai sensi dell'art. 385 del codice penale, del padre di prole di età inferiore ai dieci anni al solo allontanamento dal domicilio che si protragga per più di dodici ore.

L'art. 47-ter ordin. penit. consente, al comma 1, lettera b), che, in caso di decesso o impossibilità assoluta della madre a dare assistenza alla prole di età inferiore ad anni dieci, la detenzione domiciliare sia concessa al padre. Al successivo comma 8 è stabilito che il condannato che si allontani dalla propria abitazione è punito ai sensi dell'art. 385 cod. pen., quale che sia la durata dell'allontanamento.

Secondo il rimettente, tali disposizioni si porrebbero in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto l'allontanamento ingiustificato del padre ammesso alla detenzione domiciliare "ordinaria" per prendersi cura dei figli, ai sensi del citato art. 47-ter, comma 1, lettera b), sarebbe regolato in modo peggiore rispetto a quello del padre ammesso alla diversa misura della detenzione domiciliare speciale in caso di decesso o impossibilità assoluta della madre, se non vi è modo di affidare ad altri la prole, ai sensi dell'art. 47-quinquies, comma 7, ordin. penit. Infatti, in tale seconda ipotesi, secondo quanto disposto dal successivo art. 47-sexies, l'allontanamento dal domicilio, senza giustificato motivo, è punito, ex art. 385 cod. pen., solo se si protrae per più di dodici ore.

Evidenzia, in particolare, il rimettente che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 177 del 2009, ha già dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni censurate, nella parte in cui punivano più severamente l'allontanamento dal domicilio della madre di minore di anni dieci ammessa alla detenzione domiciliare "ordinaria", rispetto a quello della madre in detenzione domiciliare speciale.

2.- La questione è fondata.



2.1.- Nell'appena ricordata sentenza n. 177 del 2009 di questa Corte è già stata evidenziata l'identica finalità perseguita dal legislatore attraverso la disciplina delle due forme di detenzione domiciliare, quella "ordinaria", quando concessa ai genitori di prole di età inferiore ai dieci anni con loro conviventi, e quella speciale.

Pur applicabili sulla base di diversi presupposti - la detenzione domiciliare "ordinaria" può essere disposta laddove la pena da espiare non sia superiore a quattro anni, mentre quella speciale riguarda detenuti che debbano scontare una pena maggiore e purché non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti - entrambe le misure sono primariamente indirizzate a consentire la cura dei figli minori, al contempo evitando l'ingresso in carcere dei minori in tenera età (sentenze n. 76 del 2017, n. 239 del 2014 e n. 177 del 2009).


Peraltro, a differenza della prima, solo la detenzione domiciliare speciale (istituto più recente, previsto dalla legge 8 marzo 2001, n. 40, recante «Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori») è interamente ed esclusivamente diretta ai genitori di minori in tenera età, ed è accompagnata da una disciplina più flessibile in caso di ritardo nel rientro nel domicilio, proprio per venire incontro ai contingenti e imprevisi bisogni derivanti dalla cura dei bambini (sentenza n. 177 del 2009). Infatti, l'art. 47-*sexies*, comma 2, ordin. penit. dispone che incorre nel reato di evasione, di cui all'art. 385, primo comma, cod. pen., la condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per più di dodici ore. Per assenze di durata inferiore il comma 1 dello stesso articolo 47-*sexies* prevede invece che ella possa essere proposta per la revoca della misura: escluso ogni automatismo, viene lasciato al giudice il compito di esaminare caso per caso, attribuendo il giusto peso all'interesse del minore, l'opportunità di sanzionare con la revoca comportamenti della condannata non giustificabili dal punto di vista della doverosa osservanza delle prescrizioni che accompagnano il regime della detenzione domiciliare. Infine, il legislatore ha cura di escludere in radice qualunque disparità di trattamento tra madre e padre in ordine al regime dell'allontanamento senza giustificato motivo dal domicilio, prevedendo esplicitamente (art. 47-*sexies*, comma 4, ordin. penit.) che il regime più tollerante si applica anche al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare speciale sia stata concessa a questo in luogo della madre.

Invece, l'art. 47-*ter*, comma 8, ordin. penit., con disposizione dettata per tutte le categorie di detenuti ammessi alla detenzione domiciliare "ordinaria", stabilisce semplicemente che il condannato che si allontana dalla propria abitazione è punito ai sensi dell'art. 385 cod. pen. Per questi casi, quindi, anche un breve ritardo rispetto alle prescrizioni che accompagnano la concessione della detenzione domiciliare "ordinaria" - e quale che sia la ragione di esso - integra il reato di evasione.

Investita di una questione relativa alla ragionevolezza di tale più severo trattamento sanzionatorio dell'allontanamento dal domicilio, con riferimento ad una madre in detenzione domiciliare "ordinaria", questa Corte, con la già citata sentenza n. 177 del 2009, ha innanzitutto affermato che costituisce un *tertium comparationis* omogeneo e pertinente la corrispondente, ma più flessibile, disciplina degli allontanamenti dal domicilio applicabile alla madre che si trovi in detenzione domiciliare speciale. E, riconosciuta l'identica finalità perseguita dal legislatore attraverso le norme che regolano le due forme di detenzione domiciliare, sottolineato altresì il paradosso che il trattamento più severo riguardasse madri che hanno da scontare pene inferiori, ha conseguentemente affermato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-*ter*, comma 1, lettera *a*), ordin. penit., nella parte in cui non prevede l'applicazione del trattamento più flessibile anche agli allontanamenti della madre in detenzione domiciliare "ordinaria".

2.2.- Il medesimo ragionamento non può che essere esteso al raffronto del trattamento penale degli allontanamenti dal domicilio dei detenuti padri, che il giudice *a quo* propone nell'ordinanza di rimessione qui in esame. D'altro canto - a prescindere da ulteriori differenze, qui non rilevanti, in ordine ai presupposti per la concessione al padre della detenzione domiciliare "ordinaria" ovvero di quella speciale (sulle quali, in particolare, ordinanza n. 211 del 2009) - una volta che questi sia ammesso ad una di tali misure, non può che essergli applicato il medesimo regime previsto per la madre.

Stante la già ricordata, identica finalità dei due istituti relativi alla detenzione domiciliare, in quanto applicati a genitori con figli minori di dieci anni, non può pertanto che ripetersi come sia priva di giustificazione, anche in relazione al padre che si trovi in detenzione domiciliare "ordinaria" per esigenze di cura della prole, la maggior severità del regime sanzionatorio previsto dalle disposizioni censurate. Per queste ultime, infatti, anche un breve ritardo rispetto alle prescrizioni che accompagnano la concessione della detenzione domiciliare, e quale che sia la ragione di esso, integra il reato di evasione. E la loro manifesta irragionevolezza emerge proprio al cospetto della duttilità della disciplina disegnata invece dal legislatore in riferimento alle assenze ingiustificate dei genitori ammessi alla detenzione domiciliare speciale, ai cui sensi solo l'assenza protratta oltre le dodici ore integra il reato di cui all'art. 385, primo comma, cod. pen. Anche nel caso in esame, poi, non può che sottolinearsi il paradosso che il trattamento più severo dell'allontanamento dal domicilio si applichi al genitore in detenzione domiciliare "ordinaria", che ha da scontare una pena inferiore rispetto a quella inflitta a un padre ammesso alla detenzione domiciliare speciale.



In definitiva, valgono per il padre ammesso alla detenzione domiciliare “ordinaria”, al fine di prendersi cura della prole in tenera età, le stesse esigenze naturalmente connesse alle attività rese indispensabili dalla cura dei bambini, come per il padre in detenzione domiciliare speciale. Tali esigenze possono, allo stesso modo, imporre l’allontanamento dal domicilio e risentono anch’esse, inevitabilmente, delle contingenze e degli imprevisti derivanti dal soddisfacimento dei bisogni dei minori (come per esempio la frequenza scolastica, le cure mediche, le attività ludiche e socializzanti: sentenza n. 177 del 2009). Ed è pertanto manifestamente irragionevole che anche agli allontanamenti dal domicilio del padre in tale condizione non si applichi il più flessibile regime previsto dall’art. 47-*sexies*, commi 2 e 4, ordin. penit.

2.3.- L’art. 47-*quinqies*, comma 1, ordin. penit. prevede, tra i requisiti per la concessione della detenzione domiciliare speciale, la verifica che non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. Accanto alla maggiore comprensione per le esigenze inerenti al rapporto tra genitori e figli in tenera età, che si manifesta nel più duttile trattamento penale degli allontanamenti dal domicilio, la legge prevede pertanto, prima della concessione del beneficio, la formulazione di una ragionevole prognosi di non recidiva. Tale punto di equilibrio tra esigenze di difesa sociale, da una parte, e considerazione dei bisogni dei minori e delle attività genitoriali destinate a soddisfarli, dall’altra, costituisce aspetto essenziale di un istituto, quale la detenzione domiciliare speciale disegnata dagli artt. 47-*quinqies* e 47-*sexies* ordin. penit., che obbedisce ad una «logica unitaria e indivisibile» (sentenza n. 177 del 2009).

Pertanto, proprio alla luce di tale logica, nella sentenza n. 177 del 2009, estendendo alla madre in detenzione domiciliare “ordinaria” la più favorevole disciplina dettata per gli allontanamenti ingiustificati di quella in detenzione domiciliare speciale, questa Corte ritenne indispensabile abbinare a tale estensione anche l’esplicita previsione della prognosi che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

Non sussistono ragioni per non ribadire tale necessità anche in occasione della estensione del regime di maggior favore al padre in detenzione domiciliare “ordinaria”.

Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-*ter*, comma 1, lettera *b*), e 8 ordin. penit., nella parte in cui non limita la punibilità, ai sensi dell’art. 385 cod. pen., al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall’art. 47-*sexies*, commi 2 e 4, della medesima legge, sul presupposto, di cui al precedente art. 47-*quinqies*, comma 1, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1, lettera b), e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell’art. 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall’art. 47-*sexies*, commi 2 e 4, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all’art. 47-*quinqies*, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, *Presidente*

Nicolò ZANON, *Redattore*

Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA



N. 212

Sentenza 9 ottobre - 22 novembre 2018

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Stato civile - Disciplina del cognome comune nelle unioni civili - Variazione delle registrazioni anagrafiche.

- Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere *a*) e *c*), della legge 20 maggio 2016, n. 76», artt. 3, lettera *c*), numero 2), e 8.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, lettera *c*), numero 2), e 8 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere *a*) e *c*), della legge 20 maggio 2016, n. 76», promosso dal Tribunale ordinario di Ravenna con ordinanza depositata il 22 novembre 2017, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Visto l'atto di costituzione di G. Z.G. e G. G., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella udienza pubblica del 9 ottobre 2018 il Giudice relatore Giuliano Amato;

udito l'avvocato Stefano Chinotti per G. Z.G. e G. G. e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 22 novembre 2017, il Tribunale ordinario di Ravenna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, lettera *c*), numero 2), e 8 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere *a*) e *c*), della legge 20 maggio 2016, n. 76», in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 22, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.



1.1.- In particolare, l'art. 3, lettera c), numero 2), del d.lgs. n. 5 del 2017 inserisce nell'art. 20 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), il comma 3-bis, il quale prevede che «[p]er le parti dell'unione civile le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima dell'unione civile».

L'art. 8 dello stesso decreto legislativo dispone che «[...] l'ufficiale dello stato civile, con la procedura di correzione di cui all'articolo 98, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, annulla l'annotazione relativa alla scelta del cognome effettuata a norma dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144».

1.2.- Ad avviso del giudice *a quo*, entrambe le disposizioni censurate violerebbero, in primo luogo, l'art. 2 Cost., poiché la parte dell'unione civile verrebbe privata, d'ufficio e senza contraddittorio, del cognome comune legittimamente acquisito e utilizzato, così determinando la lesione dei diritti al nome, all'identità e alla dignità personale.

Sarebbe violato anche il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., non essendo rinvenibile alcuna giustificazione del potere statale d'intervenire d'imperio, con la procedura senza contraddittorio prevista per la correzione di errori materiali, al fine di mutare l'identità personale di un soggetto.

Inoltre, le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto con l'art. 22 Cost., poiché, con l'eliminazione della valenza anagrafica del cognome comune, la parte dell'unione civile verrebbe privata di un cognome già acquisito.

Esse sarebbero altresì in contrasto con l'art. 76 Cost., poiché il legislatore delegante non avrebbe conferito alcun potere di revoca o annullamento delle iscrizioni e annotazioni già effettuate.

Infine, è denunciata la violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., poiché sarebbe pregiudicato il diritto al nome e al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 della CEDU e dagli artt. 1 e 7 della CDFUE.

2.- Il Tribunale ordinario di Ravenna è chiamato a decidere in ordine al ricorso proposto da due persone unite civilmente al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 98 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), l'annullamento della variazione delle generalità anagrafiche di una di esse, eseguite in applicazione delle disposizioni censurate.

Il giudice *a quo* riferisce che, al momento della costituzione dell'unione civile, in base all'art. 1, comma 10, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), i ricorrenti hanno scelto quale cognome comune quello di uno di essi, mentre l'altro ha dichiarato di voler aggiungere al proprio il cognome comune. A seguito di tale scelta, è stata modificata la sua scheda anagrafica e sono state conseguentemente rinnovate la carta d'identità, la tessera sanitaria e altri documenti personali.

Il giudice rimettente riferisce che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2017, l'ufficiale d'anagrafe ha provveduto alla variazione delle generalità anagrafiche e all'annullamento dell'annotazione relativa alla scelta del cognome eseguita in base all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144 (Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76), nonché dell'annotazione nell'atto di nascita presso i registri dello stato civile, ripristinando il cognome originario.

Ad avviso del giudice *a quo*, le censurate disposizioni del d.lgs. n. 5 del 2017 avrebbero determinato la sostanziale abrogazione dell'art. 1, comma 10, della legge n. 76 del 2016 e ne avrebbero negato l'originario contenuto precettivo, volto a riconoscere il diritto delle parti dell'unione civile di assumere a tutti gli effetti un cognome comune, consentendo ad una di esse di modificare il cognome originario. Da ciò discenderebbe la violazione di diritti fondamentali della persona, tutelati anche a livello sovranazionale, ed in particolare dagli artt. 1 e 7 della CDFUE, nonché dall'art. 8 della CEDU.

Ad avviso del rimettente, l'art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2017, nella parte in cui priva la persona di un cognome già acquisito e utilizzato, disponendo retroattivamente la modifica di una situazione anagrafica legittimamente costituita prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, violerebbe il diritto al nome, all'identità e dignità personale, nonché il diritto al rispetto della vita privata e familiare.



Il giudice *a quo* fa rilevare che gli artt. 6 e seguenti del codice civile sanciscono il diritto al nome, prevedendo il generale divieto di mutamento dello stesso. Infatti, non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità previste dall'art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000. Ancorché previsto da una legge ordinaria, sarebbe indubitabile il rilievo costituzionale del diritto al nome (composto da nome e cognome), quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, tutelato dall'art. 2 Cost., anche nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la personalità dell'individuo. Il rimettente osserva che il nome è stato ritenuto meritevole di un'espressa tutela anche da parte dell'art. 22 Cost. che, sia pure per il solo caso in cui ciò avvenga per motivi politici, prevede che «nessuno può essere privato del nome».

Inoltre, la norma delegata si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), poiché non sarebbe rinvenibile alcuna giustificazione del potere statale d'intervenire d'imperio e con la procedura senza contraddittorio prevista per la correzione di errori materiali (art. 98 del d.P.R. n. 396 del 2000) al fine di mutare l'identità personale di un soggetto.

Il giudice rimettente sottolinea che, in caso di mutamento di status, l'interessato ha diritto di essere sentito e di opporsi al mutamento del proprio cognome (art. 262 cod. civ.). Al riguardo, si fa rilevare che con sentenza n. 13 del 1994 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 165 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), per violazione dell'art. 2 Cost., nella parte in cui non prevedeva che, ove la rettifica degli atti dello stato civile, per ragioni indipendenti dalla volontà del soggetto, comporti il cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli.

Sarebbe, inoltre, ravvisabile la violazione dell'art. 76 Cost., in quanto l'art. 1, comma 28, della legge n. 76 del 2016, nel conferire la potestà legislativa al Governo «fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge», non avrebbe previsto alcun potere di revoca o annullamento retroattivo di iscrizioni e annotazioni già effettuate.

È inoltre denunciato il contrasto con l'art. 8 della CEDU che prevede il diritto della persona al rispetto della vita privata e familiare, nell'ambito del quale la Corte europea dei diritti dell'uomo ha individuato la tutela del diritto al nome, quale espressione del diritto all'identità e dignità personale. Le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto anche con i principi affermati dagli artt. 1 e 7 della CDFUE, i quali enunciano il diritto alla dignità umana e al rispetto della vita privata e familiare.

Ritenendo non praticabile un'interpretazione adeguatrice, tale da attribuire alle disposizioni censurate un significato conforme all'art. 8 della CEDU e agli artt. 1 e 7 della CDFUE, il giudice *a quo* ritiene necessario rimettere a questa Corte la valutazione della loro legittimità in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., alla luce dei principi e degli obblighi comunitari.

3.- Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti con un unico atto G. Z.G. e G. G., parti ricorrenti nel giudizio principale, chiedendo l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale e ribadendo tali conclusioni con successiva memoria.

3.1.- Le parti costituite evidenziano che, privando di valenza anagrafica il cognome comune, relegato ad una funzione meramente simbolica, sarebbero stati svuotati i diritti soggettivi attribuiti alle parti delle unioni civili dall'art. 1, comma 10, della legge n. 76 del 2016. Sarebbe lesa l'identità personale della parte il cui cognome sia diverso da quello scelto quale cognome comune. Infatti, la cancellazione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2017 ridefinisce l'identità personale secondo lo status quo ante.

Ciò determinerebbe la violazione del diritto di una delle parti dell'unione civile (quella che abbia assunto il cognome comune in luogo del proprio o in aggiunta al proprio) di trasmettere alla prole il proprio cognome, come modificato a seguito della scelta consentita dal citato comma 10. Si osserva inoltre che, ove una delle parti di unioni civili già costituite abbia generato figli, ai quali sia stato assegnato *ex lege* il cognome del proprio genitore, modificato per effetto delle disposizioni dettate dal d.P.C.m. n. 144 del 2016, sarebbe lesa anche l'identità personale dei figli, in quanto ne sarebbe trasformato il presupposto costituito dal nome.

L'eliminazione retroattiva delle annotazioni e degli aggiornamenti anagrafici già eseguiti determinerebbe il sacrificio di diritti soggettivi tutelati anche a livello sovranazionale. Al riguardo, sono richiamate alcune pronunce della Corte di Strasburgo che hanno ricondotto il diritto al nome nell'ambito dell'art. 8 della CEDU (sentenze 21 ottobre 2008, *Guzel Erdagoz contro Turchia*; 1° luglio 2008, *Daróczy contro Ungheria*; 6 settembre 2007, *Johansson contro Finlandia*; 16 novembre 2004, *Unal Tekeli contro Turchia*; 22 febbraio 1994, *Burghartz contro Svizzera*).



Le parti costituite deducono che, ai sensi dell'art. 52, comma 3, della CDFUE, in caso di corrispondenza tra i diritti riconosciuti dalla Carta di Nizza e quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata dei primi sono identici a quelli conferiti dalla Convenzione. Pertanto, ad avviso delle parti costituite, tutti i diritti previsti dalla CEDU che trovino corrispondenza nella CDFUE debbono ritenersi tutelati con la medesima forza di quelli sanciti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ciò sarebbe confermato anche dall'art. 53 della CDFUE, il quale sancisce il divieto di interpretarne le disposizioni in senso limitativo dei diritti riconosciuti dalla CEDU.

Sono, quindi, richiamate alcune pronunce di giudici di merito che hanno ritenuto le disposizioni in esame incompatibili con la tutela sovranazionale dei diritti fondamentali della persona e hanno provveduto alla loro disapplicazione.

3.2.- Ciò premesso, le parti costituite illustrano le ragioni a sostegno dell'illegittimità costituzionale delle censurate disposizioni del d.lgs. n. 5 del 2017.

3.2.1.- Si evidenzia che l'istituto dell'unione civile, pur essendo modellato sulla disciplina del matrimonio, se ne discosterebbe sotto molteplici profili. Sarebbe infatti differente la disciplina relativa alla filiazione, all'adozione e agli obblighi derivanti dal vincolo. Particolarmente innovativa sarebbe poi la disciplina relativa al cognome comune.

Ad avviso delle parti costituite, l'art. 4, comma 2, del d.P.C.m. n. 144 del 2016, esplicitando il contenuto di queste novità legislative, avrebbe dettato la disciplina delle conseguenze anagrafiche della scelta operata dalle parti unite civilmente, in quanto costitutiva della loro nuova identità personale.

La scelta del cognome comune rappresenterebbe l'esercizio di un diritto soggettivo, previsto dalla legge n. 76 del 2016. In quanto espressione di un diritto fondamentale, incidente sulla stessa identità personale, oltre che sulla vita familiare, esso sarebbe incoercibile e non potrebbe essere negato dall'ufficiale dello stato civile, se non per ragioni espressamente ammesse dalla legge.

Viceversa, il d.lgs. n. 5 del 2017 ed il successivo decreto del Ministro dell'interno 27 febbraio 2017, nell'omologare la disciplina del cognome comune dell'unione civile a quella prevista dall'art. 143-bis cod. civ. per il cognome coniugale avrebbe stravolto il significato normativo dell'art. 1, comma 10, della legge n. 76 del 2016, condiviso dallo stesso Governo nel d.P.C.m. n. 144 del 2016.

A conferma di tale interpretazione, si osserva che se la legge n. 76 del 2016 avesse voluto consentire a una delle parti dell'unione civile il mero utilizzo del cognome dell'altra, senza alcuna incidenza anagrafica, non ci sarebbe stata ragione di prevedere l'ulteriore diritto di manifestare, con un'apposita dichiarazione, la volontà di mantenere anche il proprio cognome anagrafico. Il citato comma 10 dispone, infatti, che la parte può mantenere anche il proprio cognome, antepoendolo o pospoendolo a quello acquisito. Ad avviso delle parti costituite, ciò sarebbe indicativo del fatto che, in caso contrario, la parte perde il cognome originario e assume solo quello comune.

3.2.2.- Ad avviso delle parti, il d.lgs. n. 5 del 2017, anziché costituire attuazione dell'art. 1, comma 10, della legge n. 76 del 2016, introdurrebbe una disciplina contrastante con esso, in violazione dell'art. 76 Cost.


Il comma 28 dell'art. 1 della legge n. 76 del 2016, infatti, conferisce la delega facendo «salve le disposizioni di cui alla presente legge». Viceversa, le norme censurate, lungi dal far salvo il comma 10, ne determinerebbero lo svuotamento e la sostanziale abrogazione. Esse impedirebbero a questa disposizione di esprimere tutti i suoi precetti normativi e determinerebbero la lesione di diritti soggettivi riconosciuti sia alle parti unite civilmente nella vigenza del d.P.C.m. n. 144 del 2016, sia a quelle che intendano, in futuro, unirsi civilmente.

La disciplina del d.lgs. n. 5 del 2017 non sarebbe, quindi, coerente con il limite posto dalla delega, né potrebbe ritenersi espressiva di adeguamento e riassetto legislativo.

3.3.- Le disposizioni censurate si porrebbero, inoltre, in contrasto con gli artt. 2, 3, 11, 22 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in riferimento agli artt. 1 e 7 della CDFUE e all'art. 8 della CEDU.

Invero, la cancellazione retroattiva del «cognome comune» già assunto da una delle parti dell'unione civile, lederebbe la dignità della persona e il suo diritto inviolabile al nome e alla identità, protetto dall'art. 2 Cost., nonché il diritto al rispetto alla vita privata e familiare. Si fa rilevare che la Corte di Strasburgo ha garantito il diritto fondamentale alla vita familiare alle coppie omosessuali (sentenza 24 giugno 2010, Schalk e Kopf contro Austria) e che la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto il diritto fondamentale delle stesse coppie ad essere riconosciute e tutelate ai sensi dell'art. 2 Cost. (sentenza n. 138 del 2010).

Con l'attribuzione della valenza anagrafica del cognome comune, la legge n. 76 del 2016 avrebbe inteso conferire all'unione civile visibilità sociale e caratterizzazione anche sotto il profilo familiare. La modifica del cognome, disposta dalle disposizioni censurate, frustrerebbe questa manifestazione della vita familiare, in violazione dell'art. 2 Cost. e dell'art. 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in riferimento agli artt. 1 e 7 della CDFUE e all'art. 8 della CEDU. Né sussisterebbe alcuna delle ragioni, previste dallo stesso art. 8 della CEDU, che possa giustificare tale ingerenza del legislatore.



3.4.- In particolare, con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 76 Cost., le parti fanno rilevare che l'art. 1, comma 28, della legge n. 76 del 2016 esprimerebbe un principio di intangibilità, da parte del legislatore delegato, delle disposizioni contenute nella legge delega. Tale principio sarebbe violato dal legislatore delegato attraverso l'adozione di disposizioni abrogative, che avrebbero l'effetto di stravolgere l'assetto normativo delineato dal legislatore delegante, facendo degradare il cognome comune dell'unione civile da cognome anagrafico a mero cognome d'uso.

Ad avviso delle parti, l'esclusione della valenza anagrafica del cognome comune non costituirebbe affatto un'opzione interpretativa di uno tra i diversi significati possibili della disposizione, ma sarebbe una soluzione *contra legem*: in tal modo, si finirebbe per attribuire all'art. 1, comma 10, della legge n. 76 del 2016 un'accezione priva di senso, in luogo dell'unico significato possibile dotato di senso (in particolare circa la natura anagrafica del cognome). In quanto frutto di un ripensamento del legislatore delegato, le disposizioni correttive introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2017 sarebbero illegittime.

3.5.- D'altra parte, l'art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2017, nel prevedere la modificazione retroattiva delle risultanze anagrafiche, sarebbe lesivo anche del diritto al nome e alla sua conservazione (art. 22 Cost.), quale prima e più immediata manifestazione del diritto all'identità personale e del diritto alla dignità personale (art. 2 Cost. e art. 1 della CDFUE).

Infatti, le coppie unite civilmente, che abbiano assunto un cognome comune nell'intervallo di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 e l'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2017, sarebbero titolari di un diritto fondamentale alla conservazione di tale cognome, ormai divenuto elemento costitutivo della loro identità personale. Pertanto, sarebbe illegittima la disposizione in esame che, con efficacia retroattiva, incide sul cognome legittimamente assunto.

Inoltre, l'indicazione della procedura di correzione di cui all'art. 98, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000 sarebbe impropria ed incongrua. Le parti costituite ritengono, infatti, che l'annotazione della scelta del cognome, già effettuata in base al d.P.C.m. n. 144 del 2016, non costituisca un errore materiale, ma sia invece un adempimento amministrativo effettuato dall'ufficiale di stato civile nell'esecuzione di puntuali istruzioni legislative e regolamentari. L'annullamento delle annotazioni rappresenterebbe un tentativo surrettizio di dissimulare una rettificazione anagrafica imposta d'ufficio e in assenza di contraddittorio. Ciò determinerebbe il sacrificio dei diritti fondamentali delle coppie unite civilmente che abbiano esercitato il diritto di scelta del cognome comune.

4.- Nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate.

4.1.- L'interveniente ha eccepito, in primo luogo, l'inammissibilità delle questioni per l'incompleta ricostruzione del quadro normativo. Il rimettente avrebbe omissis di considerare la disciplina delle schede anagrafiche individuali, di cui all'art. 20 del d.P.R. n. 223 del 1989, e dell'annotazione negli archivi dello stato civile di cui all'art. 63 del d.P.R. n. 396 del 2000.

Si fa rilevare che con il matrimonio la moglie acquista il diritto di aggiungere il cognome del marito al proprio (art. 143-*bis* cod. civ.); da ciò non deriva alcuna modifica anagrafica del cognome della moglie, ma solo il diritto di usare il cognome del marito, aggiungendolo al proprio. La relativa scheda anagrafica non subisce modificazioni e continua a riportare il cognome da nubile.


Per le unioni civili, la legge n. 76 del 2016, all'art. 1, comma 10, consente alle parti di scegliere un cognome comune. Nel prevedere che le schede anagrafiche siano intestate al cognome posseduto prima dell'unione civile, l'art. 3 del d.lgs. n. 5 del 2017 sarebbe coerente con le disposizioni in materia di matrimonio.

Inoltre, sempre nell'intento di regolare in modo uniforme unioni civili e matrimoni, il legislatore delegato ha modificato l'art. 63 del d.P.R. n. 396 del 2000, prevedendo l'iscrizione negli archivi dello stato civile della dichiarazione di voler assumere un cognome comune e di anteporlo o posporlo al proprio.

4.2.- D'altra parte, non sarebbero fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 22 e 117, primo comma, Cost., con riguardo al parametro interposto dell'art. 8 della CEDU.

Al momento della costituzione dell'unione civile le parti possono scegliere il cognome, rendendo esplicita dichiarazione in tal senso. Secondo quanto stabilito dal novellato art. 20 del d.P.R. n. 223 del 1989, tali dichiarazioni non devono essere annotate nell'atto di nascita, né deve procedersi all'aggiornamento della scheda anagrafica.

4.3.- Ciò posto, si fa rilevare che, nel disporre l'annullamento dell'annotazione del cognome effettuata in vigenza del d.P.C.m. n. 144 del 2016, il censurato art. 8 avrebbe la funzione di norma di coordinamento.



Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, questa disposizione non inciderebbe su diritti fondamentali della persona e non comporterebbe un cambio di identità. Quest'ultima ha radice nel cognome proprio di ogni soggetto, il quale è immutabile e identifica la persona. Oggetto di modifica sarebbe l'annotazione dello status, per sua natura transitorio, di componente dell'unione civile. Esso sarebbe identificativo non già dell'identità dell'individuo, ma della creazione di un nucleo familiare. Da queste considerazioni deriverebbe la non fondatezza delle questioni, in riferimento agli artt. 2, 22 e 117 Cost., in relazione al parametro interposto dell'art. 8 della CEDU.

Quanto alla denunciata violazione dell'art. 3 Cost., l'Avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilità della censura per errata ed insufficiente descrizione della fattispecie. Nel merito, essa sarebbe comunque manifestamente infondata, poiché non vi sarebbe una modifica dell'identità personale, né d'altra parte sussisterebbe un obbligo di contraddittorio. Si evidenzia, a questo riguardo, che l'art. 98, comma 3, del d.P.R. n. 396 del 2000 consente al procuratore della Repubblica e a chiunque vi abbia interesse di proporre opposizione, con ciò garantendo il diritto di difesa.

4.4.- In riferimento al denunciato eccesso di delega, l'Avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilità della censura perché generica e non adeguatamente motivata.

Nel merito, la questione sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. non sarebbe fondata. La disposizione di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2017 sarebbe perfettamente coerente con la legge delega. Essa dovrebbe essere esaminata congiuntamente all'art. 1, lettera *m*), numero 1), del medesimo d.lgs. n. 5 del 2017. Nel modificare l'art. 63 del d.P.R. n. 396 del 2000, tale disposizione prevede, alla lettera *g-sexies*), l'iscrizione della dichiarazione relativa alla scelta del cognome comune e alla sua posizione.

Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, nel prevedere il mantenimento del cognome originario sulla scheda anagrafica, nonché nel disporre la cancellazione delle annotazioni difformi effettuate nelle more dell'adozione della disciplina definitiva, il legislatore delegato non avrebbe violato alcuno dei criteri della delega, essendo autorizzato ad adottare le disposizioni necessarie per l'adeguamento alla nuova normativa delle «disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni» (art. 1, comma 28, della legge n. 76 del 2016).

Considerato in diritto

1.- Il Tribunale ordinario di Ravenna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, lettera *c*), numero 2), e 8 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere *a*) e *c*)», della legge 20 maggio 2016, n. 76», in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 22, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.

1.1.- In particolare, la prima delle due disposizioni censurate inserisce, nell'art. 20 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), il comma *3-bis*, il quale prevede che «[p]er le parti dell'unione civile le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima dell'unione civile».

La disposizione dell'art. 8 prevede, d'altra parte, che «[...] l'ufficiale dello stato civile, con la procedura di correzione di cui all'articolo 98, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, annulla l'annotazione relativa alla scelta del cognome effettuata a norma dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144».

1.2.- Ad avviso del giudice *a quo*, entrambe le disposizioni sopra richiamate violerebbero, in primo luogo, l'art. 2 Cost., poiché la parte dell'unione civile verrebbe privata, d'ufficio e senza contraddittorio, del cognome comune legittimamente acquisito e utilizzato, così determinando la lesione dei diritti al nome, all'identità e alla dignità personale.

Sarebbe violato anche il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., non essendo rinvenibile alcuna giustificazione del potere statale d'intervenire d'imperio, con la procedura senza contraddittorio prevista per la correzione di errori materiali, al fine di modificare l'identità personale di un soggetto.

Inoltre, le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto con l'art. 22 Cost., poiché, con l'eliminazione della valenza anagrafica del cognome comune, la parte dell'unione civile verrebbe privata di un cognome già acquisito.



Esse sarebbero altresì in contrasto con l'art. 76 Cost., poiché il legislatore delegante non avrebbe conferito alcun potere di revoca o annullamento delle iscrizioni e annotazioni già effettuate.

Infine, è denunciata la violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., poiché sarebbe pregiudicato il diritto al nome e al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 della CEDU e dagli artt. 1 e 7 della CDFUE.

2.- In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità delle questioni, formulate dall'Avvocatura generale dello Stato.

2.1.- Ad avviso di quest'ultima, il rimettente avrebbe omissis di considerare la disciplina delle schede anagrafiche individuali, di cui all'art. 20 del d.P.R. n. 223 del 1989, e dell'iscrizione negli archivi dello stato civile, di cui all'art. 63 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127). La considerazione di tali disposizioni avrebbe consentito di individuare la *ratio* dell'intervento legislativo in esame nell'esigenza di uniformare la disciplina del cognome delle unioni civili a quella del cognome coniugale.

Tuttavia, è proprio su tale volontà di assimilare la disciplina dei due istituti che il giudice *a quo*, sulla scorta di argomenti illustrati anche dalle parti costituite, appunta le proprie censure in ordine alle innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2017. Nella prospettazione del rimettente, l'omologazione della disciplina del cognome comune a quella del cognome coniugale avrebbe svuotato di significato una previsione innovativa e caratterizzante il riconoscimento giuridico e sociale delle unioni civili.

2.2.- L'Avvocatura dello Stato ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza, in considerazione della carente descrizione della fattispecie.

Dall'ordinanza di rimessione risulta che nel giudizio *a quo* le parti ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della variazione delle registrazioni anagrafiche, nonché dell'annotazione nell'atto di nascita di una delle parti, conservato presso i registri dello stato civile. Il giudice *a quo* ha evidenziato che tali variazioni sono state eseguite in applicazione delle disposizioni censurate. Egli ritiene quindi che la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale discenda dalla natura stessa degli atti impugnati, in quanto meramente applicativi della disciplina censurata.

L'esposizione della vicenda concreta, se pur sintetica, è comunque sufficiente a soddisfare l'onere di motivazione sulla rilevanza, essendo stata adeguatamente rappresentata una situazione in cui le doglianze dei ricorrenti non potrebbero altrimenti essere accolte che a seguito dell'eventuale accoglimento della questione di legittimità proposta nei confronti della disposizione di legge di cui i provvedimenti impugnati sono applicazione (sentenze n. 16 del 2017, n. 151 del 2009, n. 303 del 2007 e n. 4 del 2000).

2.3.- Non è, infine, fondata l'eccezione di inammissibilità della censura relativa all'eccesso di delega, perché generica e non adeguatamente motivata.

Con motivazione sintetica, ma non implausibile, il giudice *a quo* deduce la violazione dell'art. 76 Cost., in quanto l'art. 1, comma 28, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), nel delegare la potestà legislativa al Governo «[f]atte salve le disposizioni di cui alla presente legge», non avrebbe previsto alcun potere di revoca o annullamento retroattivo di iscrizioni e annotazioni già effettuate.


I termini della questione sono stati dunque enucleati con un'argomentazione adeguata, che supera il vaglio preliminare di ammissibilità richiesto a questa Corte, giacché «[a]ttiene al merito - e non al profilo preliminare dell'ammissibilità - la valutazione della forza persuasiva degli argomenti addotti a sostegno delle censure» (sentenza n. 259 del 2017).

3.- Va d'altra parte dichiarata l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all'art. 22 Cost.

Il rimettente si limita ad osservare che il nome costituisce elemento distintivo della personalità al punto da meritare un'espressa tutela da parte dell'art. 22 Cost., ma omette qualsiasi argomentazione a sostegno del denunciato contrasto tra le disposizioni censurate e il parametro evocato, il quale esclude la privazione del nome per motivi politici. Inoltre, nessun argomento è svolto circa la natura politica della lamentata privazione.

Tale difetto motivazionale comporta l'inammissibilità della questione. Per costante giurisprudenza di questa Corte, non basta l'indicazione delle norme da raffrontare per valutare la compatibilità dell'una rispetto al contenuto precettivo dell'altra, ma è necessario motivare il giudizio negativo in tal senso e, se del caso, illustrare i passaggi interpretativi operati al fine di enucleare i rispettivi contenuti di normazione (*ex multis*, sentenze n. 240 e n. 35 del 2017, n. 120 del 2015, n. 236 del 2011; ordinanze n. 26 del 2012, n. 321 del 2010 e n. 181 del 2009).

4.- Nel merito, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, lettera c), numero 2), del d.lgs. n. 5 del 2017 non sono fondate.



4.1.- Con la disposizione censurata il legislatore delegato ha escluso la valenza anagrafica del cognome comune scelto dalle parti dell'unione civile. Ferma restando la facoltà di scegliere ed utilizzare tale cognome comune per la durata della unione, viene espressamente esclusa la necessità di modificare la scheda anagrafica individuale, la quale resta, pertanto, intestata alla stessa parte con il cognome posseduto prima della costituzione dell'unione.

È questa la scelta del legislatore delegato che è stata censurata dal giudice rimettente, assumendo che essa contrasti, in primo luogo, con i principi posti dalla legge n. 76 del 2016 e, dunque, con l'art. 76 Cost.

4.1.1.- Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «la previsione di cui all'art. 76 Cost. non osta all'emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo. Il sindacato costituzionale sulla delega legislativa deve, così, svolgersi attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, riguardanti, da un lato, le disposizioni che determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione e, dall'altro, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi e i criteri direttivi della delega. Il che, se porta a ritenere del tutto fisiologica quell'attività normativa di completamento e sviluppo delle scelte del delegante, circoscrive, d'altra parte, il vizio in discorso ai casi di dilatazione dell'oggetto indicato dalla legge di delega, fino all'estremo di ricomprendere in esso materie che ne erano escluse» (sentenza n. 194 del 2015; sentenze n. 229, n. 182 e n. 50 del 2014).

4.1.2.- Ciò premesso, va in primo luogo rilevato che oggetto della delega in esame era «[l'] adeguamento [...] delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni» alle previsioni della stessa legge sulle unioni civili, con salvezza delle disposizioni da essa direttamente introdotte, e in particolare di quella di cui all'art. 1, comma 10, dedicato alla disciplina del cognome comune delle unioni civili.

Quest'ultima disposizione prevede un sistema di individuazione del cognome comune fondato sull'accordo e ispirato alla libertà di determinazione delle parti dell'unione civile. Ad esse è riconosciuta infatti la facoltà di adottare un cognome unico, scegliendolo tra quello dell'una o dell'altra. Parimenti, esse potrebbero legittimamente decidere di mantenere i rispettivi cognomi, rinunciando a contraddistinguere il vincolo con un cognome comune e condiviso.

Ancorché la disposizione del comma 10 non contenga un'espressa qualificazione degli effetti di tale scelta, essa fornisce tuttavia un'indicazione quanto mai significativa circa la necessità di modifiche anagrafiche, laddove espressamente delimita la durata del cognome comune a quella dell'unione civile. Ai sensi del comma 10 in esame, infatti, la scelta del cognome è operata «per la durata dell'unione». Dallo scioglimento dell'unione civile, anche in caso di morte di una delle parti, discende la perdita automatica del cognome comune.


È stata proprio la considerazione di tale delimitazione temporale che ha guidato la scelta operata dal legislatore delegato. Infatti, nella relazione illustrativa che accompagna lo schema del d.lgs. n. 5 del 2017, si rileva che «una vera e propria variazione anagrafica del cognome della parte dell'unione civile avrebbe effetto solo per la durata dell'unione». Tale rilievo sottintende la contraddittorietà e l'irragionevolezza insite nell'attribuire alla scelta compiuta dalle parti dell'unione civile un effetto, la variazione del cognome anagrafico, che è nell'ordinamento tendenzialmente definitivo e irreversibile, mentre nella specie sarebbe temporaneo e limitato alla durata dell'unione.

Vale la pena di rammentare che l'aggiornamento della scheda anagrafica individuale avrebbe comportato che qualsiasi successiva certificazione anagrafica sarebbe stata rilasciata con il solo cognome modificato, con la conseguente necessità di aggiornare non solo i documenti di identità, ma anche i dati fiscali, lavorativi, sanitari e previdenziali.

L'impostazione fatta propria dal rimettente non appare dunque coerente con il principio di ragionevolezza, né con le previsioni della legge delega ed in particolare con l'indicazione rinvenibile nell'art. 1, comma 10, della legge n. 76 del 2016. Nell'adeguare l'ordinamento dello stato civile alle previsioni sul cognome delle unioni civili, è stata dunque compiuta una scelta che rappresenta il coerente sviluppo dei principi posti dalla legge di delega.

4.2.- Anche in riferimento agli artt. 2, 3, 11 e 117, primo comma, Cost. le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, lettera c), numero 2), del d.lgs. n. 5 del 2017 non sono fondate.

Che il diritto al nome, quale elemento costitutivo dell'identità personale, debba concretizzarsi nel cognome comune, rendendo così doverosa la modifica anagrafica di quello originario, non discende, infatti, né dalle norme della nostra Costituzione, né da quelle interposte che essa richiama.



Va sottolineato, inoltre, che la ipotizzata valenza anagrafica del cognome comune sarebbe suscettibile di produrre effetti pregiudizievoli sulla sfera personale e giuridica dei figli di quella delle parti che avesse assunto tale cognome in sostituzione del proprio. Ad essi infatti, in base all'art. 262 del codice civile, è attribuito il cognome del genitore che li abbia riconosciuti. A seguito dello scioglimento dell'unione civile i figli (salva la facoltà di scelta riconosciuta al figlio maggiorenne dall'art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000) rimarrebbero privi di uno degli elementi che, fino al momento dello scioglimento, identificava il relativo nucleo familiare, con tutto ciò che questo comporta nell'ambiente in cui essi vivono.

È bensì vero che le parti del giudizio *a quo* rifiutano ogni analogia con il matrimonio per quanto attiene al cognome comune. È tuttavia espressivo di un principio caratterizzante l'ordinamento dello stato civile che il cognome d'uso assunto dalla moglie a seguito di matrimonio non comporti alcuna variazione anagrafica del cognome originario, che rimane immutato. L'art. 20, comma 3, del d.P.R. n. 223 del 1989 prevede, infatti, che «Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile». In linea di coerenza con tale previsione, si prevede che la scheda anagrafica della parte dell'unione civile debba indicare il nome ed il cognome dell'altra parte dell'unione (comma 1 dell'art. 20), senza che ciò comporti una modifica del proprio cognome anagrafico (comma 3-*bis*).

D'altra parte, la dichiarazione della scelta circa la posizione del cognome comune non è affatto priva di significato, come sostengono le parti, neppure laddove a tale cognome si riconnetta mero valore d'uso. Anche in questo caso, infatti, la posizione del cognome acquisito rispetto a quello originario riveste indubbio rilievo. Va infatti sottolineato che la dichiarazione sulla posizione del cognome comune costituisce esercizio di un'ulteriore facoltà che la legge n. 76 del 2016 ha espressamente attribuito alle parti dell'unione civile. Il rilievo di tale dichiarazione trova riscontro anche nella previsione della sua iscrizione, a cura dell'ufficiale dello stato civile, negli archivi informatici degli atti dello stato civile (art. 63, comma 1, lettera *g-sexies*, del d.P.R. n. 396 del 2000).

La natura paritaria e flessibile della disciplina del cognome comune da utilizzare durante l'unione civile e la facoltà di stabilirne la collocazione accanto a quello originario - anche in mancanza di modifiche della scheda anagrafica - costituiscono dunque garanzia adeguata dell'identità della coppia unita civilmente e della sua visibilità nella sfera delle relazioni sociali in cui essa si trova ad esistere.

5.- Anche le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2017 non sono fondate.

5.1.- Le censure del giudice *a quo* attengono in primo luogo alla violazione dell'art. 76 Cost., in quanto non sarebbe stato conferito al legislatore delegato alcun potere di revoca o annullamento di iscrizioni e annotazioni già effettuate e relative alla scelta del cognome.

Al riguardo va rilevato che la disposizione dell'art. 8 detta una disciplina transitoria destinata ad applicarsi alle unioni civili costituite nell'intervallo temporale tra il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144 (Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76), e il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, nelle quali sia stata esercitata l'opzione per il cognome comune e sia stata altresì effettuata la variazione anagrafica prevista dall'art. 4 del citato d.P.C.m. e successivamente esclusa dall'art. 3, lettera *c*), numero 2), del d.lgs. n. 5 del 2017.

Va ribadito che la delega conferita dall'art. 1, comma 28, lettera *a*), della legge n. 76 del 2016 aveva ad oggetto «[l'] adeguamento [...] delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni» alle previsioni della stessa legge sulle unioni civili, con salvezza delle disposizioni da essa direttamente introdotte, ed in particolare di quella di cui all'art. 1, comma 10, dedicato alla disciplina del cognome comune delle unioni civili.

Come si è visto nel precedente punto 4., il legislatore delegato ha dapprima esplicitato il significato del principio posto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 76 del 2016, escludendo la valenza anagrafica del cognome comune. Con il successivo art. 8, e sempre al fine dell'adeguamento della disciplina dello stato civile, ha previsto la caducazione delle annotazioni effettuate medio tempore, in applicazione di una fonte normativa, provvisoria e di carattere secondario, non coerente con i principi della delega.

5.2.- Non è ravvisabile neppure la denunciata violazione degli artt. 2, 11 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in riferimento all'art. 8 della CEDU e agli artt. 1 e 7 della CDFUE. Nella prospettazione del rimettente, tali censure sono ricondotte al sacrificio del diritto alla conservazione del cognome comune da parte di chi lo abbia acquisito nel vigore dell'art. 4, comma 2, del d.P.C.m. n. 144 del 2016.



Introdotta da una disposizione destinata ad applicarsi in attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 76 del 2016, l'effetto modificativo della scheda anagrafica rivestiva la medesima natura provvisoria della fonte regolamentare che l'aveva previsto e che era destinata a cessare per effetto dei successivi decreti legislativi. La dichiarata transitorietà del d.P.C.m. in esame e la relativa brevità del suo orizzonte temporale di riferimento portano ad escludere che le novità da esso introdotte abbiano determinato un ragionevole affidamento in ordine all'emersione e al consolidamento di un nuovo tratto identificativo della persona. Ne consegue che la previsione dell'annullamento delle variazioni anagrafiche già effettuate non può ritenersi lesiva di una nuova identità personale, ancora non affermata.

Pertanto, non risulta conferente il richiamo alla sentenza n. 13 del 1994, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 165 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), per violazione dell'art. 2 Cost., nella parte in cui esso non prevedeva che, ove la rettifica degli atti dello stato civile, per ragioni indipendenti dalla volontà del soggetto, comporti il cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli.

In quella occasione, l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome è stata riconosciuta «[...] in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive [...]», ciò che non può ritenersi verificato nel caso in esame.

5.3.- Non è fondata, infine, la censura di irragionevolezza proposta dal rimettente in riferimento all'indicazione legislativa del procedimento di cui all'art. 98 del d.P.R. n. 396 del 2000 per l'annullamento delle variazioni anagrafiche effettuate in base all'art. 4 del citato d.P.C.m.

Il modello procedimentale prescelto dal legislatore delegato prevede, in particolare, che del provvedimento sia data comunicazione agli interessati, al procuratore della Repubblica ed al prefetto. A partire da questa comunicazione gli interessati hanno trenta giorni per proporre ricorso al tribunale, a norma dell'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000. Lo stesso termine è previsto per il procuratore della Repubblica che può proporre ricorso contro la correzione effettuata dall'ufficiale dello stato civile.

Si tratta dunque di una procedura che garantisce il contraddittorio con la parte interessata attraverso la proposizione di un ricorso e l'instaurazione di un giudizio di fronte ad un tribunale (come è avvenuto proprio nel giudizio *a quo*).


E, se è vero che la procedura indicata contempla il contraddittorio e l'intervento del giudice in una fase differita, si tratta pur sempre di uno strumento processuale che consente alle parti coinvolte di contestare l'annullamento di variazioni anagrafiche. L'art. 8 in esame prescrive dunque l'utilizzo di uno schema procedimentale, già previsto nel sistema dell'ordinamento dello stato civile, ancorché utilizzato per differenti evenienze. La legittimità del rinvio a tale modello non è inficiata dall'estensione del suo ambito applicativo a ulteriori fattispecie, differenti da quelle per le quali esso era originariamente previsto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, lettera c), numero 2), e 8 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76», sollevate dal Tribunale ordinario di Ravenna, in riferimento all'art. 22 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, lettera c), numero 2), del d.lgs. n. 5 del 2017, sollevate dal Tribunale ordinario di Ravenna, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 76 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, con l'ordinanza indicata in epigrafe;



3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2017, sollevate dal Tribunale ordinario di Ravenna, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 76 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della CEDU e agli artt. 1 e 7 della CDFUE, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, *Presidente*

Giuliano AMATO, *Redattore*

Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

T_180212

N. 213

Sentenza 10 ottobre - 22 novembre 2018

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Passaggio dei dipendenti pubblici dal trattamento di fine servizio (TFS) al trattamento di fine rapporto (TFR) - Adeguamenti della struttura retributiva e contributiva - Invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile a fini pensionistici.

– Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), art. 26, comma 19.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), promossi dal Tribunale ordinario di Perugia, in funzione di giudice del lavoro, con tre ordinanze del 21 aprile 2017, iscritte rispettivamente ai numeri da 125 a 127 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2017.



Visti gli atti di costituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale Umbria (ARPA Umbria) e, nel giudizio di cui al reg. ord. n. 126 del 2017, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e, nei giudizi di cui al reg. ord. n. 125 e n. 127 del 2017, dell'INPS;

udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre e nella camera di consiglio del 10 ottobre 2018 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi gli avvocati Donato Antonucci per l'ARPA Umbria, Flavia Incetolli per l'INPS e l'avvocato dello Stato Gianfranco Pignatone Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanze di analogo contenuto, depositate il 21 aprile 2017 e iscritte al n. 125, al n. 126 e al n. 127 del registro ordinanze 2017, il Tribunale ordinario di Perugia, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), «nella parte in cui, demandando a un d.p.c.m. la definizione della struttura retributiva e contributiva dei dipendenti pubblici passati, *ex lege*, dal precedente regime del TFS o dell'IBU al regime del TFR, ha imposto il vincolo dell'invarianza della retribuzione netta nonostante la cessazione del prelievo contributivo a titolo di rivalsa», previsto dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), per i dipendenti pubblici in regime di indennità di buonuscita (IBU) e dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), per i dipendenti degli enti locali in regime di indennità premio di servizio.

1.1.- Il rimettente espone di dover decidere sui ricorsi proposti da dipendenti della Provincia di Perugia (nel giudizio di cui al reg. ord. n. 125 del 2017), dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale Umbria (ARPA Umbria, nel giudizio di cui al reg. ord. n. 126 del 2017) e del Comune di Bastia Umbria (nel giudizio di cui al reg. ord. n. 127 del 2017). I ricorrenti, assunti dopo il 31 dicembre 2000 e sin dall'inizio in regime di trattamento di fine rapporto (TFR), hanno chiesto di accertare l'illegittimità della trattenuta del 2,50 per cento operata dal datore di lavoro pubblico a carico della loro retribuzione lorda mensile.


Il giudice *a quo* prende le mosse dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

L'art. 2, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), ha assoggettato alle disposizioni sul trattamento di fine rapporto, contenute nell'art. 2120 del codice civile, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dei lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

In virtù dell'art. 2, comma 6, della legge n. 335 del 1995, la contrattazione collettiva, nell'ambito dei singoli comparti, è chiamata a definire le modalità di attuazione di tali previsioni, «con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale», anche ai fini della disciplina delle forme pensionistiche complementari. Le modalità di esecuzione sono definite da un «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

L'art. 2, comma 7, della legge n. 335 del 1995 ha demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, la definizione delle modalità per l'applicazione della disciplina del trattamento di fine rapporto ai lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, affidando a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura prevista dal citato art. 2, comma 6, il compito definire le modalità di esecuzione.

L'art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998 ha poi rinviato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato secondo le procedure delineate dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995, la disciplina degli aspetti concernenti «l'accantonamento, la rivalutazione e la gestione dell'1,5 per cento dell'aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza da destinare alla previdenza complementare del personale che opta per la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, nonché i criteri per l'attribuzione ai fondi della somma di cui al comma 18».



Il decreto in oggetto avrebbe dovuto inoltre «definire, ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto, le modalità per l'erogazione del trattamento di fine rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato nonché quelle necessarie per rendere operativo il passaggio al nuovo sistema del personale di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335».

L'accordo quadro nazionale tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le organizzazioni sindacali, stipulato il 29 luglio 1999 e poi trasfuso nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999 (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti), ha escluso, per i dipendenti che transitano al regime del TFR, l'applicazione del contributo previdenziale obbligatorio, sancito, nella misura del 2,5 per cento della base retributiva, dall'art. 11 della legge n. 152 del 1968, con riguardo all'indennità premio di servizio a favore degli impiegati degli enti locali, e dall'art. 37 del d.P.R. n. 1032 del 1973, per l'indennità di buonuscita degli impiegati dello Stato.

La soppressione del contributo non incide, tuttavia, sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali e, in coerenza con l'obiettivo di «assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali», si accompagna alla riduzione della retribuzione lorda «in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso». Si dispone contestualmente il «recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi».

La riduzione della retribuzione lorda, che si applica al personale assunto dopo l'entrata in vigore del d.P.C.m. 20 dicembre 1999 e al personale assunto in precedenza che abbia scelto il passaggio al regime del TFR, perseguirebbe l'obiettivo di garantire la parità di trattamento contrattuale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

1.2.- In punto di rilevanza, il rimettente evidenzia che la domanda dei ricorrenti, «pubblici dipendenti assunti dopo il 31.12.2000 e, quindi, *ex lege* in regime di TFR», dovrebbe essere respinta, in quanto la fonte secondaria, in attuazione dell'obiettivo indicato dall'art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998, non avrebbe potuto che imporre un'equivalente riduzione della retribuzione lorda.


1.3.- In merito alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, il rimettente osserva che l'assetto delineato dal legislatore contrasta con gli artt. 3 e 36 Cost., in quanto impone il «vincolo dell'invarianza della retribuzione netta ai dipendenti pubblici passati al regime del TFR dal precedente regime dell'IBU o del TFS» e conserva di fatto la «trattenuta a titolo di rivalsa ex art. 37 del d.p.r. n. 1032 del 1973 e quella a titolo di sostituto di imposta, per il contributo di cui all'art. 11 della l. n. 152» del 1968, «pur in mancanza del conseguente beneficio previdenziale».

Ad avviso del rimettente, il «corretto punto di partenza per verificare se vi sia o meno la parità dei trattamenti retributivi tra lavoratori che svolgano analoghe mansioni» dovrebbe essere la retribuzione lorda, e non già quella netta, effettivamente ricevuta in pagamento e assoggettata a disparate trattenute di natura fiscale e contributiva.

Il giudice *a quo*, poste tali premesse, denuncia un'arbitraria disparità di trattamento «tra i lavoratori dipendenti dello Stato e degli Enti Locali in regime di IBU o TFS ed i dipendenti delle medesime amministrazioni in regime di TFR in quanto ai primi è riconosciuto un trattamento retributivo più elevato rispetto ai secondi». In particolare, i primi beneficerebbero di un trattamento più elevato, limitatamente a «una somma pari al 2,5% sull'80% della base contributiva di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 o pari all'ammontare del contributo di cui all'art. 11 della legge n. 152 del 1968».

Senza la riduzione disposta *ex lege*, «i lavoratori dipendenti in regime di TFR», oramai dispensati dall'obbligo di contribuire al finanziamento dell'indennità di buonuscita o del trattamento di fine servizio ad essi non più spettante, avrebbero percepito una retribuzione lorda più elevata. Del più favorevole trattamento così riconosciuto non avrebbero potuto dolersi «i dipendenti rimasti sotto il regime dell'IBU o del TFS», in quanto avrebbero potuto optare per il passaggio al «regime del TFR».

Il rimettente assume, inoltre, che «la riduzione dei trattamenti retributivi dei dipendenti in regime di TFR» sia lesiva dell'art. 36 Cost., che tutela «proporzionalità e sufficienza dei trattamenti retributivi dei lavoratori in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato». Invero, la riduzione prevista dalla disposizione censurata collocherebbe la retribuzione dei dipendenti in regime di TFR «al di sotto della soglia della retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva con riferimento a determinate tipologie di prestazioni lavorative» e così determinerebbe il riconoscimento di retribuzioni inferiori rispetto a quelle minime stabilite dalle parti collettive.



A sostegno dell'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, il rimettente richiama, per l'identità di *ratio*, la sentenza n. 223 del 2012 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui non escludeva la rivalsa dell'art. 37 del d.P.R. n. 1032 del 1973 a carico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ancora in regime di TFS, che si vedevano computare i trattamenti di fine servizio, con effetto sulle anzianità contributive decorrenti dal 1° gennaio 2011, secondo l'art. 2120 cod. civ.

2.- Nel giudizio di cui al reg. ord. n. 126 del 2017 si è costituita, con atto depositato il 16 ottobre 2017, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale Umbria (ARPA Umbria) e ha chiesto di dichiarare la manifesta inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Perugia.

In linea preliminare, l'ARPA Umbria imputa al rimettente di avere travisato la normativa di riferimento, che alla riduzione della retribuzione lorda accompagna un recupero ai fini previdenziali e del trattamento di fine rapporto.

Nel merito, osserva che la disposizione censurata si riconnette al graduale percorso di transizione dal regime di trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto (menziona la sentenza n. 244 del 2014) e si prefigge di salvaguardare il principio dell'invarianza della retribuzione netta, «quale garanzia della medesima capacità economica per tutti i dipendenti, a prescindere dalla tipologia di trattamento loro spettante al termine del rapporto lavorativo» e di evitare disparità di trattamento tra dipendenti in regime di TFR e dipendenti in regime TFS e IBU. Difatti, senza la riduzione censurata dal rimettente, i lavoratori in regime di TFR godrebbero di una retribuzione netta più alta, con conseguente violazione del principio di invarianza del trattamento retributivo.

Inoltre, allo scopo di scongiurare possibili pregiudizi ai dipendenti in regime di TFR, la fonte secondaria prescriverebbe un recupero in misura pari alla riduzione, attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul TFR.

3.- Nel giudizio di cui al reg. ord. n. 126 del 2017 si è costituito, con atto depositato il 16 ottobre 2017, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ha chiesto di dichiarare inammissibile o comunque infondata la questione di legittimità costituzionale.

L'INPS ha eccepito, in linea preliminare, l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per incompleta ricostruzione del quadro normativo. La disposizione censurata, difatti, si limiterebbe a riprodurre il disposto dell'art. 2, comma 6, della legge n. 335 del 1995, che già aveva demandato alla contrattazione collettiva la definizione delle relative modalità di attuazione, con peculiare riguardo agli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva. Una eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione censurata non travolgerebbe, pertanto, la decurtazione della retribuzione lorda delle parti ricorrenti, che troverebbe il suo fondamento in una disposizione previdente, che non è stata sottoposta al vaglio di costituzionalità.

Nel merito, la questione non sarebbe fondata.

La disciplina sottoposta allo scrutinio di questa Corte non confliggerebbe con i parametri costituzionali evocati dal rimettente, in quanto, senza la disposizione censurata, si sarebbero riscontrati un aumento della retribuzione lorda ai fini fiscali e un aumento della retribuzione netta, in contrasto con il principio di parità di trattamento economico dei dipendenti con la stessa retribuzione complessiva.

La decurtazione della retribuzione lorda ai fini fiscali si prefiggerebbe di evitare disparità di trattamento tra lavoratori in regime di TFS e lavoratori in regime di TFR, che presentino la stessa «situazione lavorativa e retributiva complessiva». Peraltro, il regime TFR si rivelerebbe più vantaggioso rispetto al regime TFS, in quanto il trattamento di fine rapporto si incrementerebbe con un tasso superiore all'inflazione e su base composta e la decurtazione della retribuzione lorda sarebbe poi recuperata in aumento ai fini previdenziali.

Il meccanismo individuato dal legislatore si rivelerebbe indispensabile allo scopo di «graduare gli oneri del passaggio dal regime di TFS a quello di TFR», evitando l'impiego di «notevoli risorse aggiuntive».

Non sarebbe pertinente, poi, il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, in quanto l'odierna questione di legittimità costituzionale non riguarderebbe la trattenuta previdenziale prevista dall'art. 11 della legge n. 152 del 1968 o dall'art. 37 del d.P.R. n. 1032 del 1973, ma la diversa decurtazione della retribuzione dei lavoratori in regime di TFR.

3.1.- Nei giudizi di cui al reg. ord. n. 125 e n. 127 del 2017, l'INPS è intervenuto, con atti depositati il 16 ottobre 2017, e ha chiesto di dichiarare ammissibile l'intervento e di dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile o, in subordine, «del tutto infondata».



L'INPS, in linea preliminare, afferma di non essere parte nei giudizi a quibus e, tuttavia, di essere titolare di «un interesse qualificato e concreto ad intervenire», in quanto è succeduto all'Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) in ogni rapporto attivo e passivo, anche con riguardo alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto dei dipendenti del comparto statale e locale delle pubbliche amministrazioni.

A sostegno dell'ammissibilità dell'intervento, l'INPS evidenzia che la questione di legittimità costituzionale riguarda il meccanismo di finanziamento del TFR nel comparto pubblico, prestazione rientrante nelle sue competenze, e che il datore di lavoro pubblico dei ricorrenti ha chiesto, in caso di accoglimento del ricorso, la restituzione degli importi già versati all'INPS. Pertanto, l'esito della questione di legittimità costituzionale inciderebbe direttamente sulla posizione dell'ente previdenziale.

Quanto al merito, l'INPS, negli atti di intervento, ha ribadito gli argomenti illustrati nella memoria di costituzione depositata nel giudizio di cui al reg. ord. n. 126 del 2017.

4.- In tutti e tre i giudizi, è intervenuto, con atto depositato il 17 ottobre 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale.

La decurtazione della retribuzione del personale in regime di TFR non si atterrebbe come un contributo previdenziale obbligatorio, ma sarebbe l'unico strumento, di valenza eminentemente perequativa, atto a evitare un indebito vantaggio per il personale in regime di TFR e a garantire il principio dell'invarianza della retribuzione, riconducendo a eguaglianza i regimi retributivi e contributivi e scongiurando nuovi oneri a carico del bilancio statale.

Senza la decurtazione indicata, difatti, si determinerebbe un aumento della retribuzione lorda ai fini fiscali e, in pari tempo, della retribuzione netta e si produrrebbe «una disparità di trattamento economico fra dipendenti aventi la stessa retribuzione complessiva», in contrasto con il principio di parità di trattamento contrattuale e retributivo dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni che svolgano eguali mansioni (art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»).

Inoltre, la decurtazione sarebbe recuperata in virtù di un incremento figurativo ai fini previdenziali e del calcolo del trattamento di fine rapporto, meccanismo correttivo finalizzato a evitare pregiudizi ai dipendenti in regime di TFR.

Quanto alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, richiamata a sostegno delle censure, riguarderebbe i dipendenti in regime di TFS e non già i dipendenti in regime di TFR, che, al contrario, godrebbero di un vantaggio indebito se fosse abolita la trattenuta nei termini auspicati dal rimettente.

4.1.- Il 18 settembre 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memorie illustrative, per confermare le conclusioni già formulate.


L'interveniente ha ribadito che la decurtazione in esame non solo è preordinata a tutelare il principio dell'invarianza della retribuzione, garantendo che la retribuzione dei dipendenti in regime di TFR e di TFS sia «identica a parità di mansioni e anzianità», ma è anche recuperata attraverso un incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto. Il principio di invarianza della retribuzione, lungi dall'essere in contrasto con l'art. 36 Cost., ne rappresenterebbe la puntuale attuazione.

Da ultimo, l'Avvocatura generale dello Stato ha posto in risalto il considerevole impatto economico di una pronuncia di accoglimento, che implicherebbe un costo annuo di seicento milioni di euro, via via crescente nella misura del 6 per cento annuo, in ragione del progressivo aumento della quota di personale in regime di TFR.

Quanto all'incidenza della restituzione degli importi già versati, l'importo ammonterebbe a 3,5 miliardi di euro, considerando la vigenza del termine di prescrizione decennale per le azioni di ripetizione di indebito.

L'accoglimento della questione di legittimità costituzionale determinerebbe dunque, in contrasto con «il principio del pareggio tra entrate e uscite di bilancio», «effetti finanziari negativi di rilevante entità, suscettibili di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica».

5.- All'udienza pubblica del 9 ottobre 2018, le parti del giudizio di cui al reg. ord. n. 126 del 2017 hanno ribadito le conclusioni illustrate negli scritti difensivi.



Considerato in diritto

1.- Il Tribunale ordinario di Perugia, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), che disciplina il passaggio dei lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni dal trattamento di fine servizio (TFS) al trattamento di fine rapporto (TFR) e, in tale contesto, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di «definire, ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto».

Nell'attuare le previsioni indicate, il d.P.C.m. 20 dicembre 1999 (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti) ha soppresso, per i dipendenti che transitano al regime del TFR, la trattenuta a carico dei lavoratori, destinata a finanziare le pregresse forme di trattamento di fine servizio e prevista dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), e dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali).

Allo scopo di «assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali», il decreto citato ha disposto la riduzione della retribuzione lorda, «in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso».

Il rimettente ravvisa, nell'assetto delineato dalla disposizione censurata e poi specificato dalla fonte secondaria, in linea con le vincolanti indicazioni della legge, un contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Il giudice *a quo* muove dall'assunto che «la retribuzione dei lavoratori non può essere considerata quella netta effettivamente ricevuta in pagamento essendo, tale retribuzione effettiva, la risultante di una serie di trattenute di natura fiscale e contributiva operate sul trattamento ipoteticamente spettante, trattenute che, a loro volta, sono correlate a specifici obblighi che gravano su tutti o soltanto parte dei lavoratori dipendenti (pubblici e privati)». Si dovrebbe dunque scegliere come «corretto punto di partenza» la retribuzione lorda, e non quella effettivamente ricevuta in pagamento dal lavoratore.

Sulla scorta di tali premesse, il rimettente denuncia «una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori dipendenti dello Stato e degli Enti Locali» in regime di indennità di buonuscita o di trattamento di fine servizio e i dipendenti delle medesime amministrazioni in regime di trattamento di fine rapporto. La legge, difatti, riconoscerebbe ai primi «un trattamento retributivo più elevato» e disporrebbe, a danno dei secondi, una irragionevole riduzione della retribuzione lorda, in misura pari all'ammontare del soppresso contributo previdenziale obbligatorio.

La disciplina in esame sarebbe lesiva anche dell'art. 36 Cost., norma «posta a presidio della proporzionalità e sufficienza dei trattamenti retributivi dei lavoratori in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato». La decurtazione della retribuzione lorda, nel collocare «la retribuzione di tale categoria di dipendenti pubblici al di sotto della soglia della retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva con riferimento a determinate tipologie di prestazioni», implicherebbe, per i dipendenti pubblici in regime di TFR, l'attribuzione di «trattamenti retributivi inferiori rispetto a quelli minimi previsti dalle parti collettive».

2.- I giudizi, che hanno ad oggetto la medesima questione, devono essere riuniti e definiti con un'unica pronuncia.

3.- Si deve osservare, preliminarmente, che l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) si è costituito nel giudizio di cui al reg. ord. n. 126 del 2017 e ha spiegato intervento nei giudizi di cui al reg. ord. n. 125 e n. 127 del 2017.


L'intervento è ammissibile.

L'INPS, chiamato a erogare i trattamenti di fine rapporto di cui si discute nei giudizi a quibus, vanta un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e suscettibile, pertanto, di essere inciso dall'esito del processo principale.

Tale interesse è avvalorato anche dal fatto che i datori di lavoro pubblici, nell'ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti, conseguente all'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione censurata, si riservano di chiedere in un successivo giudizio la restituzione delle somme versate all'INPS.

Deve essere dunque confermato l'orientamento già espresso da questa Corte, nel dichiarare ammissibile l'intervento dell'INPS, nella qualità di ente erogatore dei trattamenti di fine rapporto oggetto di controversia nel giudizio principale (ordinanza dibattimentale letta all'udienza pubblica del 4 ottobre 2016 e allegata alla sentenza n. 240 del 2016 e ordinanza dibattimentale letta all'udienza pubblica del 7 ottobre 2014 e allegata alla sentenza n. 244 del 2014).

4.- L'INPS, sia nell'atto di costituzione che negli atti di intervento, ha eccepito l'inammissibilità della questione in ragione dell'incompleta ricostruzione del quadro normativo.



L'INPS soggiunge che il rimettente non ha sottoposto al vaglio di questa Corte l'art. 2, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), idoneo a giustificare la contestata riduzione della retribuzione lorda, anche senza le specificazioni racchiuse nella disposizione censurata.

L'Agenzia regionale per la protezione ambientale Umbria (ARPA Umbria), costituitasi nel giudizio di cui al reg. ord. n. 126 del 2017, dal canto suo, lamenta che il rimettente abbia travisato il quadro normativo di riferimento e abbia trascurato di rilevare che alla riduzione della retribuzione lorda fa riscontro un recupero ai fini previdenziali e del trattamento di fine rapporto.

Le eccezioni, che possono essere esaminate congiuntamente, in quanto investono profili in larga parte connessi, non sono fondate.

Il giudice *a quo* ha diffusamente ricostruito le particolarità della disciplina in esame e ha dato conto anche dell'art. 2, comma 6, della legge n. 335 del 1995, che segna l'avvio di un complesso percorso evolutivo della normativa in materia.

Le censure si appuntano sull'art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998, sul presupposto che tale disposizione, nel dare nuovo impulso al processo di transizione dal regime del TFS a quello del TFR e, in particolare, nell'enunciare il principio di invarianza della retribuzione netta, sia lesiva degli artt. 3 e 36 Cost. Contro tale principio, in tutte le sue implicazioni, definite in modo coerente dalla fonte secondaria, si indirizzano le censure proposte.

La premessa ermeneutica dalla quale muove il dubbio di costituzionalità non è *prima facie* implausibile e si fonda su un'approfondita ricognizione delle diverse discipline e, in particolare, della disposizione sospettata di illegittimità costituzionale, che, nel sancire il citato principio di invarianza, ha portata innovativa rispetto all'art. 2, comma 6, della legge n. 335 del 1995.

Quanto al dedotto travisamento del quadro normativo, le argomentazioni di ARPA Umbria, pur evocando il profilo preliminare dell'ammissibilità, attengono al merito della questione e sottendono una diversa valutazione della disciplina scrutinata.

5.- Nel merito, la questione non è fondata.

6.- La disposizione censurata si colloca nella complessa transizione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni «da un regime di diritto pubblico ad un regime di diritto privato» (sentenza n. 244 del 2014, punto 7.1. del Considerato in diritto).

Il legislatore, nel prudente esercizio della sua discrezionalità, ha scandito la descritta transizione secondo un percorso graduale, che investe anche la disciplina delle indennità di fine rapporto spettanti ai dipendenti pubblici, progressivamente ricondotte all'unitaria matrice civilistica del trattamento di fine rapporto (art. 2120 del codice civile).

È in tale gradualità che si inquadra la coesistenza del regime del trattamento di fine servizio con il regime del trattamento di fine rapporto, applicato, anche in virtù delle innovazioni recate dal d.P.C.m. 2 marzo 2001 (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi dei pubblici dipendenti), a coloro che abbiano aderito alla previdenza complementare in base all'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), o siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 o con contratto a tempo determinato, per i periodi di lavoro successivi al 30 maggio 2000.

Alla gradualità, che contraddistingue l'avvicinarsi dei due regimi delle indennità di fine rapporto dei dipendenti pubblici (sentenza n. 244 del 2014, punto 7.1. del Considerato in diritto), si affianca il ruolo di primaria importanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative che il 29 luglio 1999 hanno stipulato con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) un accordo quadro nazionale successivamente recepito dal d.P.C.m. 20 dicembre 1999.

Nella sede negoziale, nell'alveo delle indicazioni offerte dall'art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998, sono state definite le misure atte a salvaguardare il principio dell'invarianza della retribuzione netta e a contemperare la tutela dei diritti retributivi e previdenziali dei lavoratori pubblici con la salvaguardia della sostenibilità del sistema complessivamente considerato.

7.- Inquadrata nelle coordinate di un articolato percorso evolutivo, mediato anche dall'autonomia collettiva, la disciplina in esame si sottrae alle censure del rimettente.

7.1.- Per i dipendenti che transitano al regime del TFR, il superamento delle forme previdenti delle indennità di fine rapporto ha determinato l'eliminazione della trattenuta a carico del lavoratore, originariamente destinata a finanziarle, secondo le modalità tratteggiate dall'art. 37 del d.P.R. n. 1032 del 1973, per l'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, e dall'art. 11 della legge n. 152 del 1968, per l'indennità premio di servizio dei dipendenti degli enti locali.

La soppressione della trattenuta a carico del lavoratore concorre a differenziare la fattispecie sottoposta all'odierno sindacato di questa Corte rispetto a quella scrutinata nella sentenza n. 223 del 2012, richiamata dal rimettente a sostegno delle censure, pur nella consapevolezza della diversità delle situazioni poste a raffronto.



Questa Corte era chiamata allora a sindacare la legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, che statuiva l'applicazione delle regole di computo del TFR, a decorrere dal 1° gennaio 2011, per le anzianità contributive dei trattamenti di fine servizio dei lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in regime di TFS.

La disposizione citata non escludeva che sul lavoratore continuasse a gravare la rivalsa del 2,50 per cento prevista dall'art. 37 del d.P.R. n. 1032 del 1973 ed è su tale aspetto che si incentra la declaratoria di illegittimità costituzionale.

Questa Corte, a tale riguardo, ha argomentato che la rivalsa, pur giustificata «a fronte di un miglior trattamento di fine rapporto» e di un accantonamento determinato su una base di computo inferiore, pari all'80 per cento della retribuzione, si rivelava priva di ogni apprezzabile ragion d'essere nel diverso sistema del TFR dei dipendenti pubblici, che peraltro contempla una percentuale di accantonamento applicata «sull'intera retribuzione» (sentenza n. 223 del 2012, punto 14. del Considerato in diritto).

Il permanere della trattenuta a carico del dipendente era il frutto della commistione della disciplina del TFS, nel suo tratto caratteristico della rivalsa, con l'eterogenea regolamentazione del TFR e così determinava «una diminuzione della retribuzione e, nel contempo, la diminuzione della quantità di TFR maturata nel tempo» (sentenza n. 223 del 2012, punto 14. del Considerato in diritto), con un trattamento deteriore dei lavoratori pubblici in regime di TFR rispetto ai lavoratori privati, esentati da ogni rivalsa.

Con l'art. 1, comma 98, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il legislatore, al fine di attuare la sentenza di questa Corte, ha poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010 e ha così ripristinato, per i lavoratori interessati dalle disposizioni del citato decreto-legge, il regime del trattamento di fine servizio e la trattenuta prevista dall'art. 37 del d.P.R. n. 1032 del 1973.

7.2.- La disposizione oggi sottoposta allo scrutinio di questa Corte si iscrive in un differente contesto e risponde a diverse esigenze.

L'art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998, così come specificato dalla fonte negoziale prima e successivamente dalla normativa secondaria, riguarda il personale che è sin dall'origine assoggettato al regime del TFR, e non già, come nella fattispecie scrutinata nella sentenza n. 223 del 2012, il personale ancora sottoposto al regime del TFS.

È poi dirimente la circostanza che, nel caso di specie, non venga in rilievo una rivalsa a carico del lavoratore. Per espressa previsione della fonte secondaria (art. 1, comma 2, del d.P.C.m. 20 dicembre 1999), le trattenute disciplinate dall'art. 37 del d.P.R. n. 1032 del 1973 e dall'art. 11 della legge n. 152 del 1968 cessano di gravare sui lavoratori che transitano al regime del TFR.

Differente, anche perché ispirato a diverse finalità, è il meccanismo della riduzione della retribuzione lorda, applicato in misura pari all'ammontare del contributo soppresso.

Tale riduzione, preordinata a contenere gli oneri finanziari connessi alla progressiva introduzione del regime del TFR, risponde all'esigenza di apportare gli indispensabili adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale che transita al regime del TFR, così da salvaguardare l'invarianza della retribuzione netta prescritta dalla fonte primaria.

È lo stesso rimettente a riconoscere che, posto il principio dell'invarianza della retribuzione netta, la decurtazione della retribuzione lorda in misura pari all'ammontare del contributo soppresso si configura come scelta obbligata, nei termini recepiti nel d.P.C.m. 20 dicembre 1999.

Tale riduzione è l'approdo di un percorso negoziale volto a salvaguardare la parità di trattamento retributivo dei dipendenti che abbiano il medesimo inquadramento e svolgano le medesime mansioni, in armonia con il principio di parità di trattamento contrattuale dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, oggi sancito dall'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Detto principio impone che, a parità di inquadramento e di mansioni, corrisponda la medesima retribuzione e che il trattamento retributivo non muti in ragione di un dato accidentale, quale è l'applicazione del regime del TFR o del TFS.

Un sistema così congegnato, che persegue un obiettivo di razionalizzazione e di tendenziale allineamento delle retribuzioni, a prescindere dal regime applicabile all'indennità di fine rapporto, non svincola neppure il ruolo cruciale della contrattazione collettiva che, nell'ambito del lavoro pubblico (sentenza di questa Corte n. 178 del 2015, punto 17. del Considerato in diritto), è chiamata a garantire efficace tutela ai principi di rango costituzionale della parità di trattamento (art. 3 Cost.), della proporzionalità della retribuzione (art. 36 Cost.) e del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), in un'ottica di razionale impiego delle risorse pubbliche.



Si deve poi considerare che la riduzione della retribuzione lorda è compensata da un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e del trattamento di fine rapporto, che neutralizza i possibili effetti pregiudizievoli, su tale versante, della decurtazione operata.

Anche da questo punto di vista la disposizione oggi censurata si discosta dalla disciplina del d.l. n. 78 del 2010, dichiarata costituzionalmente illegittima in quanto si risolveva in una riduzione del TFR maturato.

8.- Quanto alla denunciata discriminazione dei lavoratori beneficiari del TFR, si deve osservare che l'eterogeneità della struttura, della base di calcolo e della disciplina dei regimi del TFR e del TFS, confermata anche dal laborioso processo di armonizzazione e dalla necessaria gradualità che lo ha governato, preclude la valutazione comparativa sollecitata dal rimettente. Non sussiste, pertanto, la violazione dell'art. 3 Cost., prospettata dal rimettente.

L'auspicata equiparazione tra lavoratori in regime di TFR e lavoratori in regime di TFS, nei termini adombrati dal giudice *a quo*, non potrebbe che alterare il punto di equilibrio individuato dal legislatore e dalle parti negoziali, secondo un bilanciamento non irragionevole, e determinare, per ammissione dello stesso rimettente, una diversa sperequazione, che avvantaggerebbe i lavoratori in regime di TFR, destinati a beneficiare di un più cospicuo trattamento retributivo rispetto ai lavoratori in TFS.

Il principio dell'invarianza della retribuzione netta, con i meccanismi perequativi tratteggiati in sede negoziale, mira proprio a garantire la parità di trattamento, nell'ambito di un disegno graduale di armonizzazione, e non contrasta, pertanto, con il principio di eguaglianza invocato dal rimettente.

8.1.- Non si ravvisa neppure la violazione del diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato (art. 36 Cost.).

Per costante insegnamento di questa Corte, la sufficienza e la proporzionalità della retribuzione devono essere valutate avendo riguardo al trattamento complessivo e non a una singola sua componente, quale è l'importo del contributo previdenziale soppresso (fra le molte, sentenze n. 96 del 2016, punto 4. del Considerato in diritto, e n. 178 del 2015, punto 14.1. del Considerato in diritto).

Alla stregua di tale valutazione onnicomprensiva, i canoni della sufficienza e della proporzionalità non possono dirsi violati.

La disciplina censurata, per un verso, lascia inalterata la retribuzione netta, senza incidere sull'importo effettivamente percepito dal lavoratore, e, per altro verso, si ripromette di salvaguardare la parità di trattamento contrattuale e retributivo, nel perimetro tracciato dalla contrattazione collettiva e dalla necessaria verifica della compatibilità con le risorse disponibili. Tale principio di parità di trattamento si pone a ineludibile presidio dello stesso diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata, invocato dal rimettente.


PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara ammissibili gli interventi spiegati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nei giudizi di cui al registro ordinanze n. 125 e n. 127 del 2017;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*), sollevata dal Tribunale ordinario di Perugia, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.



Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, *Presidente*

Silvana SCIARRA, *Redattore*

Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

T_180213

N. 214

Ordinanza 10 ottobre - 22 novembre 2018

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Misure cautelari - Ordinanza emessa dal giudice competente motivata per *relationem* al precedente provvedimento cautelare emesso dal giudice incompetente.

– Codice di procedura penale, artt. 27 e 292, comma 2, lettera c).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 292, comma 2, lettera c), del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Brescia, nel procedimento penale a carico di A. M. con ordinanza dell'8 febbraio 2017, iscritta al n. 104 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2017.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2018 il Giudice relatore Francesco Viganò.



Ritenuto che il Tribunale ordinario di Brescia, terza sezione penale e del riesame, con ordinanza dell'8 febbraio 2017, ha sollevato, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 25, primo comma, e 111, sesto comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 292, comma 2, lettera c), del codice di procedura penale, nella parte in cui consentono «al giudice competente di “motivare facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente, su tutti i presupposti per la adozione del titolo restrittivo”»;

che il giudice rimettente premette di avere, con precedente provvedimento, annullato, in accoglimento della richiesta di riesame formulata ex art. 309 cod. proc. pen., l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bergamo in data 25 giugno 2016 nei confronti di A. M., indagato per furto aggravato in abitazione, possesso di segni distintivi contraffatti ed associazione per delinquere;

che, infatti, il GIP del Tribunale ordinario di Bergamo, nel rinnovare, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., nel termine di venti giorni l'ordinanza custodiale adottata dal giudice dichiaratosi incompetente, aveva riprodotto in toto, senza aggiungere valutazioni proprie, le motivazioni dell'ordinanza adottata in data 8 giugno 2016 dal GIP del Tribunale ordinario di Pavia;

che, secondo il Tribunale rimettente, la motivazione meramente per relationem così posta in essere violava il requisito della autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari prescritto, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, dall'art. 292, comma 2, lettera c), cod. proc. pen., così come riformulato dall'art. 8, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità);

che il pubblico ministero presso il Tribunale di Bergamo aveva, tuttavia, impugnato in sede di legittimità tale ordinanza, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità;

che la Corte di cassazione, sezione quarta penale, con la sentenza 29 novembre 2016, n. 55272, aveva annullato l'ordinanza in questione, rinviando al Tribunale del riesame di Brescia per un nuovo esame della regiudicanda cautelare;

che la Corte di cassazione aveva, infatti, rilevato che nella ordinanza del GIP del Tribunale di Bergamo erano presenti elementi di fatto ulteriori rispetto a quelli indicati nella motivazione della ordinanza del GIP del Tribunale di Pavia, pur contestualmente richiamata, e, pertanto, non vi era stata alcuna violazione del requisito della autonoma valutazione;

che, peraltro, la Corte di cassazione aveva affermato che, in caso di rinnovazione dell'ordinanza cautelare adottata da giudice dichiaratosi incompetente, «nulla impedisce [...] al giudice competente di motivare per relationem con riferimento all'ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente» e ciò «sia in ragione dei tempi brevissimi di emissione del provvedimento da parte del giudice competente, sia in funzione della stessa natura del provvedimento emesso dal giudice incompetente, pur sempre giudice terzo rispetto alla richiesta del pubblico ministero»;

che la Corte di cassazione, richiamando pronunce di analogo tenore, emesse anche in seguito alla interpolazione del testo dell'art. 292 cod. proc. pen., aveva, pertanto, concluso che «non è affetto da nullità il provvedimento che riproduce sostanzialmente l'ordinanza emessa dal giudice territorialmente incompetente, qualora la motivazione di quest'ultimo risulti congrua rispetto all'iter logico seguito per pervenire alla decisione adottata»;

che, tuttavia, ad avviso del Tribunale rimettente, ancorché nella ordinanza adottata all'esito del procedimento di riesame fosse stata ravvisata la carenza della autonoma valutazione della motivazione adottata dal GIP del Tribunale di Bergamo in punto sia di gravi indizi di colpevolezza sia di esigenze cautelari, la Corte di cassazione aveva limitato il proprio esame esclusivamente ai gravi indizi di colpevolezza;

che la Corte di legittimità non avrebbe, dunque, delibato la questione della nullità del titolo cautelare sotto il profilo delle esigenze cautelari, in quanto gli elementi fattuali indicati come dimostrativi dell'esercizio di un ulteriore vaglio critico da parte del GIP del Tribunale di Bergamo rispetto a quello del giudice dichiaratosi incompetente attenevano esclusivamente alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza;

che, pertanto, la delibazione solo parziale da parte della Corte di cassazione della motivazione della ordinanza adottata dal GIP del Tribunale di Bergamo rendeva, secondo il Tribunale rimettente, «tuttora aperto, in fatto, il profilo della presenza o meno del requisito dell'autonoma valutazione sul ritenuto pericolo di recidiva»;



che ove, tuttavia, tale sindacato residuale sulla questione di nullità fosse stato condotto dal tribunale del riesame nel giudizio di rinvio secondo il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in sede di annullamento e vincolante in sede di rinvio ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., la conclusione necessitata sarebbe stata la declaratoria della validità del provvedimento impugnato, che avrebbe di seguito condotto all'esame del merito della regiudicanda cautelare;

che, tuttavia, secondo il Tribunale di Brescia, tale principio di diritto, sebbene consolidato in giurisprudenza, si pone in radicale contrasto con plurimi parametri costituzionali e, segnatamente, con gli artt. 13, secondo comma, 25, primo comma, e 111, sesto comma, Cost.;

che, infatti, laddove si ritenesse legittima «un'esposizione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari integralmente riproduttiva» di quella contenuta nel provvedimento cautelare «assunto da giudice incompetente», la riserva di legge prevista dall'art. 13, secondo comma, Cost. assumerebbe una ampiezza tale da risolversi in una integrale delega all'interprete della tipizzazione dei modi di restrizione della libertà personale, che spetta, invece, solo al legislatore ordinario;

che, inoltre, il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione concreta secondo il Tribunale rimettente una violazione dell'obbligo di motivazione, sancito dagli artt. 13, secondo comma, e 111, sesto comma, Cost., in quanto la motivazione che rinvia in modo integrale ed esclusivo al contenuto dell'atto di un diverso giudice non esplicita quel percorso argomentativo adeguato, specifico e puntuale, necessario a fini di verifica dei presupposti normativi essenziali per disporre la restrizione della libertà personale;

che, da ultimo, il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio contrasterebbe anche con il combinato disposto degli artt. 25, primo comma, e 111, sesto comma, Cost., in quanto vanifica anche i contenuti essenziali della funzione di garanzia del giudice naturale, che in tal caso limiterebbe il proprio compito a trasporre le valutazioni e le conclusioni adottate da un organo, pur sempre giurisdizionale, ma non competente;

che, con atto depositato in data 12 settembre 2017, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza o, comunque, infondate;

che infatti, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale rimettente, le norme censurate non dovevano più essere applicate nel giudizio di rinvio, in quanto la Corte di cassazione si era già pronunciata definitivamente in ordine alla insussistenza della carenza di autonoma valutazione, escludendo che l'ordinanza impugnata fosse viziata.


Considerato che il Tribunale ordinario di Brescia, terza sezione penale e del riesame, dubita, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 25, primo comma, e 111, sesto comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 27 e 292, comma 2, lettera c), del codice di procedura penale, nell'interpretazione fornita dalla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione e, segnatamente, nella parte in cui «consentono al giudice competente di “motivare facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente, su tutti i presupposti per la adozione del titolo restrittivo”»;

che, tuttavia, come esattamente rilevato dall'Avvocatura generale dello Stato, il Tribunale del riesame rimettente, quale giudice di rinvio, non deve più fare applicazione delle disposizioni censurate, avendo la Corte di cassazione ormai escluso in via definitiva la nullità dell'ordinanza cautelare per difetto dell'autonoma valutazione nella motivazione;

che, infatti, la Corte di cassazione ha risolto la questione preliminare di nullità della ordinanza cautelare sottoposta alla propria cognizione, escludendo la violazione dell'art. 292, comma 2, lettera c), cod. proc. pen., ed ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale del riesame di Brescia, «che stavolta, tenuto conto della motivazione del primo giudice e degli atti processuali allegati, dovrà entrare nel merito della vicenda cautelare oggetto di impugnazione»;

che il riferimento espresso, operato dalla corte di legittimità, alla restituzione degli atti al Tribunale di Brescia per la trattazione del merito della regiudicanda cautelare rende, pertanto, manifesto che non residua più alcun sindacato in capo al giudice rimettente sulla violazione o meno del canone dell'autonoma motivazione della ordinanza impugnata, neppure in punto di esigenze cautelari;

che per tale ragione il Tribunale rimettente non è più chiamato a fare applicazione delle disposizioni censurate, con conseguente irrilevanza nel giudizio *a quo* delle questioni di legittimità costituzionale prospettate; che, anche a non voler considerare il suddetto decisivo rilievo, le questioni sollevate dal Tribunale del riesame di Brescia si risolvono comunque nell'inammissibile richiesta alla Corte costituzionale di operare una sorta di “revisione in grado ulteriore” della sentenza della Corte di cassazione che ha dato origine al giudizio *a quo*, e cioè di svolgere un ruolo di giudice dell'impugnazione, che ovviamente non le compete (sentenze n. 270 del 2014 e n. 294 del 1995);



che, infatti, le censure proposte dal rimettente si risolvono, «in pratica, nella rivendicazione di un sindacato del giudice del rinvio su (presunti) errores in iudicando ed in procedendo della Corte di cassazione: sindacato da ritenere peraltro incompatibile con il sistema delle impugnazioni, anche nel suo “volto costituzionale”» (ordinanze n. 149 del 2013 e n. 501 del 2000; nello stesso senso, sentenze n. 224 del 1996, n. 294 del 1995, n. 21 del 1982, n. 50 del 1970; ordinanza n. 11 del 1999);

che, per tali ragioni, le questioni proposte risultano manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 292, comma 2, lettera c), del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 25, primo comma, e 111, sesto comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, *Presidente*

Francesco VIGANÒ, *Redattore*

Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

T_180214

N. 215

Sentenza 9 ottobre - 26 novembre 2018

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.


Ambiente – Gestione dei rifiuti – Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Procedimento di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti – Criteri di localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in prossimità di un'opera di captazione di acque destinate al consumo umano – Inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dall'autorizzazione unica.

- Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), artt. 13, 15, comma 4, e 23.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;



Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13, 15, comma 4, e 23 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 22 dicembre 2017, depositato in cancelleria il 29 dicembre 2017, iscritto al n. 92 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 2018 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;

uditi l'avvocato dello Stato Francesca Morici per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in via principale, degli articoli 13, 15, comma 4, e 23 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli articoli 13, 94 e 208, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).


Nel ricorso si afferma che con le disposizioni indicate la Regione autonoma avrebbe ecceduto dalle proprie attribuzioni, invadendo la competenza legislativa statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina della gestione dei rifiuti è riconducibile alla suddetta competenza esclusiva, deponendo in tal senso numerose pronunce della Corte costituzionale; inoltre, nel ricorso si afferma che le disposizioni regionali impugnate violerebbero anche l'art. 4 dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia, non essendo in esso rinvenibile alcuna competenza in materia.

Ciò premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna innanzi tutto l'art. 13 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, rubricato «Formazione e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti».

Al riguardo, afferma che il procedimento di approvazione del Piano non sarebbe coerente con le disposizioni del Titolo II della Parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 (da ora, anche: cod. ambiente), in quanto non include, all'interno del procedimento, tutte le necessarie e simultanee fasi della procedura di valutazione ambientale strategica (d'ora in avanti: VAS) previste dalla normativa statale e comunitaria in materia. In particolare, sebbene la disposizione censurata faccia riferimento al d.lgs. n. 152 del 2006, essa però escluderebbe la fase di valutazione e di consultazione preliminare di cui all'art. 13, comma 1, del cod. ambiente. Tale mancata previsione determina che, nella fase istruttoria preliminare all'adozione del provvedimento, non viene predisposto un documento di Piano, in versione preliminare, né il corrispondente «rapporto preliminare» di VAS, con la conseguenza che non vengono effettuate le necessarie valutazioni cosiddette di scoping.

È poi impugnato l'art. 15, comma 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, rubricato «Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti».

Il ricorrente osserva che, in base a tale norma, l'insediamento di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in prossimità di un'opera di captazione di acque destinate al consumo umano, è subordinato al solo rispetto di una distanza superiore a tremila metri, applicabile in modo uniforme in tutto il territorio regionale. Si tratterebbe di una norma non coerente con le disposizioni sulle aree di salvaguardia di cui all'art. 94 cod. ambiente che,



invece, impone la regolamentazione della localizzazione in ragione delle caratteristiche idrogeologiche dei siti interessati. In particolare, secondo il ricorrente, la norma statale citata prevede che le aree di salvaguardia debbano essere definite in maniera specifica e caso per caso, in relazione cioè alle singole captazioni o derivazioni, sulla base delle indicazioni riportate dall'art. 94 citato e alla luce dell'accordo tra Stato e Regioni del 12 dicembre 2002 (Linee Guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).

Pertanto, la prescrizione dell'unico criterio consistente nella previsione di una distanza superiore a tremila metri a monte delle captazioni, anche se sufficiente in alcuni casi a garantire la sicurezza delle acque, escluderebbe, ad avviso della difesa statale, una più articolata valutazione del sito di localizzazione che consenta di apprezzare per ogni singolo insediamento il rispetto delle norme di sicurezza.

Infine, è censurato l'art. 23 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, rubricato «Decadenza dall'autorizzazione unica», in materia di gestione dei rifiuti.

Il ricorrente, dopo aver riportato il contenuto dell'art. 22 della citata legge regionale in tema di sospensione dell'autorizzazione unica a seguito del verificarsi di alcune situazioni, riferisce che il comma 3 - là dove prevede che, in caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nell'atto di diffida, è disposta la sospensione per un periodo massimo di dodici mesi e soltanto a seguito dell'esito infruttuoso di questo periodo opera la decadenza dell'autorizzazione unica - si porrebbe in contrasto con l'art. 208, comma 13, lettera c), cod. ambiente; disposizione questa che prevede, in caso di non ottemperanza a quanto prescritto nell'atto di diffida, la revoca dell'autorizzazione unica. Pertanto, sarebbe violato l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

2.- Si è costituita la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ha successivamente depositato una memoria, sostenendo l'inammissibilità della terza censura e l'infondatezza di tutte le questioni di legittimità costituzionale.

La difesa regionale premette, in primo luogo, che la competenza legislativa regionale in materia di rifiuti è riconducibile ai titoli di potestà legislativa primaria in materia «urbanistica» (art. 4, numero 12, dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia) e di potestà concorrente in materia di «igiene e sanità» (art. 5, numero 16, dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia), operando al riguardo la clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

In particolare, con riferimento alle questioni promosse in relazione agli artt. 13 e 15, comma 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, la difesa della Regione afferma che le disposizioni impugnate non escludono affatto l'applicazione, rispettivamente, delle norme statali di cui agli artt. 13 e 94 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Inoltre, in relazione alla questione promossa in riferimento all'art. 23 della legge regionale citata, la difesa della Regione eccepisce in via preliminare l'inammissibilità della censura per non corretta individuazione della disposizione impugnata. Si osserva, infatti, che nel contesto dell'impugnazione dell'art. 23, il ricorso formula una sorta di premessa concernente l'art. 22, comma 3, della stessa legge regionale, il quale prevede, quale conseguenza dell'inottemperanza della diffida, la sospensione dell'autorizzazione per un periodo massimo di dodici mesi, anziché, come stabilito dall'art. 208, comma 13, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, la revoca della autorizzazione, venendo poi impugnato l'art. 23 e non già l'art. 22, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017. Sussisterebbe, quindi, incertezza e ambiguità sull'effettivo oggetto dell'impugnazione.

Nel merito, la Regione resistente sostiene che la disciplina regionale impugnata non determina alcuna riduzione di tutela rispetto alla disciplina statale. Essa bilancia correttamente, secondo il medesimo paradigma normativo, il principio di precauzione con quello di proporzionalità, sicché deve escludersi la denunciata violazione, sia delle regole della competenza legislativa assegnata dallo statuto reg. Friuli-Venezia Giulia, sia dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 13, 15, comma 4, e 23 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 13, 94 e 208, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).



Secondo la difesa erariale, l'art. 13 della suddetta legge regionale violerebbe, in particolare, l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., in relazione all'art. 13, comma 1, cod. ambiente, in quanto non prevede, nel procedimento di formazione e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, la fase di valutazione e di consultazione preliminare al fine della redazione del «rapporto ambientale».

Inoltre, l'art. 15, comma 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, nel prevedere, quale unico criterio per la localizzazione di discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi in prossimità di opere di captazione di acque destinate al consumo umano, solo quello della distanza superiore a tremila metri dai punti di captazione posti a valle delle stesse, rispetto alla direzione dei flussi di alimentazione della captazione, violerebbe, in particolare, l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., in relazione all'art. 94 del d.lgs n. 152 del 2006. Infatti, richiamando un unico criterio spaziale, esclude una più articolata valutazione del sito di localizzazione che consenta di apprezzare, per ogni singolo insediamento, il rispetto delle norme di sicurezza, in armonia con le disposizioni statali, e segnatamente con l'art. 94 citato, che impongono la regolamentazione della localizzazione in ragione delle caratteristiche idrogeologiche dei siti interessati.

Infine, l'art. 23 della medesima legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017 violerebbe, in particolare, l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., in relazione all'art. 208, comma 13, del d.lgs n. 152 del 2006, in quanto prevede procedure di intervento da parte dell'autorità competente in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative almeno in parte differenti da quanto stabilito dalla citata disposizione statale.

In sintesi, il ricorrente si duole che la disciplina regionale impugnata, in tema di gestione dei rifiuti, alla luce del raffronto con le corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 152 del 2006, abbia comportato una riduzione del livello di tutela rispetto a quello assicurato dal codice dell'ambiente.

2.- Va innanzi tutto premesso che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la disciplina della gestione dei rifiuti è riconducibile alla materia «tutela dell'ambiente» e «dell'ecosistema», riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost. alla competenza esclusiva dello Stato, ferme restando per le Regioni ad autonomia differenziata le previsioni statutarie. In tale materia, lo Stato può dettare una disciplina di protezione uniforme valida per tutte le Regioni e non derogabile da queste (*ex multis*, sentenze n. 244 e n. 154 del 2016). Ha affermato questa Corte che la disciplina statale «costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino» (sentenza n. 58 del 2015).

La «tutela dell'ambiente» e «dell'ecosistema» rappresenta una materia naturalmente trasversale, nel senso che interseca materie di competenza concorrente o residuale delle Regioni, innanzi tutto quella del «governo del territorio», essendo la tutela dell'ambiente anche in funzione di presidio dell'integrità di quest'ultimo. Ma possono venire in rilievo profili che attengono alla tutela della «salute» o alla «protezione civile» (di competenza concorrente) o all'agricoltura e foreste (di competenza residuale).

Quindi, la competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente» e «dell'ecosistema» può incontrare altri interessi e competenze, con la conseguenza che - ferma rimanendo la riserva allo Stato del potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale - possono dispiegarsi le competenze proprie delle Regioni per la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. In particolare, quanto alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la competenza esclusiva del legislatore statale può intersecare quella primaria della Regione in materia di «urbanistica» (art. 4, numero 12, dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia) o quella concorrente in materia di «igiene e sanità» (art. 5, numero 16, dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia); né, per ciò solo, può dirsi che vi sia violazione di tali norme.

Nell'esercizio di tali competenze regionali può anche esserci un'incidenza nella materia di competenza esclusiva statale, ma solo in termini di maggiore e più rigorosa tutela dell'ambiente: le Regioni possono stabilire, per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze, livelli di tutela più elevati, pur sempre con il limite del rispetto della normativa statale di tutela dell'ambiente (sentenza n. 61 del 2009). Nello stesso tempo - ha affermato questa Corte - il legislatore regionale non può prevedere «sia pure in nome di una protezione più rigorosa della salute degli abitanti della Regione medesima, interventi preclusivi suscettibili [...] di pregiudicare, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale, il medesimo interesse della salute in un ambito territoriale più ampio» (sentenza n. 54 del 2012).



Questo orientamento della giurisprudenza della Corte, in tema di riparto delle competenze legislative quanto alla disciplina dei rifiuti, è stato di recente confermato dalla sentenza n. 150 del 2018 che - sul presupposto secondo cui la «tutela dell'ambiente» interseca inestricabilmente altri interessi e competenze - ha ribadito che la disciplina dei rifiuti attiene alla materia «tutela dell'ambiente» e «dell'ecosistema», riservata, in base all'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., alla competenza esclusiva dello Stato. La disciplina statale - e segnatamente il codice dell'ambiente - costituisce un limite per gli interventi normativi delle Regioni e delle Province autonome che, pur attenendo a materie di loro competenza, intersecano la tutela dell'ambiente.

2.1.- Vi è poi, nella disciplina ambientale, un ulteriore coinvolgimento delle Regioni in un'ottica cooperativa di integrazione e attuazione della disciplina statale e nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione. È talora la stessa legge statale a demandare alla legislazione regionale il completamento di aspetti specifici della tutela dell'ambiente. Ed è ciò che fa in generale l'art. 3 quinquies del d.lgs. n. 152 del 2006, che demanda alle Regioni (e alle Province autonome di Trento e di Bolzano) di adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravii procedurali e sempre tenendo conto che i principi contenuti nel decreto legislativo indicato costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale.

Alle Regioni è demandato, altresì, di individuare, quanto alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché le zone di protezione (art. 94 cod. ambiente).

Altresì, ancora con riferimento alla disciplina dei rifiuti contenuta nella parte quarta del medesimo codice dell'ambiente, le Regioni e le Province autonome sono state chiamate ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute in tale parte (art. 177, comma 7). Il successivo art. 196 cataloga in dettaglio le competenze delle Regioni, demandando ad esse, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del medesimo decreto legislativo, tra l'altro, «la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti»; «la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani»; «l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti»; «l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi»; «la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei» al loro smaltimento.


Nell'esercizio di tale competenza delegata, le disposizioni legislative del citato codice dell'ambiente operano quali limiti per la normativa delle Regioni, anche a statuto speciale, le quali devono mantenere la propria legislazione negli ambiti dei vincoli posti dal codice, non potendo esse derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, né determinare un affievolimento o una minore efficacia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

3.- Fatta questa premessa, può esaminarsi innanzi tutto la prima questione di costituzionalità, che ha ad oggetto l'art. 13 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, recante la disciplina della formazione ed approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (di seguito: Piano). In particolare, tale disposizione, pur rinviando genericamente alle norme relative alla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (d'ora in avanti: *VAS*), prevede che la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede alla predisposizione del Piano, considerando le indicazioni elaborate dal Forum dell'economia circolare di cui al precedente art. 4, ma senza che, in realtà, sia parallelamente prescritta - secondo il dato testuale della disposizione - l'attivazione del procedimento di cui agli artt. 12 e 13 del d.lgs. n. 152 del 2006. La norma impugnata, infatti, prevede direttamente l'adozione, da parte della Giunta regionale, del progetto del Piano, munito del relativo «rapporto ambientale» e della sintesi non tecnica.

Il ricorrente deduce la violazione della competenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela dell'ambiente, perché la disposizione regionale, nel disciplinare il procedimento di formazione e approvazione del Piano, non include, all'interno del procedimento, la fase di valutazione e di consultazione preliminare ai fini della redazione del «rapporto ambientale» di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 152 del 2006. Tale omessa previsione determinerebbe il vulnus ai parametri costituzionali indicati in ricorso, ma essenzialmente all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

3.1.- La questione non è fondata, essendo possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata.

3.2.- L'Avvocatura generale dello Stato fonda la sua censura di violazione della competenza esclusiva del legislatore statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» su un'interpretazione della disposizione regionale impugnata che è strettamente ancorata al suo dato testuale.



È vero che l'art. 199, comma 1, cod. ambiente, demanda alle Regioni, sentite le Province, i Comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'art. 201, la predisposizione e adozione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, per la cui approvazione è richiamata espressamente l'applicazione della procedura di cui alla Parte II dello stesso decreto legislativo in materia di VAS. E ciò comporta anche una competenza legislativa delegata alle Regioni per regolare l'adattamento dell'ordinario procedimento (amministrativo) di verifica di assoggettamento a VAS alla fattispecie più specifica - in rapporto di genere a specie - del piano regionale di gestione dei rifiuti.

Tuttavia, ciò che dispone l'art. 13 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, regolando - come recita del resto la stessa rubrica della disposizione - il procedimento di formazione e approvazione del Piano, contrasterebbe con la specifica disciplina del codice dell'ambiente.

Quella contenuta nell'impugnato art. 13 costituisce una regolamentazione dettagliata, che parte dalla predisposizione del Piano (comma 1) e si snoda in una sequenza di distinti momenti del procedimento, fino all'approvazione del Piano stesso con decreto del Presidente della Regione.

La criticità della disposizione, su cui in sostanza si appuntano le censure di illegittimità costituzionale, sta nel passaggio dalla predisposizione del Piano (comma 1), che segna l'avvio del procedimento, all'adozione del progetto di Piano, «munito del relativo rapporto ambientale», con delibera della Giunta regionale (comma 2).

Nell'ordinaria procedura di assoggettamento a VAS il «rapporto ambientale» viene in rilievo - ed è redatto - solo dopo la verifica di assoggettabilità a VAS regolata dagli artt. 12 e 13 del d.lgs. n. 152 del 2006, verifica che parte inizialmente con il cosiddetto «rapporto preliminare».

In particolare, l'art. 12 prevede che l'autorità procedente - che è quella proponente piani o programmi potenzialmente assoggettabili a VAS, in quanto possono avere impatti significativi sull'ambiente - predispone il «rapporto preliminare» che segna l'avvio della procedura di verifica. Questo rapporto contiene i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente che possono essere causati dall'attuazione del piano o programma.

Segue la fase di indagine e confronto (cosiddetta di scoping), quale prescritta dalla direttiva europea 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, che connota tutta la procedura. L'autorità proponente si relaziona con l'autorità competente e insieme, secondo un principio di leale collaborazione, individuano «i soggetti competenti in materia ambientale da consultare», a partire dagli stessi Comuni e Province e dalle Autorità d'ambito di cui all'art. 201, poi soppresse, le cui funzioni sono state variamente regolate dalle leggi regionali (nella Regione Friuli-Venezia Giulia è stata istituita l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti).

Quindi si attiva, in questa preliminare fase procedimentale di verifica dell'assoggettabilità a VAS, un contraddittorio con tutti i soggetti che hanno voce nella materia ambientale. Ad essi è trasmesso il documento iniziale costituito dal «rapporto preliminare», per acquisirne il parere.

Questa fase è cadenzata da termini ben precisi. I soggetti, ai quali è stato trasmesso il «rapporto preliminare», hanno il termine di trenta giorni per inviare il proprio parere all'autorità procedente e a quella competente. La quale ultima, tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o il programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, e, sentita l'autorità procedente, emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il Piano o il programma dalla VAS.

Nel complesso, la fase preliminare di consultazione, esame e verifica, si deve concludere nel termine di novanta giorni dall'invio del «rapporto preliminare».

Di tutto ciò è assicurata la piena conoscibilità affinché chiunque abbia interesse possa avere contezza del possibile impatto ambientale del Piano, essendo infatti prescritto che il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente.

È solo dopo, nel successivo *iter* procedimentale regolato dall'art. 13 cod. ambiente, che viene in rilievo la redazione del «rapporto ambientale», il quale, muovendo dal «rapporto preliminare», contiene tutti i dati emersi nell'attività di scoping (soprattutto dai pareri inviati dai soggetti aventi competenze in materia ambientale), dando atto della consultazione dei soggetti coinvolti nella fase preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS, ed evidenzia come siano stati presi in considerazione i contributi pervenuti.

Esaurita questa fase preliminare, il «rapporto ambientale» viene a costituire parte integrante del piano o del programma e ne accompagna il successivo processo di elaborazione e approvazione.

L'art. 13 cod. ambiente disciplina poi in dettaglio l'ulteriore *iter* procedimentale della proposta di piano o di programma, così come fa in parallelo l'art. 13 della legge regionale impugnata. Ma di ciò non è necessario dar conto, perché il seguito del procedimento non è attinto da alcuna censura di incostituzionalità.



3.3.- Orbene, il ricorrente ha facile gioco nel sostenere che la lettura testuale della disposizione censurata disegna, in termini esaustivi, un procedimento di formazione e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, che, rispetto all'ordinario procedimento di verifica di assoggettamento a VAS (art. 12 del d.lgs. n. 152 del 2006) e di successiva adozione o approvazione del piano o programma (art. 13 e seguenti del d.lgs. n. 152 del 2006), costituisce una versione, per così dire, "abbreviata", perché priva della fase di verifica di assoggettamento a VAS. Il procedimento previsto dalla disposizione censurata parte dalla predisposizione e approvazione del progetto di Piano come momento di avvio del procedimento e associa al progetto di Piano direttamente il «rapporto ambientale».

Ciò potrebbe, in ipotesi, perseguire una finalità di semplificazione e accelerazione, ma lo sarebbe (illegittimamente) a scapito della previa consultazione dei soggetti aventi competenza in materia ambientale, per i quali non è neppure previsto che (successivamente) venga trasmesso il «rapporto ambientale», con sostanziale detrimento della complessiva trasparenza della procedura. Residuerrebbe, infatti, solo la successiva pubblicazione del «rapporto ambientale» sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale, per consentire a chiunque di prenderne visione e presentare alla Regione osservazioni nel termine di sessanta giorni.

Neppure la difesa della Regione ipotizza che il legislatore regionale abbia inteso disegnare un procedimento speciale e più rapido, senza previa concertazione con i soggetti aventi competenza in materia ambientale. Anzi, la difesa della Regione - con indubbia lealtà processuale - riconosce nella sostanza che, se la disposizione censurata esaurisse la disciplina del procedimento, come ritiene l'Avvocatura dello Stato e come sembrerebbe essere sulla base di una lettura testuale della stessa, la norma sarebbe effettivamente lesiva della competenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela dell'ambiente e, come tale, incostituzionale nella parte in cui non prevede il necessario previo procedimento di verifica di assoggettamento a VAS. La difesa della Regione chiede, invece, che di tale disposizione sia data un'interpretazione costituzionalmente orientata nel senso che non è esclusa - e quindi trova applicazione - l'ordinaria procedura di verifica di assoggettamento alla VAS, quale regolata dal codice dell'ambiente.

3.4.- In effetti, soccorre in proposito il generale canone dell'interpretazione adeguatrice che consente di superare la censura di incostituzionalità.

Non solo nel giudizio incidentale di costituzionalità, in cui vi è il giudice rimettente, chiamato a interpretare la disposizione censurata, primo e diretto destinatario dell'interpretazione adeguatrice in ipotesi accolta da questa Corte, ma anche nel giudizio in via principale opera tale canone interpretativo in quanto, come nella fattispecie in esame, è ben possibile che la disposizione censurata venga all'esame di un giudice comune in una controversia ordinaria.

Pertanto, se c'è una possibilità di interpretazione conforme a Costituzione, la questione di legittimità costituzionale è infondata nei termini di tale interpretazione.


3.5.- Nella fattispecie sussiste - come giustamente deduce la difesa della Regione - la possibilità dell'interpretazione adeguatrice della disposizione censurata.

Innanzitutto, nella legge regionale impugnata c'è una disposizione chiave - l'art. 39 - che prevede che «[p]er quanto non disposto dalla presente legge si applica la normativa statale vigente in materia».

Non è una disposizione di stile, priva di sostanziale portata normativa, ma una norma di raccordo sistematico, con automatico rinvio alla legislazione statale, in piena sintonia con i limiti di competenza del legislatore regionale, anche ad autonomia differenziata, in una materia - quale quella della tutela dell'ambiente - che appartiene alla competenza esclusiva del legislatore statale.

Da tale norma di rinvio discende, con riferimento alla disposizione censurata, un canone generale interpretativo, per cui la mancata previsione di un adempimento o di una prescrizione - quale il previo procedimento di verifica di assoggettamento a VAS, secondo le disposizioni contenute negli artt. 12 e seguenti del d.lgs. n. 152 del 2006 - non significa sua esclusione.

Inoltre, a conforto di ciò, c'è da considerare che il riferimento al «rapporto ambientale», contenuto nel secondo comma della disposizione impugnata, può essere letto non già in termini generici - come un documento contenente valutazioni sull'impatto ambientale del Piano - ma in termini specifici e tecnici secondo la definizione che ne dà l'art. 5 cod. ambiente - recante, appunto, le medesime definizioni utilizzate nel codice dell'ambiente - che, al comma 1, lettera f), specifica che il «rapporto ambientale» è «il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13»; ossia è il documento redatto all'esito del procedimento di verifica di assoggettamento a VAS.



Quindi, da una parte, può ritenersi che le norme del codice dell'ambiente, la cui applicazione non sia esclusa dalla legge regionale espressamente o per irriducibile incompatibilità, trovino applicazione unitamente alle norme regionali. D'altra parte, il riferimento testuale al «rapporto ambientale», contenuto nella disposizione impugnata, al secondo comma, significa che è richiamato quello specifico documento previsto dall'art. 13 cod. ambiente e con esso è richiamato - e trova applicazione - il previo procedimento di verifica di assoggettamento a VAS previsto dal codice dell'ambiente.

Così interpretata la disposizione censurata, in termini costituzionalmente orientati, e anche tenendo conto della necessaria conformità alla citata direttiva 2001/42/CE, si ha che non solo la legittimità del Piano deve ritenersi condizionata dalla sopra richiamata attività di scoping nella preliminare fase di verifica dell'assoggettabilità a VAS, ma anche che il «rapporto ambientale», previsto dal comma 2 dell'art. 13 impugnato, deve dare conto di quanto sia emerso in tale fase, soprattutto attraverso i pareri dei soggetti che hanno competenza in materia ambientale.

La disposizione impugnata, così interpretata, si sottrae alle censure del ricorrente e la questione di costituzionalità può essere dichiarata non fondata.

4.- La seconda questione di costituzionalità ha ad oggetto l'art. 15, comma 4, della impugnata legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, che fissa i criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

La disposizione impugnata stabilisce che «ai fini della salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, le discariche per rifiuti pericolosi e per rifiuti non pericolosi sono localizzate a distanza superiore a tremila metri dai punti di captazione posti a valle delle stesse, rispetto alla direzione dei flussi di alimentazione della captazione».

Quindi, per le discariche da collocarsi a monte dei punti di captazione delle acque in questione deve essere osservata una distanza superiore a tremila metri.

Ad avviso del ricorrente il legislatore regionale avrebbe previsto un unico criterio di localizzazione che escluderebbe la possibilità di valutare caso per caso il sito di localizzazione, con riferimento alle singole captazioni o derivazioni, tenendo conto delle indicazioni contenute nello stesso art. 94 del cod. ambiente.

4.1.- La questione non è fondata.


L'art. 94 cod. ambiente reca la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, prevedendo che, su proposta degli enti di governo dell'ambito, le Regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative di dette acque, individuano, tra le altre, le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto.

La citata norma statale stabilisce che la zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni e che essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, di acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e a infrastrutture di servizio. La zona di rispetto è costituita, invece, dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata. In tale zona è vietato l'esercizio di alcune attività, tra le quali sono ricomprese quelle concernenti la gestione di rifiuti.

In particolare, e per ciò che rileva in questo giudizio di costituzionalità, la disposizione statale prevede che, in assenza dell'individuazione da parte delle Regioni o delle Province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1 dell'art. 94, la medesima ha un'estensione di duecento metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

Ebbene, la disposizione regionale, nel prevedere la localizzazione delle discariche a una distanza superiore a tremila metri, nella specifica ipotesi di impianti collocati a monte dei punti di captazione delle acque, ha dettato un criterio più rigoroso rispetto a quello previsto dal codice dell'ambiente, non riducendo, ma anzi innalzando i livelli di tutela.

Infatti, non si tratta di un criterio unico ed esaustivo, che sostituisce la valutazione caso per caso richiesta dall'art. 94 del d.lgs. n. 152 del 2006. La norma regionale prevede uno specifico e molto particolare criterio di localizzazione che di per sé non esclude l'applicazione degli altri criteri previsti dall'art. 94 del decreto legislativo citato, integrati dalle Linee guida adottate in sede dell'accordo tra Stato e Regioni del 12 dicembre 2002; criteri questi ultimi che, quindi, trovano parimenti applicazione in ragione della già richiamata clausola di salvezza dell'art. 39 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, per cui, in generale, si applicano le disposizioni del codice dell'ambiente per quanto non espressamente disposto dalla normativa regionale.



L'art. 15, comma 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, non apporta una deroga ai criteri di cui alla disposizione statale (art. 94 cod. ambiente), ma individua un criterio aggiuntivo per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a monte dei punti di captazione di acque destinate al consumo umano, così elevando lo standard di tutela dell'ambiente quando viene in rilievo il più specifico aspetto della tutela della salute in relazione alla prevenzione del rischio di inquinamento delle falde acquifere.

5.- La terza questione ha ad oggetto l'art. 23 della legge regionale suddetta, relativamente alla decadenza dell'autorizzazione unica in caso di violazione delle sue prescrizioni cui non sia seguito, da parte del gestore inadempiente, l'adeguamento prescritto dalla relativa diffida.

Il ricorrente censura la citata disposizione in quanto afferma che essa prevede «procedure di intervento da parte dell'autorità competente in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative almeno in parte differenti da quanto stabilito dall'art. 208, comma 13, del d.lgs. n. 152 del 2006».

5.1.- Vi è una preliminare eccezione di inammissibilità della censura, sollevata dalla difesa della Regione, la quale adduce la carenza delle ragioni addotte nel ricorso.

Il ricorso introduttivo, seppur redatto con motivazione piuttosto succinta sul punto, è nondimeno ammissibile perché, nel suo contenuto essenziale, è idoneo a identificare la questione posta.

L'art. 23, espressamente indicato quale norma impugnata nel ricorso e nella delibera di autorizzazione a proporre lo stesso, si riempie di contenuto anche considerando la disciplina recata dal precedente art. 22, comma 3, che il ricorso prende espressamente in esame.

La stretta ed evidente connessione intercorrente tra le due disposizioni consente di ritenere che l'impugnazione riguardi, nella sostanza, il loro combinato disposto, pur essendo il ricorso indirizzato solo nei confronti dell'art. 23.

La questione è quindi ammissibile.

5.2.- Nel merito, la medesima questione non è fondata.

L'art. 208 cod. ambiente prevede che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista, per la realizzazione del progetto stesso, dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. A seguito dell'espletamento dell'analitica procedura descritta ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, la Regione competente procede al rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.

Nel caso di rilascio, l'art. 208 del decreto legislativo citato, al comma 11, individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione della tutela dell'ambiente.

La medesima disposizione stabilisce, poi, al comma 13 - norma interposta asseritamente violata dalla disposizione regionale censurata - che, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione: *a)* alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; *b)* alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; *c)* alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Si tratta, dunque, di una disposizione che sanziona le inosservanze meno gravi con la diffida cosiddetta semplice, e le inosservanze che danno luogo a situazioni di pericolo per la salute della collettività e per l'ambiente con la diffida e contestuale sospensione, nonché con la revoca dell'autorizzazione nel caso di perdurante inadempimento.

A fronte di questa disciplina statale, le censure del ricorrente si appuntano sulla asserita differente disciplina regionale in tema di conseguenze dell'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di diffida rispetto a quelle previste a livello statale.

La disposizione regionale (art. 22) stabilisce che l'autorizzazione unica è sospesa in vari casi, elencati distintamente, e, in particolare, in caso di situazione di pericolo temporaneo per la salute pubblica causata dall'esercizio dell'attività dell'impianto. In tali casi, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti diffida il soggetto titolare dell'autorizzazione unica a far cessare la causa dell'inadempimento o della violazione, assegnandogli un termine per provvedere.

In relazione ad altre ipotesi di inadempimento, diverse da quelle di cui al comma 1, è prevista (dal comma 3 dell'art. 22) la sanzione della diffida cosiddetta semplice, ossia senza la contestuale sospensione dell'attività.



Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione unica non ottemperi entro il termine assegnato nell'atto di diffida, la disposizione da ultimo citata prevede che sia ordinata la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo massimo di dodici mesi. Se, poi, entro tale periodo, non cessa la causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera *c*), disponendo la decadenza dell'autorizzazione unica.

5.3.- Così articolato il procedimento sanzionatorio previsto dalla disposizione regionale impugnata, può ritenersi che quest'ultima non esorbiti dal limite costituito, come parametro interposto, dal citato art. 208, comma 13, del cod. ambiente.

Lo schema e la sequenza del regime sanzionatorio della censurata disposizione regionale e di quella simmetrica statale sono analoghi.

C'è l'iniziale diffida ad opera della struttura regionale competente al rilascio dell'autorizzazione unica, con cui è contestata una inadempienza al soggetto titolare dell'autorizzazione. C'è la sospensione dell'attività autorizzata in caso di mancata tempestiva ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'atto di diffida. C'è, infine, la decadenza/revoca dell'autorizzazione unica in caso di perdurante inadempimento.

Vi è, invero, una qualche asimmetria, denunciata dal ricorrente, che però non è tale da compromettere il complessivo e sostanziale rispetto della citata disposizione del codice dell'ambiente da parte della impugnata disposizione regionale.

5.4.- Innanzi tutto questa asimmetria non c'è nel caso in cui l'inadempienza del gestore abbia determinato una situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. Infatti, la disposizione statale prevede la diffida con contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato (art. 208, comma 13, lettera *b*). A fronte di ciò, la disposizione regionale prevede, ove vi sia una situazione di pericolo temporaneo per la salute pubblica causata dall'esercizio dell'attività dell'impianto, la sospensione dell'autorizzazione unica (art. 22, comma 1) con diffida al soggetto titolare dell'autorizzazione a far cessare la causa dell'inadempimento o della violazione, e assegnazione di un termine per provvedere (art. 22, comma 2).

Ove persista l'inadempienza dopo la scadenza del termine per adempiere, la disposizione statale prevede che l'autorità competente proceda, «secondo la gravità dell'infrazione», alla «revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente» (art. 208, comma 13, lettera *c*). La disposizione regionale, parimenti, prevede la decadenza dell'autorizzazione unica in caso di inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dall'autorizzazione unica che abbiano cagionato pericolo o danno per l'ambiente o per la salute pubblica (art. 23, comma 1, lettera *b*), e in caso di decorrenza del periodo di sospensione senza che il titolare dell'autorizzazione abbia rimosso la causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione (art. 23, comma 1, lettera *c*).


Lo schema sanzionatorio della disposizione regionale ripete, quindi, quello della disposizione statale nell'ipotesi di maggiore rilevanza: quello della situazione di pericolo per la salute pubblica causata dall'esercizio dell'attività dell'impianto.

5.5.- Invece, l'allineamento non è così puntuale nel caso di altre situazioni parimenti riconducibili a inadempienze del gestore.

La disposizione regionale (art. 22, comma 3) prevede che, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione unica non ottemperi entro il termine assegnato nell'atto di diffida, sia dapprima ordinata la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo massimo di dodici mesi. Qualora, entro tale periodo, non sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione, solo allora la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvederà ad adottare decadenza, ai sensi del medesimo art. 23, comma 1, lettera *c*).

Invece, la disposizione statale (art. 208, comma 13, lettera *c*) fa conseguire la revoca dell'autorizzazione direttamente allo spirare del termine previsto dalla diffida in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con quest'ultima.

Nella sua essenzialità lo schema è lo stesso: scadenza del termine previsto dalla diffida e conseguente decadenza/revoca dell'autorizzazione.



È come se l'unico termine per adempiere, previsto dalla diffida secondo la disposizione statale, fosse articolato dalla disposizione regionale in due segmenti temporali che, unitamente considerati, sono equivalenti al primo senza che la maggiore flessibilità della disposizione regionale, insita nel doppio termine per adeguarsi, possa ridondare in violazione della corrispondente disposizione del codice dell'ambiente. La quale peraltro è, in realtà, solo apparentemente più rigorosa, perché la revoca dell'autorizzazione è comunque adottata - come prescrive testualmente l'art. 208, comma 13, citato - «secondo la gravità dell'infrazione»; ciò che introduce parimenti un elemento di flessibilità.

Sicché, anche questa terza disposizione (art. 23) della impugnata legge regionale non si pone in contrasto con la disposizione del codice dell'ambiente, evocata dal ricorrente a parametro interposto.

6.- In conclusione, la questione di costituzionalità dell'art. 13 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017 non è fondata, nei sensi di cui sopra, perché della stessa è possibile dare un'interpretazione adeguatrice secondo cui trovano applicazione le disposizioni del codice dell'ambiente indicate a parametro interposto.

Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 4, e 23 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017 non sono fondate perché non violano le disposizioni del codice dell'ambiente indicate a parametro interposto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 4, e 23 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione, rispettivamente, agli artt. 94 e 208, comma 13, del d.lgs. n. 152 del 2006, e all'art. 4 dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, *Presidente*

Giovanni AMOROSO, *Redattore*

Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA



N. 216

Sentenza 25 ottobre - 26 novembre 2018

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene – Trasformazione in illeciti amministrativi di reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria – Mancata abrogazione o depenalizzazione del reato di minaccia non grave.

- Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), art. 1.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici : Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), promosso dal Tribunale ordinario di Pistoia, nel procedimento penale a carico di F. P. e A. V., con ordinanza dell'11 luglio 2017, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 2017.


Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2018 il Giudice relatore Giovanni Amoroso.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza dell'11 luglio 2017, il Tribunale ordinario di Pistoia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 70 della Costituzione, dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), il quale stabilisce che «[s]ono abrogati i seguenti articoli del codice penale: a) 485; b) 486; c) 594; d) 627; e) 647».

Il rimettente - premesso di dover decidere nell'ambito di un giudizio penale nei confronti di due imputati chiamati a rispondere dei reati di ingiuria e minaccia previsti, rispettivamente, dagli artt. 594 e 612 del codice penale, e osservato che la norma censurata prevede la depenalizzazione solo del primo - assume che la disposizione censurata contrasterebbe, in primo luogo, con il principio di eguaglianza, disciplinando in modo diverso due situazioni omogenee e, in secondo luogo, con gli artt. 25 e 70 Cost. sotto il profilo dell'eccesso di delega in minus, in quanto: a) essa ha abrogato solo il reato di ingiuria e non quello di minaccia, per entrambi i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria, sebbene la legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irre-



peribili), all'art. 2, comma 2, lettera *a*), preveda, tra i criteri direttivi, quello di «trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda» (ad eccezione di quelli relativi alle materie elencate dalla stessa legge, tra le quali non rientrano le fattispecie in esame); *b*) «[s]olo il legislatore (Parlamento) può decidere cosa e come si punisce, vedi sentenza Corte costituzionale n. 282 del 1990, quindi ove al Governo era imposto di prevedere un certo trattamento sanzionatorio e certe misure deflative per i reati puniti solo con pena pecuniaria ciò doveva essere per tutti, non per alcuni sì e per altri no come nel caso in specie»; *c*) in relazione al reato di minaccia non è stata neppure prevista la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento di un importo pari alla metà della sanzione pecuniaria, secondo quanto stabilito dall'ulteriore criterio di delega indicato dall'art. 2, comma 2, lettera *g*), della legge n. 67 del 2014.

Quanto alla rilevanza delle questioni, il rimettente evidenzia che, in caso di accoglimento di esse, gli imputati potrebbero beneficiare degli effetti dell'estinzione del reato.

2.- Con atto depositato il 16 gennaio 2018 è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e, comunque, infondate.

In punto di ammissibilità, l'interveniente rileva che il giudice *a quo* si è limitato a denunciare l'illegittimità dell'art. 1 del d.lgs. n. 7 del 2016, non tenendo conto che l'eventuale declaratoria di incostituzionalità di questa disposizione non potrebbe, di per sé, spiegare alcun effetto sul giudizio *a quo*. E comunque, seppure si volesse attribuire al giudice la volontà di ottenere, tramite una pronuncia additiva, l'abrogazione del reato di minaccia non grave, la questione sarebbe ugualmente inammissibile in ragione dei limiti che questa Corte incontra di fronte alle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore, secondo il principio affermato dall'art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e confermato da un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale. Al riguardo, viene ricordata la sentenza n. 236 del 2016, che avrebbe escluso che questa Corte possa pronunciare in ordine a «valutazioni discrezionali di dosimetria sanzionatoria penale, alle quali è unicamente chiamata la rappresentanza politica, attraverso la riserva di legge sancita nell'art. 25 Cost.».

Nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato sostiene la non fondatezza della questione osservando che il rimettente ha posto a confronto due reati aventi caratteristiche, elementi costitutivi e oggetto giuridico del tutto disomogenei. Quanto poi alla denunciata mancata attuazione della delega, l'Avvocatura assume che il Governo, in realtà, si è perfettamente attenuto ai principi e ai criteri direttivi indicati nell'art. 2 della legge n. 67 del 2014. Infatti, tale legge ha previsto un duplice intervento: da una parte, la trasformazione in illeciti amministrativi di tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione di alcune materie indicate espressamente; e, dall'altra, l'abrogazione di specifici reati tra i quali è ricompreso il reato di ingiuria, ma non quello di minaccia. Dunque - conclude l'Avvocatura - la legge delega nulla prevede in ordine alla minaccia non grave, nemmeno con riguardo alla depenalizzazione, trattandosi di una fattispecie che non rientra in nessuna delle categorie per cui la stessa è contemplata.

Considerato in diritto

1.- Con ordinanza dell'11 luglio 2017, il Tribunale ordinario di Pistoia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), nella parte in cui prevede, al primo comma, l'abrogazione del reato di ingiuria (art. 594 del codice penale) e non anche l'abrogazione o la depenalizzazione di quello di minaccia non grave (art. 612, primo comma, cod. pen.).

Il giudice rimettente assume la possibile violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) in quanto, stante l'abrogazione del solo reato di ingiuria, due situazioni omogenee risulterebbero trattate ingiustificatamente in modo diverso.

Inoltre, sarebbero violati anche gli artt. 25 e 70 Cost. sotto il profilo dell'eccesso di delega, in quanto la disposizione censurata ha abrogato solo il reato di ingiuria e non anche quello di minaccia non grave, pur essendo prevista per entrambi la sola sanzione pecuniaria. Infatti, l'art. 2, comma 2, lettera *a*), della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), prevedeva, tra i criteri direttivi, quello di «trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda», ad eccezione di quelli relativi alle materie ivi elencate.



Inoltre, il giudice rimettente lamenta che in relazione al reato di minaccia non è stata prevista neanche la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento di un importo pari alla metà della sanzione pecuniaria, secondo quanto stabilito dall'ulteriore criterio di delega indicato dall'art. 2, comma 2, lettera g), della legge n. 67 del 2014.

2.- Preliminarmente, sotto il profilo dell'ammissibilità delle questioni, va innanzi tutto rilevato che i reati per i quali il tribunale rimettente procede - ingiuria (art. 594 cod. pen.) e minaccia non grave (art. 612, primo comma, cod. pen.) - sono entrambi di competenza (non già del tribunale, bensì) del giudice di pace ex art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468).

Tuttavia, secondo l'«orientamento di gran lunga maggioritario» della giurisprudenza di legittimità, l'incompetenza del tribunale a conoscere di reati appartenenti alla competenza del giudice di pace deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 491, comma 1, del codice di procedura penale, richiamato dall'art. 23, comma 2, cod. proc. pen., senza che l'art. 48 del d.lgs. n. 274 del 2000 deroghi al regime della non rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per materia del tribunale a favore del giudice di pace, limitandosi a stabilire che il giudice, qualora debba dichiararla, è tenuto a farlo con sentenza, trasmettendo gli atti al pubblico ministero e non già direttamente al giudice di pace (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 27 marzo 2015-17 giugno 2015, n. 25499; sezione terza penale, sentenza 5 febbraio 2014-26 maggio 2014, n. 21257; sezione quinta penale, sentenza 22 gennaio 2014-8 aprile 2014, n. 15727). Si è, infatti, affermato che la disciplina dettata dall'art. 48 citato deve essere interpretata nel senso che «essa non deroga al regime della non rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per materia del tribunale a favore del giudice di pace, ma stabilisce semplicemente che, qualora il giudice, secondo le regole fissate nel codice di procedura penale, debba dichiarare l'incompetenza per materia a favore del giudice pace, lo fa con sentenza e trasmettendo gli atti al pubblico ministero e non direttamente al giudice di pace»; orientamento questo che è stato confermato anche recentemente (Corte di cassazione, sezione settima penale, ordinanza 22 maggio 2018-8 agosto 2018, n. 38195). In tal senso si è, quindi, formato il diritto vivente così superandosi una risalente giurisprudenza in senso contrario (Corte di cassazione, sezione terza penale, 2 marzo 2010-1° aprile 2010, n. 12636), che aveva invece ritenuto la portata derogatoria dell'art. 48 citato (così come l'ordinanza n. 144 del 2011 di questa Corte).

Pertanto, sotto questo aspetto, non risultando sollevata nel giudizio *a quo* alcuna eccezione di incompetenza per materia, le questioni di legittimità costituzionale sono ammissibili essendo non solo plausibile, ma anche conforme al diritto vivente, la competenza ritenuta dal tribunale rimettente; ciò di cui peraltro non dubita l'Avvocatura generale dello Stato.

3.- Le questioni stesse sono però inammissibili sotto un diverso profilo.


3.1.- Innanzi tutto è inammissibile la questione che ha ad oggetto la mancata abrogazione del reato di minaccia non grave per ingiustificata disciplina differenziata rispetto al reato di ingiuria, che invece è stato abrogato dalla disposizione censurata, residuando solo l'illecito civile.

L'art. 1 del d.lgs. n. 7 del 2016 - oggetto delle censure del giudice rimettente - contempla sì, all'art. 1, comma 1, l'elenco dei reati previsti dal codice penale che sono abrogati, tra cui il reato di ingiuria e non anche quello di minaccia non grave. Ma ciò fa in corretta attuazione della delega recata dall'art. 2, comma 3, lettera a), della legge n. 67 del 2014; delega che appunto contiene, in particolare, il catalogo dei reati previsti dal codice penale dei quali il legislatore delegante ha stabilito l'abrogazione, tra cui il reato di ingiuria, ma non anche quello di minaccia non grave.

Quindi, il trattamento differenziato tra questi due reati è nella legge di delega e non già nella censurata disposizione del decreto legislativo. La scelta di differenziare i due reati (abrogando il primo e lasciando la qualificazione penale quanto al secondo), scelta che il tribunale rimettente ritiene contraria al principio di eguaglianza e di ragionevolezza, sarebbe ascrivibile al legislatore della legge delega - le cui valutazioni di natura politica rientrano nell'«uso del potere discrezionale del Parlamento» ex art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) - e non già al Governo che ha emanato il decreto legislativo.

Il tribunale rimettente invece censura (non già la legge di delega, *ma*) la disposizione del d.lgs. n. 7 del 2016 - che ha attuato la delega, seppur parzialmente (ma ciò non rileva in questa sede), perché altri sono i reati la cui abrogazione, pur prevista, non è stata disposta - così incorrendo in un'*aberratio ictus* con conseguente inammissibilità delle questioni sollevate in riferimento a tutti i parametri evocati (*ex plurimis*, sentenza n. 35 del 2017; ordinanza n. 8 del 2018).

3.2.- Parimenti inammissibile, per *aberratio ictus*, è la questione che ha ad oggetto la mancata depenalizzazione del reato di minaccia non grave (art. 612, primo comma, cod. pen.).



L'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), prevede, al comma 1, che non costituiscono reato, e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda; ma precisa, al comma 3, che la disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal codice penale.

Quindi, il reato di minaccia non grave non è stato depenalizzato, come correttamente ritiene il tribunale rimettente (in tal senso, da ultimo, Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 5 giugno 2018-10 ottobre 2018, n. 45809).

Quest'ultimo lamenta che il legislatore delegato avrebbe dovuto prevedere la depenalizzazione anche di tale reato perché l'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *g)*, della legge n. 67 del 2014 prescriveva, come criterio di delega, la trasformazione in illeciti amministrativi di tutti i reati per i quali fosse prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, quale il reato di minaccia non grave, nonché la possibilità di estinguere il procedimento amministrativo mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della sanzione pecuniaria. Secondo il tribunale rimettente il Governo, nell'esercitare questa delega, avrebbe dovuto prevedere la trasformazione in illecito amministrativo anche della condotta di minaccia non grave.

Il vizio denunciato dal tribunale starebbe allora nella (asseritamente) difettosa - perché non completa - attuazione della delega, sicché la disposizione che avrebbe dovuto essere censurata era quella del decreto legislativo attuativo della delega e segnatamente l'art. 1, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 8 del 2016, che stabilisce che non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni, non previste dal codice penale, per le quali è stabilita la sola pena della multa o dell'ammenda.

Ciò il tribunale non fa perché, anche sotto questo profilo, indirizza le sue censure al coevo d.lgs. n. 7 del 2016 (segnatamente all'art. 1, comma 1) che prevede l'abrogazione di reati e non già la depenalizzazione, oggetto del paralelo d.lgs. n. 8 del 2016.

Sussiste, quindi, aberratio ictus e conseguentemente la questione è inammissibile in riferimento a tutti i parametri, non senza considerare che analoga questione, correttamente sollevata nei confronti dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 8 del 2016, in riferimento all'art. 3 Cost., e riguardante la mancata depenalizzazione del reato previsto dall'art. 392 cod. pen., punito anch'esso con la sola pena della multa al pari del reato di minaccia non grave, è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., da questa Corte (sentenza n. 127 del 2017).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione dei reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25 e 70 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, *Presidente*

Giovanni AMOROSO, *Redattore*

Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 71

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 9 ottobre 2018
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina regionale dei lavori pubblici - Lavori di competenza regionale in regime di delega amministrativa - Previsione che la Regione provvede alla progettazione, approvazione e realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza, anche mediante delegazione amministrativa a Consorzi di bonifica, ad Agenzie regionali e a enti locali anche in forma associata, individuati dalla Giunta regionale.

– Legge della Regione Umbria 2 agosto 2018, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), art. 22, comma 1.

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello stato codice fiscale 80224030587, fax 06/96514000 presso i cui uffici *ex lege* domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volontà di ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Nei confronti della Regione Umbria, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, della legge regionale Umbria n. 6 del 2 agosto 2018, recante «Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.», pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione n. 38 del 3 agosto 2018 - supplemento straordinario, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 27 settembre 2017.

1. La legge regionale dell'Umbria n. 6/2018, indicata in epigrafe, composta da 23 articoli, come esplicita lo stesso titolo, contiene le disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e i provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa, nonché le modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, recante la «Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici».

È avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Regione Umbria abbia ecceduto dalla propria competenza, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti;


MOTIVI

1. L'art. 22, comma 1, della legge regione Umbria n. 6/2018 viola l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione e le norme interposte di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

La norma contenuta all'art. 22, comma 1, della legge regione Umbria n. 6/2018 citata dispone che «Dopo l'art. 31 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici), è inserito il seguente: «Art. 31-bis (Lavori di competenza regionale in regime di delega amministrativa). — 1. La regione provvede alla progettazione, approvazione e realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza anche mediante delegazione amministrativa a consorzi di bonifica, nell'ambito delle funzioni di cui alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), ad agenzie regionali e ad enti locali anche in forma associata, individuati dalla giunta regionale.

2. A tal fine la regione, in sede di trasferimento delle risorse ai soggetti individuati al comma 1, riconosce oneri per spese generali nella misura forfettaria del dieci per cento dell'importo della spesa complessiva, i quali compensano ogni onere, dalla fase progettuale al collaudo. La percentuale applicabile è fissata nella misura forfettaria del dodici per cento nel caso in cui le attività di cui al comma 1 necessitano di spese specialistiche.

3. Le spese generali e specialistiche, di cui al comma 2, sono definite con apposito atto della giunta regionale.».



Come risulta anche dalla relazione illustrativa al Codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo n. 50/2016 citato, l'art. 37, rubricato «Aggregazioni e centralizzazione delle committenze», in combinato con l'art. 38, rubricato «Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza», del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, contenente il «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, attua i criteri di delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera *bb*) — che individua gli obiettivi di razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso criteri di qualità, efficienza — professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo la riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento alle fasi di programmazione e controllo, nonché l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnico-organizzativa sulla base di parametri obiettivi — e lettera *dd*), che articola ulteriormente i criteri sul contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari, anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione di cui alla lettera *bb*) — della legge 28 gennaio 2016, n. 11, contenente le «Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture del 2016.».

Come osservato in dottrina in sede di commento dei predetti articoli 37 e 38, il legislatore torna con forza sul concetto di aggregazione e centralizzazione delle committenze, intessendo una relazione a doppio filo con l'altro fondamentale concetto di qualificazione delle stazioni appaltanti.

Il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti, nell'ottica del legislatore delegante, è, quindi, collegato a una riforma complessiva del sistema.

Si ritiene, pertanto, che le disposizioni concernenti l'aggregazione e centralizzazione delle committenze di cui all'art. 37 del codice dei contratti citato, nonché le norme relative alla qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del medesimo codice citato, la cui attuazione è demandata all'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 2), si configura quale sistema normativo omogeneo volto a dare attuazione alla riforma voluta dal legislatore delegante, finalizzata alla razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione delle stazioni appaltanti, finalità il cui raggiungimento è condizionato dall'applicazione del suddetto sistema su tutto il territorio nazionale.

Tanto premesso, appare utile, altresì, ricordare le indicazioni e principi fissati, con giurisprudenza costante, dalla Corte costituzionale, principi che, ancorché contenuti in pronunce intervenute in relazione al previgente codice (decreto legislativo n. 163 del 2006 citato), attesa la loro valenza di carattere generale, possono senz'altro essere riferibili anche alle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 50 del 2016 citato e successive modificazioni.

In particolare, nella sentenza n. 411 del 2008 (punto 3 del Considerato in diritto), la Corte costituzionale ha affermato che «... La disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi “ambiti di legislazione” che “si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono”: in essa, pertanto, si profila una interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale ... ma con la “prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa” (sentenza n. 401/2007) in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal decreto legislativo n. 163 del 2006» (attualmente dal decreto legislativo n. 50/2016).

Inoltre, la Corte ha precisato che «la disciplina delle procedure di gara, e, in particolare, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, ivi compresi quelli che devono presiedere all'attività di progettazione, mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento (sentenze n. 431 e n. 401 del 2007). Esse, in quanto volte a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono riconducibili all'ambito della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale (sentenze n. 401 del 2007, n. 345 del 2004), che ha titolo pertanto a porre in essere una disciplina integrale e dettagliata delle richiamate procedure (adottata con il citato decreto legislativo n. 163 del 2006), la quale, avendo ad oggetto il mercato di riferimento delle attività economiche, può influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa delle regioni (sentenza n. 430 del 2007).».



Considerazioni pressoché identiche, sono state espresse anche in sentenze successive (*ex plurimis*, n. 259 del 2013; n. 28 del 2013; n. 339 del 2011; n. 186 del 2010; n. 283 del 2009).

Nella sentenza n. 28/2013 (punto 3 del Considerato in diritto), ha affermato che «Questa Corte ha ripetutamente chiarito — *ex multis*, sentenze n. 411 del 2008 e n. 401 del 2007 — che la fase di aggiudicazione degli appalti attiene alla “tutela della concorrenza” e, pertanto, spetta al legislatore statale, in via esclusiva, disciplinare tanto le procedure di affidamento, quanto i criteri di valutazione dell’offerta, confermando in questo senso quanto espressamente stabilito dall’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ove si afferma che le regioni «non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione [tra l’altro] ai criteri di aggiudicazione».

La necessità di assicurare «l’adozione di uniformi procedure di evidenza pubblica nella scelta del contraente, idonee a garantire, in particolare, il rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza» (sentenza n. 401 del 2007) esige che la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e della selezione dei concorrenti, le procedure di affidamento e i criteri di aggiudicazione siano disciplinati dal legislatore statale, essendo riconducibili alla tutela della concorrenza (*ex multis* sentenze n. 186 del 2010 e 283 del 2009).

Successivamente, con la sentenza n. 259 del 2013 (punto 3 del Considerato in diritto), ha affermato che «questa Corte, con giurisprudenza costante, ha chiarito che l’intera disciplina delle procedure ad evidenza pubblica è riconducibile alla tutela della concorrenza, con la conseguente titolarità della potestà legislativa, in via esclusiva, in capo allo Stato. In particolare, la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza, di parità di trattamento, di non discriminazione (*ex plurimis*: sentenze n. 28 del 2013; n. 339 del 2011; n. 186 del 2010; n. 283 del 2009 e n. 401 del 2007).

La disciplina della materia dei contratti pubblici, quindi, come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, spetta alla competenza esclusiva dallo Stato perché riconducibile all’ambito della legislazione della tutela della concorrenza (per tutte quelle attività che concernono la disciplina delle procedure di gara).

L’art. 22, comma 1, citato, che inserisce l’art. 31-*bis* all’interno della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, citata viola, pertanto, la sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» di cui all’art. 117, comma 2, lettera *e*), della Costituzione, per contrasto con i parametri interposti di cui agli articoli 37 e 38, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

P.Q.M.


Si conclude perché l’art. 22, comma 1 della legge regionale Umbria n. 6 del 2 agosto 2018, recante «Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.», indicato in epigrafe, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Si produce l’attestazione della deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2018.

Roma, 2 ottobre 2018

Il vice avvocato generale dello Stato: PALMIERI

e per L’avvocato dello Stato: MORICI



n. 72

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 ottobre 2018
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Campania - Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare - Disposizioni transitorie inerenti la localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti - Piano annuale dei controlli per gli insediamenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Disposizioni finalizzate alla stabilizzazione del personale dei Consorzi di bacino e delle loro società partecipate utilizzato dai soggetti attuatori.

– Legge della Regione Campania 8 agosto 2018, n. 29 (“Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti)”), art. 1, comma 1, lettere *d*), *f*) e *u*).

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

Contro la Regione Campania, in persona del Presidente in carica, con sede a Napoli (80132), via S. Lucia n. 81;

Per la declaratoria della illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lett. *d*), *f*) ed *u*) della legge della Regione Campania n. 29 dell’8 agosto 2018, pubblicata sul BUR n. 57 dell’8 agosto 2018.

La legge della Regione Campania 8 agosto 2018, n. 29 reca «Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti)».

Le disposizioni di cui alle lett. *d*), *f*) ed *u*) del comma 1 dell’art. 1 — dal contenuto tra loro eterogeneo — sono costituzionalmente illegittime, rispettivamente:

a) l’art. 1, comma 1, lett. *d*) per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. *s*), della Costituzione, in riferimento all’art. 196, comma 1, lett. *n*) e *p*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) l’art. 1, comma 1, lett. *f*) per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. *s*), della Costituzione, in riferimento all’art. 29-*decies*, comma 11-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. *p*) della Costituzione, in riferimento all’art. 1, comma 85, lett. *a*) della legge 7 aprile 2014, n. 56;

c) l’art. 1, comma 1, lett. *u*) per violazione dell’art. 97 della Costituzione.

In relazione a tali norme regionali si invoca perciò il sindacato di codesta Ecc.ma Corte affinché ne sia dichiarata la illegittimità costituzionale e ne sia conseguentemente disposto l’annullamento per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

A — L’art. 1, comma 1, lett. d) della legge regionale n. 29/2018 e la violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, in riferimento all’art. 196, comma 1, lett. n) e o) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L’art. 1, comma 1, lett. *d*) della legge regionale n. 29/2018 ha sostituito l’art. 12, comma 4, della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 — recante «Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare» — con una disposizione del seguente tenore: «4. Nelle more della definizione e/ o aggiornamento dei criteri per l’individuazione da parte delle Province, sentiti gli Enti d’Ambito ed i Comuni dell’Ambito territoriale ottimale, delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 196, comma 1, lettera *n*), 197, comma 1, lettera *d*) e 199, comma 3, lettera *l*), del decreto legislativo 152/2006 e dell’adeguamento ed aggiornamento del PRGRU, in coerenza con le norme sulla pianificazione paesaggistica di cui alla legge regionale 2 agosto 2018, n. 26 (Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. legge annuale di semplificazione 2018) e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle aree individuate come: A- sistemi a dominante naturalistica — tra i sistemi territoriali di sviluppo del piano territoriale regionale (PTR), non è consentita la realizzazione di nuovi impianti che prevedano il trattamento anaerobico, nonché in tutto o in parte, il trattamento di rifiuti speciali, ove il Comune interessato, previa delibera del Consiglio comunale, comunichi la propria motivata contrarietà durante le procedure autorizzative o di approvazione dei progetti.



Nelle medesime aree l'autorizzazione regionale è comunque rilasciata per impianti previsti in conformità alle norme vigenti e riguardanti:

- a) il trattamento dei rifiuti da attività agricole e agro - industriali, codici CER con primi numeri 02 01, esclusi quelli contenenti sostanze pericolose;
- b) il trattamento dei rifiuti da demolizione e costruzione, nonché da attività di scavo, codici CER con primi numeri 17, esclusi quelli provenienti da siti contaminati o contenenti sostanze pericolose;
- c) lo smantellamento dei veicoli fuori uso codici CER con primi numeri 16 01».

Il testo originario della disposizione novellata disponeva invece quanto segue: «4.

Gli impianti per la gestione dei rifiuti non possono essere localizzati nelle aree individuate nel piano territoriale regionale della Campania (PTR) come “Sistemi territoriali di Sviluppo: Dominanti” a matrice Naturalistica (Aree A); fatti salvi gli impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio dei Consorzi di Comuni, nonché gli impianti di compostaggio di comunità».

Tanto premesso, per comprendere il senso e la portata delle censure di illegittimità costituzionale che si verranno esponendo, è d'uopo richiamare sinteticamente l'assetto delle competenze vigenti in tema di localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti quale delineato dallo Stato nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. (C. Cost, sent. n. 285 del 2013).

— L'art. 195, comma 1, lett. f) e p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - c.d. Codice dell'ambiente — rimette allo Stato l'individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale (lett. f) nonché l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (lett. p).

Il successivo art. 196, comma 1, lett. n) e o) demanda invece alla competenza delle regioni - nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte IV del Codice, ivi compresi quelli previsti dall'art. 195 citato — la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio del potere di cui all'art. 195, comma 1, lett. p) dello stesso decreto (lett. n), nonché la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento (lett. o).

— L'art. 197, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 152/2006 affida infine alle province il compito di provvedere all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

Tanto premesso, l'art. 12, comma 4, della legge regionale campana n. 14 del 2016, mentre nella versione originaria dettava un criterio certo e definito per la localizzazione degli impianti destinato ad incidere sull'esercizio della competenza provinciale prevista dall'art. 197, comma 1, lett. d) del Codice — escludendo che gli impianti per la gestione dei rifiuti potessero essere localizzati nelle aree individuate nel piano territoriale regionale come «Sistemi territoriali di Sviluppo: Dominanti» a matrice Naturalistica (Aree A), salvi gli impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio dei Consorzi di Comuni, nonché gli impianti di compostaggio di comunità: di talché esso poteva considerarsi conforme al riparto di competenze previsto dal Codice dell'ambiente; nell'attuale formulazione esso consente, sia pure in via transitoria e salva motivata opposizione dei comuni interessati, la localizzazione nella regione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti.

In tal modo, però, la Regione Campania non si limita a prevedere criteri generali per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione dei suddetti impianti — secondo quanto previsto dalla lett. n) del comma 1 dell'art 196 del Codice dell'ambiente — ma individua essa stessa le aree — quelle individuate nel piano territoriale regionale come A — sistemi a dominante naturalistica — nelle quali non è consentita la realizzazione di nuovi impianti.

Sotto questo profilo la novella recata dalla norma che si impugna altera il riparto di competenze delineato dalle norme del Codice dell'ambiente in precedenza citate le quali sono chiare ed inequivoche nel riservare alle province l'individuazione, in concreto, delle zone rispettivamente idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e nel limitare l'intervento delle regioni alla sola definizione, rispettivamente, di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (art. 196, comma 1, lett. n) e di quelli per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei invece allo smaltimento (art. 196, comma 1, lett. o).



Per questo riguardo l'art. 1, comma 1, lett. *d*) della legge regionale n. 29/2018 è costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. *s*), della Costituzione, in riferimento all'art. 196, comma 1, lett. *n*) e *o*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

B — L'art. 1, comma 1, lett. *t*) della legge regionale n. 29/2018 e la violazione dell'art. 117, comma 2, lett. *s*), della Costituzione, in riferimento all'art. 29-decies, comma 11-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

A) L'art. 1, comma 1, lett. *f*) della legge regionale n. 29/2018 ha invece aggiunto alla legge regionale n. 14/2016 un nuovo articolo — l'art. 12-bis — il quale contiene disposizioni specifiche finalizzate all'attuazione del piano annuale dei controlli per gli impianti di gestione dei rifiuti.

In particolare, il comma 1 dell'art. 12-bis, in relazione agli insediamenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) prevede che «La Giunta regionale, in collaborazione con l'ARPAC, approva entro il 30 novembre 2018 ed entro la medesima data per le annualità successive, il Piano annuale dei controlli per gli insediamenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)».

Il successivo comma 2 della stessa disposizione prevede poi «Nel determinare la frequenza dei controlli per gli impianti di gestione rifiuti, si tiene conto: *a*) del contesto ambientale del territorio e del prevedibile impatto sulle matrici ambientali nel caso di incidenti; *b*) delle tipologie dei rifiuti che ogni singolo impianto è autorizzato a gestire».

La riportata disposizione regionale contrasta con quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 11-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 il quale, per quanto attiene ai controlli sugli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale dispone quanto segue:

«Il periodo tra due visite *in loco* non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera *d*), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:

a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;

b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;

c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009».

La norma statale prevede intervalli temporali massimi tra le due visite *in loco* puntualmente definiti e correlati alla pericolosità dell'impianto ovvero all'eventuale inosservanza delle condizioni di autorizzazione; la disposizione regionale che qui si censura svincola invece la frequenza dei controlli da qualsiasi limite consentendo quindi che gli intervalli tra le ispezioni possano anche eccedere la scansione temporale dettata dal legislatore statale, con evidente possibile pregiudizio degli standard di tutela ambientale posti dallo Stato nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva di cui all'art. 117, comma 2, lett. *s*) della Carta fondamentale.

Sotto questo profilo, l'art. 1, comma 1, lett. *f*) della legge regionale n. 29/2018 viola dunque l'art. 117, comma 2, lett. *s*) della Costituzione, in riferimento all'art. 29-decies, comma 11-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

B) — Per altro verso, la disposizione regionale, nello stabilire i criteri per la determinazione della frequenza dei controlli per gli impianti di gestione rifiuti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, assume a riferimento solamente *a*) il contesto ambientale del territorio, *b*) il prevedibile impatto sulle matrici ambientali nel caso di incidenti e *c*) la tipologia dei rifiuti che ogni singolo impianto è autorizzato a gestire, escludendo così la rilevanza degli ulteriori parametri indicati dall'art. 29-decies, comma 11-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006: e, segnatamente, da un lato, quelli, relativi all'impatto, potenziale e reale, delle installazioni sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti, e, dall'altro, quelli relativi al livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione.

Anche sotto questo profilo, la norma regionale in rassegna deroga *in pejus* agli standard di tutela ambientale stabiliti dallo Stato, con conseguente ulteriore violazione, per altro riguardo, dell'art. 117, comma 2, lett. *s*), Cost.

E, a questo proposito, è appena il caso di ricordare che, com'è noto, sia la disciplina relativa alla gestione dei rifiuti sia il regime della autorizzazione integrata ambientale ricadono a pieno titolo nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato siccome afferenti alla materia — trasversale e prevalente — della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui al canone costituzionale in precedenza indicato: con la conseguenza che le regioni sono legittimate a legiferare in materia solo nei limiti e nell'osservanza di quanto stabilito dalle leggi statali.



Per questo verso, dunque, l'art. 1, comma 1, lett. *f*) della legge regionale n. 29/2018 è costituzionalmente illegittimo perché viola l'art. 117, comma 2, lett. *s*), della Costituzione, in riferimento all'art. 29-*decies*, comma 11-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

C — L'art. 1, comma 1, lett. f) della legge regionale n. 29/2018 e la violazione dell'art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, in riferimento all'art. 1, comma 85, lett. a) della legge 7 aprile 2014, n. 56.

L'art. 12-*bis* della legge regionale n. 14/20:16 — aggiunto, come s'è detto, dall'art. 1, comma 1, lett. *f*) della legge regionale n. 29/2018 — prevede poi, al comma 5, che la Giunta regionale adotti con cadenza annuale «uno specifico programma di controlli per gli impianti di gestione dei rifiuti, autorizzati in via ordinaria ovvero semplificata» e, quindi, al di fuori dell'ambito di applicazione dell'autorizzazione integrata ambientale.

Senonché, sulla scorta del quadro normativo statale di riferimento delineato dal Codice dell'ambiente i controlli sugli impianti di gestione dei rifiuti competono alle — province e non alle regioni.

In particolare, l'art. 197, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 stabilisce che alle province competono le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, ivi compreso, tra l'altro, «il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti» (art. 197, comma 1, lett. *b*) decreto legislativo cit.).

Tali compiti rientrano senz'altro tra le «funzioni fondamentali» che il legislatore statale è competente in via esclusiva ad attribuire alle province a mente dell'art. 117, comma 2, lett. *p*) della Costituzione e dell'art. 1, comma 85, lett. *a*) della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Tale ultima disposizione, in particolare, elenca, tra le funzioni fondamentali delle province quali enti con funzioni di area vasta anche la «tutela e valorizzazione dell'ambiente»: da tanto consegue che anche il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti rientrano a pieno titolo tra le competenze fondamentali delle province.

Prevedendo l'adozione, da parte della Giunta regionale, di uno specifico programma di controlli per gli impianti di gestione dei rifiuti, autorizzati in via ordinaria ovvero semplificata, l'art. 1, comma 1, lett. *f*) della legge regionale n. 29/2018 — che ha aggiunto l'art. 12-*bis* alla legge regionale n. 14/2016 — ha dunque illegittimamente surrogato la Regione alle Province campane nell'esercizio di una funzione — qualificata dalla legge come «fondamentale» — tipicamente provinciale, alterando così il riparto di competenze risultante dal combinato disposto degli articoli 197, comma 1, lett. *b*) del decreto legislativo n. 152/2006 e dall'art. 1, comma 85, lett. *a*) della legge n. 56/2014.

Per questa parte — specificamente riferita al comma 5 del nuovo art. 12-*bis* della legge regionale n. 14/2016 — l'art. 1, comma 1, lett. *f*) della legge regionale n. 29/2018 è costituzionalmente illegittimo perché viola l'art. 117, comma 2, lett. *p*) della Costituzione, in riferimento all'art. 1, comma 85, lett. *a*) della legge 7 aprile 2014, n. 56.


D — L'art. 1, comma 1, lett. u) della legge regionale n. 29/2018 e la violazione dell'art. 97 della Costituzione.

L'art. 1, comma 1, lett. *u*) della legge regionale n. 29/2018 ha invece aggiunto all'art. 49 della legge regionale n. 14/2016 un ulteriore comma — il comma 5-*bis* — il quale prevede che i soggetti attuatori del programma straordinario di cui all'art. 45 della stessa legge regionale n. 14/2016, che utilizzano il personale dei Consorzi di bacino della Regione Campania, costituiti ai sensi della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, e delle società da essi partecipate, possono beneficiare di ulteriori sostegni finanziari da parte della Regione se dichiarano in convenzione, all'atto dell'avvio delle attività progettuali, di impegnarsi alla stabilizzazione di detto personale al termine del programma e del periodo di assegnazione temporanea.

La norma consente dunque ai soggetti attuatori del programma straordinario di cui all'art. 45 della legge regionale n. 14/2016 — vale a dire ai Comuni, alle Unioni ed Associazioni di Comuni, alla Città metropolitana di Napoli e alle Province della Campania (v. art. 45, comma 2, legge regionale cit. — di procedere all'assunzione nei propri ruoli, oltretutto del personale dei Consorzi di bacino, anche di quello delle società da essi partecipate, e, cioè, di personale legato al proprio datore di lavoro da un rapporto di natura squisitamente privatistica.

L'assunzione — *rectius* la stabilizzazione — potrà peraltro avvenire senza concorso e, quindi, in violazione del precetto di cui all'art. 97, comma 4, della Costituzione il quale, com'è noto, stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni — comprese quelle, come nella specie, locali — si accede di regola mediante concorso.

Sotto questo profilo, riferito al comma 5-*bis* dell'art. 49 della legge regionale n. 14/2016, l'art. 1, comma 1, lett. *u*) della legge regionale n. 29/2018 — che tale comma ha aggiunto — è perciò costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 97 e dei principi — buon andamento, imparzialità e accesso ai pubblici impieghi mediante concorso — ivi affermati.



P.Q.M.

Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra rispettivamente indicati ed illustrati, l'art. 1, comma 1, lett. d), f) ed u) della legge della Regione Campania n. 29 dell'8 agosto 2018.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i seguenti atti e documenti:

1. Attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei ministri nella riunione del giorno 4 ottobre 2018, della determinazione di impugnare la legge della Regione Campania n. 29 dell'8 agosto 2018, pubblicata sul BUR n. 57 dell'8 agosto 2018, secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

2. Copia della legge regionale impugnata, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 57 dell'8 agosto 2018.

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

Roma, 8 ottobre 2018

I vice avvocato generale dello Stato: MARIANI - PALMIERI

18C00240

N. 167

Ordinanza del 6 marzo 2018 del Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di C. D.

Reati e pene - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Inapplicabilità ai reati di competenza del giudice di pace.

– Codice penale, art. 131-bis.

TRIBUNALE DI CATANIA


SECONDA SEZIONE PENALE

Il giudice, dott. Ottavio Grasso, letti gli atti del procedimento n. 98/2017 R.G.App. all'esito della Camera di consiglio di cui all'udienza del 6 marzo 2018;

Osserva

Con atto di appello depositato in data 5 aprile 2017 C. D., imputato del reato di cui all'art. 590 codice penale, proponeva impugnazione, anche ai fini delle statuizioni civili, avverso la sentenza del Giudice di pace di Catania n. 72/2017 del 7 marzo 2017 con la quale il medesimo era stato condannato alla pena di euro 400,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede civile, ed alla rifusione (in solido con il responsabile civile HDI Assicurazioni) delle spese legali da quest'ultima sostenute.

L'appellante, in particolare, lamentava l'errata valutazione da parte del giudice di prime cure in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro stradale occorso e le lesioni personali riportate dalla parte civile, nonché l'omessa pronuncia ai sensi dell'art. 35 decreto legislativo n. 274/2000 e, in subordine, domandava pronunciarsi sentenza di assoluzione ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 530 codice di procedura penale e 131-bis codice penale, stante la tenuità dell'offesa subita dalla persona offesa (trattasi, pii specificamente, di lesioni personali lievi da cervicalgia post-traumatica, giudicate guaribili in giorni otto).



La sentenza emessa dal Giudice di pace in primo grado ha sancito la penale responsabilità dell'odierno imputato sulla base dell'attività istruttoria espletata, correttamente ritenendo sussistente il nesso eziologico tra la condotta colposa del medesimo (consistita nella mancata osservanza della distanza di sicurezza mentre si trovava alla guida del veicolo) ed il danno patito dalla p.o. costituitasi parte civile, ma nulla ha statuito in ordine alla possibilità di una pronuncia ai sensi degli articoli 34 e 35 decreto legislativo n. 274/2000.

Riguardo alla doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 35 cit., giova sottolineare che la giurisprudenza allo stato è ondivaga in ordine all'applicabilità del medesimo da parte del Tribunale quale giudice di secondo grado () e che, ad ogni modo, ad avviso di questo Tribunale, anche a voler accedere alla tesi favorevole, sarebbe in ogni caso, preliminare, una valutazione in ordine alla effettività applicabilità nel caso concreto del disposto dell'art. 131-bis codice penale, in conformità ai principi sanciti dall'art. 129 codice di procedura penale in forza dei quali è dovere dell'organo giurisdizionale vagliare la possibilità di addivenire ad una pronuncia di assoluzione nel merito (quale quella di assoluzione ex art. 131-bis c.p.) piuttosto che di mero proscioglimento (quale quella di dichiarazione di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 35 cit.).

Con riferimento al diverso profilo della tenuità del fatto occorre, invece, rilevare che il Giudice di pace nulla ha osservato in ordine alla possibilità di addivenire ad una pronuncia ai sensi dell'art. 34 decreto legislativo n. 274/2000 durante tutto il corso del procedimento e che, per contro, l'appellante nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado ha postulato una pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

Orbene, alla luce di ciò, appare opportuno sottolineare le differenze intercorrenti tra le due disposizioni in questione, id est l'art. 34 decreto legislativo n. 274/2000, da un lato, e l'art. 131-bis codice penale, anche alla luce della recente pronuncia della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 53683 del 22 giugno 2017. La prima è norma pensata con particolare riferimento al settore dei reati rientranti nella cognizione del Giudice di pace ed in forza della quale viene attribuito a quest'ultimo il potere-dovere di chiudere il procedimento, sia prima che dopo l'esercizio dell'azione penale, dovendo riscontrare il difetto di una condizione di procedibilità allorquando il fatto incriminato risulti di «particolare tenuità» rispetto all'interesse tutelato e tale, per l'effetto, da non giustificare l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale. In ordine al riscontro della sussistenza, in concreto, di un fatto che possa qualificarsi come tenue, il giudicante è chiamato a valutare l'esiguità del danno o del pericolo scaturiti dalla condotta del reo, l'occasionalità della medesima ed il grado di colpevolezza, dovendo addivenire ad una pronuncia in tal senso ogniqualvolta l'esercizio dell'azione penale non appaia alla stregua di tali parametri giustificato ovvero la sua prosecuzione possa recare un pregiudizio alle esigenze di lavoro, studio, famiglia o salute dell'indagato/imputato.

L'art. 131-bis codice penale (introdotto nel codice penale ad opera del decreto legislativo n. 28/2015), rubricato «Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto», generalizzando le acquisizioni già fatte proprie dal legislatore con l'art. 34 citato (in materia di processo penale innanzi al Giudice di pace) e con l'art. 27 decreto del Presidente della Repubblica n. 448/88 (in materia di processo penale minorile), ha dato nuovo vigore al principio di offensività, costituente pilastro fondamentale del sistema del diritto penale, volendo sancire la necessità che, non soltanto la condotta integrante reato abbia carattere offensivo, ma vieppiù che l'offesa da essa scaturente appaia significativa.

Scopo della citata norma è, evidentemente, quello di ridurre l'intervento della sanzione penale ad *extrema ratio*, escludendone l'operatività in presenza di condotte bagatellari a fini di deflazione del contenzioso.

In tali casi, dunque, si è in presenza di una condotta che è e continua ad essere penalmente rilevante e, purtuttavia, il legislatore rinuncia espressamente alla sua punibilità in concreto, ritenendo che l'offesa da essa arrecata sia di tale tenuità da non meritare considerazione in sede penale.

L'art. 131-bis codice penale, dunque, sull'onta di una valutazione di opportunità compiuta in astratto dal legislatore, persegue una mera finalità deflattiva (manca, infatti, nella norma qualsiasi riferimento a finalità *latu sensu* rieducative, come, invece, avviene nelle norme citate ad essa preesistenti) con specifico riferimento ai soli reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero con pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, ritenuti evidentemente di minor allarme sociale.

Nel far ciò il legislatore ha imposto al giudice di merito di operare una valutazione sulla scorta di alcuni indicatori normativamente stabiliti: trattasi, più specificamente, della particolare tenuità dell'offesa (da valutare, a sua volta, alla stregua degli indici-requisiti della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo) e della non abitualità del comportamento.

Dal mancato coordinamento, in seguito alla novella del 2015, tra il nuovo art. 131-bis codice penale ed il vecchio art. 34 decreto legislativo n. 274/2000 è scaturita la coesistenza nel sistema processuale riguardante gli imputati maggiorenni di due diversi modelli di proscioglimento per tenuità: il primo configurante un'ipotesi di non punibilità; il secondo integrante, invece, un'ipotesi di improcedibilità.



Giurisprudenza e dottrina si sono sin da subito cimentate con la corretta ricostruzione del rapporto intercorrente tra le due norme e ben ne hanno individuato le differenze, assestandosi nel senso che, sebbene entrambi gli istituti facciano riferimento, nella rubrica dell'articolo che li contempla, alla «particolare tenuità del fatto», essi hanno struttura e ambito di applicazione non coincidenti.

In particolare, «l'art. 131-*bis* codice penale, prevede, infatti, una causa di esclusione della “punibilità” allorché — per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo — “l'offesa” all'interesse protetto sia particolarmente tenue; l'art. 34 cit. contempla una causa di esclusione della “procedibilità” quando “il fatto” — valutato nella sua componente oggettiva (esiguità del danno o del pericolo) e soggettiva (occasionalità della condotta e grado della colpevolezza) — sia di particolare tenuità» (Cassazione Penale, sez. V, 12 gennaio 2017 n. 9713). I due istituti differiscono, dunque, già sotto il profilo della rispettiva natura giuridica, processuale nel caso della causa di improcedibilità ex art. 34 del decreto legislativo n. 274/2000 e sostanziale nel caso della causa di non punibilità ex art. 131-*bis* codice penale, oltre che nei presupposti costitutivi ed applicativi.

Differiscono, inoltre, nel diverso ruolo riconosciuto alla parte offesa, atteso che «Quanto alle condizioni dell'applicazione, la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-*bis* codice penale richiede che sia “sentita” la persona offesa (articoli 411 e 469 c.p.p.), mentre l'applicabilità del decreto legislativo n. 274 del 2000, art. 34, è subordinata — nella fase delle indagini preliminari — alla condizione che “non risulti un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento” e, nella fase del giudizio, alla mancata opposizione sia dell'imputato che della persona offesa» (Cassazione Penale, sez. V, 12 gennaio 2017 n. 9713). Ciò è coerente con la natura dell'art. 34, pensato con riferimento ai reati di competenza del Giudice di pace, in un'ottica propria di «conciliazione» tra le parti, sicché alla p.o. sono stati attribuiti ben più penetranti poteri: si tratta di una differenza di non poco conto, posto che il diverso ruolo giocato dall'interesse della persona offesa (o dal diritto potestativo di questa e dell'imputato, dopo l'esercizio dell'azione penale) colloca i due istituti su piani diversi di praticabilità, subordinando l'operatività di quest'ultimo ad una valutazione più ampia e stringente di quella richiesta dall'art. 131-*bis* codice penale, che risulta, invece, ancorato essenzialmente al dato oggettivo del grado dell'offesa.

L'art. 34 decreto legislativo n. 274/2000 ha, quindi, un ambito di applicazione ben più ristretto rispetto alla norma sostanziale inserita all'interno del codice penale, che dunque si atteggia a norma di maggior favore per l'imputato.

Già all'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 131-*bis* codice penale la Corte costituzionale (sentenza n. 25 del 2015) si è pronunciata in ordine alla coesistenza delle due norme nell'alveo del sistema penale, ritenendola pienamente legittima proprio perché si tratta di norme strutturalmente e sostanzialmente diverse.

Ad ogni modo ciò non è valso ad acquietare la giurisprudenza, che si è incessantemente interrogata in ordine alla portata applicativa del nuovo art. 131-*bis* codice penale, proprio in quanto avente natura di norma sostanziale e non meramente processuale. Ai fini che qui interessano, preme, in particolar modo, sottolineare il contrasto registratosi nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine all'applicabilità di tale disposizione anche nei procedimenti pendenti dinanzi al Giudice di pace.

L'indirizzo maggioritario ha ritenuto che i rapporti tra le due norme vadano risolti alla stregua del principio di specialità, sicché, proprio in virtù dei caratteri peculiari di ciascuna norma, nei procedimenti pendenti dinanzi al giudice di pace potrebbe trovare applicazione il solo art. 34 decreto legislativo n. 274/2000 (*cf.* *ex multis* Cassazione penale, sez. V, 28 novembre 2016 n. 54173), mentre per l'indirizzo interpretativo minoritario il carattere di maggior favore della disciplina prevista dall'art. 131-*bis* c.p. deve necessariamente far propendere per la sua applicabilità a tutti i reati, ivi compresi quelli di competenza del Giudice di pace, pena l'irrazionalità di un sistema che non consentisse l'applicazione di una norma di diritto sostanziale proprio ai reati ritenuti dal legislatore di minore gravità e, pertanto, devoluti alla cognizione del Giudice di pace (*cf.* *ex multis* Cassazione penale, sez. V, 12 gennaio 2017 n. 9713).

Orbene, a porre un punto fermo sulla questione sono intervenute di recente le Sezioni Unite della Corte di cassazione, che con la sentenza n. 53683 del 22 giugno 2017 hanno definitivamente sancito il principio di diritto in virtù del quale «la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-*bis* codice penale, non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace».

Le Sezioni Unite sono addvenute a tale conclusione partendo dall'assunto che, come rilevato dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 50 del 2016, «il procedimento davanti al giudice di pace presenti caratteri assolutamente peculiari, che lo rendono non comparabile con il procedimento davanti al tribunale, e comunque tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario», sicché la parametrizzazione dell'ambito applicativo delle due norme non deve avvenire né in base al principio di specialità di cui all'art. 15 codice penale, né in base al principio di necessaria operatività della *lex mitior* di cui all'art. 2 codice penale, dovendosi, al contrario, configurare tra le medesime un rapporto di interferenza, posto che ciascuna presenta elementi specializzanti rispetto all'altra. Ne consegue che, «posto che al decreto in materia di processo penale dinanzi al giudice di pace si addice il carattere di “legge penale speciale”, ai



sensi e per gli effetti dell'art. 16 codice penale, la ricerca dell'interprete a fronte dell'introduzione di un nuovo modello normativo — quale l'art. 131-*bis* cod. pen. —, avente ad oggetto la stessa materia già regolata in modo completo dall'art. 34 del detto decreto, non può limitarsi al raffronto fra quest'ultimo e il precetto successivo, ma deve elevare il proprio orizzonte fino a verificare se la legge penale speciale nel suo complesso non contenesse già un'autonoma disciplina della materia, mirata rispetto alle finalità del procedimento e tale perciò da precludere, a priori, l'operazione del confronto fra singole leggi o disposizioni sulla stessa materia, espressamente disciplinata dall'art. 15 codice penale, con riferimento al rapporto fra più leggi penali».

Da quanto premesso, il Giudice nomofilattico trae, dunque, la conclusione che il rapporto fra i due istituti disciplinati rispettivamente agli articoli 131-*bis* codice penale e 34 decreto legislativo n. 274/2000 non sia di «compatibilità/incompatibilità», ma di «concreta applicabilità» ai sensi dell'art. 16 codice penale: tale ultima norma tutela la dignità delle leggi penali speciali (quale è, appunto, da considerarsi il decreto legislativo n. 274/2000), escludendo che su di esse possa incidere la normativa codicistica sopravvenuta ogniqualvolta la materia sulla quale quest'ultima interviene sia già coperta da una disciplina *ad hoc*, anche funzionalmente orientata, quale è quella di cui all'art. 34 cit.

Gli argomenti che fanno leva sulla natura di norma penale più favorevole dell'art. 131-*bis* codice penale possono, infine, ad avviso delle Sezioni Unite, essere superati alla luce della configurazione del procedimento dinanzi al Giudice di pace come procedimento speciale per il quale il legislatore ha inteso prevedere specifici epiloghi decisori, modulati al fine di consentire al giudice di realizzare la conciliazione tra le parti.

Chiarito quanto sopra, ad avviso del decidente, si pone, a questo punto, un dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 131-*bis* codice penale, nella misura in cui esso non sia applicabile anche nei procedimenti aventi ad oggetto reati di competenza del Giudice di pace e su cui il Tribunale viene investito quale giudice di appello.

Si ritiene, pertanto, di dovere rimettere alla Corte costituzionale la valutazione di legittimità dello stesso, indicando di seguito la presenza dei presupposti per adire la medesima.

a. Sulla rilevanza della questione.

Com'è noto, la prima delle condizioni dettate dall'art. 23 della legge n. 87/1953 per poter procedere a sollevare questione di legittimità costituzionale è la rilevanza della medesima nell'alveo del procedimento che l'Autorità giudiziaria procedente è chiamata a decidere.

Con ciò s'intende, da un lato, la necessità che la norma debba trovare applicazione nel caso di specie e, dall'altro lato, la possibilità che un'eventuale pronuncia della Corte influisca su tale giudizio, c.d. pregiudizialità costituzionale (*cf.* ordinanza Corte costituzionale n. 129/2017).

Ebbene, nel caso di specie, essendo il giudizio principale giunto pressoché al suo epilogo, l'odierno decidente dovrebbe decidere la controversia e, attenendosi all'interpretazione prospettata dalle Sezioni Unite nella sentenza prima citata, in ossequio alla essenziale funzione nomofilattica da queste svolta, dovrebbe decidere il processo addivenendo ad una pronuncia di merito, senza potere fare ricorso, come peraltro richiesto dalla Difesa, all'art. 131-*bis* c.p.


Ritiene, in particolare, questo decidente che, nel caso di specie, sussisterebbero tutti i requisiti necessari per addivenire ad una pronuncia ai sensi dell'art. 131-*bis* codice penale, atteso che:

il reato di cui all'art. 590 codice penale è punito con la pena della reclusione fino a tre mesi o della multa fino ad euro 309,00: pertanto rientra all'interno dei limiti edittali stabiliti dall'art. 131-*bis*, comma 1, codice penale;

si tratta, evidentemente, di un'offesa di particolare tenuità: e ciò sia alla stregua delle modalità della condotta (trattandosi di condotta meramente colposa e consistita nel mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte dell'imputato mentre si trovava alla guida della propria auto, incolonnato nel traffico), sia alla luce dell'esiguità del danno cagionato alla p.o. (lesioni personali da cervicaglia post-traumatica giudicate guaribili in giorni otto, dunque lievi per definizione), non ricorrendo alcuna delle condizioni ostative di cui al comma 2 del medesimo art. 131-*bis* codice penale;

non si è, infine, in presenza di un comportamento che possa qualificarsi come «abituale»: è, infatti, evidente che un sinistro stradale da cui derivino delle lesioni per uno dei conducenti coinvolti è per definizione un accadimento contingente e del tutto occasionale, dovendosi in aggiunta rilevare che l'imputato è soggetto assolutamente incensurato ai fini del comma 3 dell'art. 131-*bis* c.p.

Quanto finora esposto rende, dunque, evidente la rilevanza della questione, posto che l'inapplicabilità dell'art. 131-*bis* codice penale determinerebbe, evidentemente un esito definitorio diverso.



b. Sulla non manifesta infondatezza.

Passando al requisito della non manifesta infondatezza, richiesto anch'esso dall'art. 23, legge n. 87/1953, occorre dire, in sintonia con quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte, che il giudice del giudizio *a quo*, affinché sia soddisfatto il requisito in parola, debba nutrire un serio dubbio di costituzionalità della disposizione oggetto di rimessione al Giudice delle leggi.

Nel caso di specie anche tale condizione appare integrata perché si ritiene che l'art. 131-*bis* codice penale, così come dev'essere interpretato dopo la pronuncia delle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione n. 53683 del 22 giugno 2017, determini un evidente *vulnus* al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

L'art. 3 Cost., infatti, sancisce non solo la necessità di uguaglianza in senso formale e sostanziale di fronte alla legge ed il conseguente divieto di discriminazione, ma anche la necessità che a situazioni uguali corrispondano trattamenti uguali ed a situazioni diverse trattamenti diversi (c.d. doverosa ragionevolezza delle leggi).

La norma impugnata si pone in contrasto con tale ultimo principio.

Essa si palesa, in particolar modo, irragionevole laddove, come interpretata dalle Sezioni Unite, non è applicabile a fatti di minor disvalore, quali sono quelli rientranti nella sfera di competenza del Giudice di pace, mentre ben può trovare applicazione in relazione a fatti di maggiore gravità, soggetti alla cognizione del Tribunale. Appare, infatti, del tutto irrazionale che una norma di diritto sostanziale, quale è l'art. 131-*bis* codice penale — nata per evitare all'imputato le possibili ricadute negative scaturenti dalla condanna per fatti di minima offensività, i quali, per il comune sentire sociale, sono connotati da minimo disvalore — sia inapplicabile proprio ai reati che, per essere di competenza del Giudice di pace, sono per definizione di minore gravità.

Vale, evidentemente, a palesare il significato di quanto detto il riferimento, a titolo meramente esemplificativo, al reato di minacce di cui all'art. 612 codice penale. Appare, infatti, manifestamente irragionevole che, di fronte ad una fattispecie di minaccia ex art. 612, comma 1 codice penale (come tale rientrante nella competenza del Giudice di pace) il Tribunale, chiamato a conoscere della medesima in sede di impugnazione, non possa pronunciare sentenza di assoluzione per tenuità del fatto, mentre ad una pronuncia di tal fatta possa addivenire in relazione alla ben più grave ipotesi di minaccia grave di cui all'art. 612, comma 2 codice penale, come tale rientrante nella sfera di competenza del Tribunale stesso, ma pendente in primo grado.

Viepiù vale a lumeggiare quanto fin qui esposto il richiamo, ancora una volta a titolo esemplificativo, al reato di lesioni: è evidente, infatti, che due fattispecie in concreto assolutamente identiche di lesioni lievi (dunque con prognosi inferiore a venti giorni), l'una per così dire «semplice», e come tale rientrante nella competenza del Giudice di pace, l'altra aggravata ai sensi dell'art. 585 codice penale (es. per la ricorrenza di una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 577 c.p.) e conseguentemente soggetta alla cognizione del Tribunale quale giudice di primo grado, ove ritenute concretamente qualificabili come «tenui», vadano incontro ad esiti sostanzialmente diversi.

Ed infatti, mentre nel secondo caso, conoscendo di una fattispecie di lesioni tenui aggravate ex art. 577 codice penale, il Tribunale, ben potrebbe, ove riscontrasse in concreto la sussistenza di tutti i requisiti di cui all'art. 131-*bis* codice penale, addivenire ad una pronuncia assolutoria ai sensi del combinato disposto degli articoli 530 codice di procedura penale e 131-*bis* codice penale; al contrario, il Tribunale chiamato a pronunciarsi su una fattispecie di lesioni tenui c.d. «semplici» in sede di gravame, laddove il giudice di primo grado non avesse reso una pronuncia ai sensi dell'art. 34 decreto legislativo n. 274/2000 (es. a seguito di opposizioni della persona offesa), non potrebbe, pur ritenendo integrati tutti i requisiti normativamente stabiliti dall'art. 131-*bis* codice penale, pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi di tale ultima norma.

È, dunque, evidente l'irragionevolezza della norma, ed appare pertanto, non manifestamente infondata, la questione circa la legittimità costituzionale della medesima.

c. Sull'assenza di un'interpretazione costituzionalmente conforme della norma.

È noto come, già a partire dagli anni novanta, la Corte richieda al giudice remittente uno sforzo interpretativo ulteriore, volto a tentare una lettura costituzionalmente conforme della norma impugnata, prima di rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Corte, dovendosi tale rimedio atteggiare ad *extrema ratio* di tenuta costituzionale del sistema.

La *ratio* di tale ulteriore condizione risiede nella circostanza che affinché una norma possa considerarsi incostituzionale in senso stretto è necessario che di essa non possa darsi un'interpretazione costituzionalmente conforme, non essendo sufficiente, al contrario, che se ne possano dare anche letture incostituzionali, in quanto è compito di ciascun giudice adottare, tra le varie esegesi possibili, quella che meglio si presta ad assicurare il rispetto dei principi sanciti dalla Carta fondamentale (in tal senso Corte costituzionale n. 42/2017).



La Corte ha, però, chiarito che vi sono comunque dei limiti all'interpretazione costituzionalmente conforme, nel senso che l'univoco tenore letterale della norma segna il confine oltre il quale il tentativo di interpretazione conforme deve cedere necessariamente il passo al sindacato di legittimità costituzionale (Corte cost. n. 26/2010; ed anche Corte costituzionale n. 270-315/2010).

Peraltro, si può anche dire che l'interpretazione costituzionale trovi di fatto un limite logico nel «dovere» dei giudici di merito di attenersi il più possibile all'interpretazione fornita dalla Corte di cassazione, specie ove a Sezioni Unite, in ossequio alla funzione nomofilattica da quest'ultima assoluta ai sensi dell'art. 65 ord. giud. Detta disposizione ha evidentemente lo scopo di recuperare, quantomeno sul piano della stabilità della giurisprudenza, l'essenziale valore della certezza del diritto, garantendone l'uniforme interpretazione e realizzando la prevedibilità delle decisioni giurisdizionali.

Ciò premesso, il giudice *a quo* ritiene che, nel caso di specie, la recente pronuncia delle Sezioni Unite Penali n. 53683 del 22 giugno 2017, con la quale la Suprema Corte ha voluto escludere radicalmente l'applicabilità dell'art. 131-bis codice penale ai reati di competenza del Giudice di pace, costituisca ostacolo insormontabile ad un'interpretazione costituzionalmente orientata del medesimo, tale da giustificare la rimessione alla Corte.

P.Q.M.

visti gli articoli 134 Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante per la decisione del presente giudizio;

solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis codice penale. nella misura in cui esso non è applicabile ai reati rientranti nella competenza del Giudice di pace, per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

dispone la sospensione del procedimento in corso;

ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della stessa ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato;

dispone la trasmissione dell'ordinanza alla Corte costituzionale insieme agli atti del giudizio ed alla prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e per gli altri adempimenti di rito.

Così deciso a Catania il 6 marzo 2018, all'esito della Camera di consiglio.

Il giudice: GRASSO

18C00249

N. 168

*Ordinanza del 20 settembre 2017 del G.I.P. del Tribunale di Macerata
nel procedimento penale a carico di M. H.*


Processo penale - Procedimento per decreto - Irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva - Criteri di ragguaglio.

– Codice di procedura penale, art. 459 [, comma 1-bis].

TRIBUNALE DI MACERATA

Il tribunale penale di Macerata, ufficio GIP-GUP, nella persona del dott. Giovanni M. Manzoni;

Premesso che in data 30 agosto 2017 il pubblico ministero chiedeva emettersi decreto penale nei confronti di H. M. per il reato di cui all'art. 186 CdS, con pena di giorni quindici di arresto ed euro 1100 di ammenda, ridotta per il rito a giorni nove di arresto ed euro 750 di ammenda e conversione della pena in complessivi euro 1425 di ammenda, con conversione di ogni giorno di arresto in euro 75 di ammenda.



Tanto premesso questo giudice

Osserva

L'art. 459 c.p.p. prevede che:

in caso di emissione di decreto penale, ove venga irrogata una pena pecuniaria, anche in sostituzione di pena detentiva, il valore giornaliero di conversione della pena detentiva in pecuniaria vari tra la somma di euro 75 e il triplo di tale somma (tenuto conto delle condizioni economiche dell'imputato e del nucleo familiare);

il pubblico ministero possa chiedere applicazione della pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.

Ritiene questo giudice che tale previsione possa porsi in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione.

Se, infatti, la Corte costituzionale ha ripetutamente evidenziato la ammissibilità di sconti di pena premiali in relazione alla scelta da parte dell'imputato di riti alternativi (o, per quanto oggi occupa, per la sua non opposizione alla scelta effettuata dal pubblico ministero di procedere con decreto penale e alla emissione di decreto penale da parte del giudice), ritiene questo giudice che il quadro delineato dalla nuova normativa sia inammissibilmente eccentrico rispetto alle ordinarie dinamiche processuali.

L'art. 459, infatti, non solo prevede la possibilità di un elevato sconto di pena (la metà rispetto al limite edittale) ma, altresì, un tasso di conversione della pena detentiva in pecuniaria del tutto anomala rispetto al criterio di cui all'art. 53 legge n. 689/1981 — 250 euro *pro die*, moltiplicabili sino a 10 volte in relazione alle condizioni economiche del reo.

La conversione della pena detentiva in pecuniaria non viene, infatti, effettuata secondo un tasso fisso di un giorno = 250 euro come prevede art. 135 c.p. con quella di cui all'art. 53, legge n. 689/1981 (un giorno = 250-2500 euro), ma con conversione di un giorno di pena detentiva in somma non inferiore a 75 euro e non superiore a 225 euro con parametrizzazione all'interno di tale range determinata tenuto conto «della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare» (criterio che riecheggia quello previsto dall'art. 133-bis c.p. — in relazione però al differente caso della determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda — e richiama chiaramente quello di cui all'art. 53, legge n. 689/1981» per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare»).


Alla luce di quanto sopra ritiene questo giudice che la attuale disciplina prevista dall'art. 459 c.p.p. sia sospetta di violare l'art. 3 della Costituzione in quanto, se appare pienamente condivisibile che la sanzione pecuniaria possa essere modulata in relazione alle condizioni economiche del reo, al fine di garantire analoga afflittività della stessa in relazione alla differente situazione patrimoniale dei singoli imputati, tale modulazione non può risentire della scelta del rito in modo da stravolgere totalmente il trattamento sanzionatorio in caso di emissione di decreto penale, con pena del tutto differente rispetto a quella che sarebbe applicabile in caso di rito ordinario.

Si consideri infatti che:

nel caso di emissione di decreto penale di condanna l'importo pecuniario varia entro un range edittale base con possibilità di moltiplicarlo per tre (75-225), mentre in tutti i restanti casi di conversione di pena detentiva in pecuniaria l'importo pecuniario è di importo comunque superiore e con possibilità di moltiplicarlo per 10 (250 - 2500 euro), con differenza che non trova origine nella diversa natura dei fatti oggetto di giudizio.

Il pubblico ministero, pertanto, ha la possibilità, con la scelta del rito (rimessa alla sua discrezionalità la scelta se chiedere decreto penale o procedere diversamente), di determinare il tasso di conversione della pena sostanziale finale irrogando, quantomeno sotto il profilo di precludere all'imputato di fruire del particolare favore di cui all'art. 459 c.p.p. non chiedendo la emissione di decreto penale.

nel caso di opposizione a decreto penale la pena pecuniaria che fosse irrogata in caso di condanna in sostituzione di quella detentiva avrebbe tasso di conversione da 250 a 25000 euro *pro die*, con pena che potrebbe essere moltissime volte quella portata dal decreto penale.



Per un soggetto non abiente che abbia commesso un reato con minimo edittale di trenta giorni, se si ipotizza emissione di decreto penale con pena dimezzata rispetto al minimo edittale e con conversione di 75 euro al giorno la pena sarà pari ad euro 1125 (15 gg × 75 euro); nel caso di condanna a pena convertita a seguito di dibattimento la pena minima sarebbe di 7500 euro (30gg × 250 euro).

Per un soggetto molto abiente la differenza è ancora più macroscopica. Con un reato con minimo edittale di trenta giorni se si ipotizza emissione di decreto penale con pena dimezzata rispetto al minimo edittale e con conversione di 225 euro al giorno la pena minima con decreto penale sarebbe di euro 3.375 (15gg × 225 euro); nel caso di condanna a pena convertita a seguito di dibattimento la pena sarebbe di 75.000 euro (30×250×10).

Nel caso di specie la pena irroganda con conversione ai minimi edittali è pari ad euro 1425 (9 × 75 + 750) mentre in caso di opposizione condanna dibattimentale con conversione in pena pecuniaria la stessa sarebbe pari a non meno di euro 5600 (18 × 250 + 1100).

Conseguenze che appaiono a questo giudice del tutto incompatibile con il criterio di eguaglianza e ragionevolezza, atteso che se ben la scelta di rito premiale o la acquiescenza allo stesso ben possono comportare una significativa riduzione della pena, una tanto macroscopica differenza appare non appare razionalmente correlabile alla mera non opposizione dell'imputato alla pronunzia emessa nei suoi confronti.

Da notare poi che un simile effetto premiale non è previsto per nessun altro rito alternativo, nemmeno per il patteggiamento ove pure l'imputato di fatto rinuncia a difendersi, solo concordando la pena con il pubblico ministero (peraltro con riduzione massima di 1/3, a fronte della possibilità di riduzione fino a 1/2 prevista in caso di decreto penale).

Non dirimente appare poi la considerazione che il giudice è sempre chiamato ad effettuare un giudizio di congruità della pena emessa in relazione al fatto oggetto del suo decidere. Il giudice, infatti, dovrà valutare la congruità della pena originaria determinata dal pubblico ministero e la compatibilità della conversione della pena detentiva in pecuniaria con le finalità deterrenti e rieducative della pena ma, effettuate positivamente tali valutazioni, il tasso di conversione è prefissato per legge ed appare parametrato alle condizioni economiche del reo, con le conseguenze di cui sopra.

Quanto, poi, alla applicazione delle circostanze attenuanti generiche o alla parametrizzazione della pena all'interno del range edittale, si tratta di profili che valgono sia in relazione alla emissione di decreto penale che in relazione al giudizio dibattimentale, talchè non mutano il quadro di totale eterogeneità delle pene possibili in relazione alle due possibilità per come sopra evidenziato.

Appare, poi, del tutto evidente, ad avviso di questo giudice, come non possa ritenersi compatibile con il fine rieducativo previsto dall'art. 27 della Costituzione la irrogazione di una pena pari anche a meno di 1/20 di quella irroganda all'esito di giudizio ordinario (v. esempio sopra 3.375 - 75.000 euro).

La questione appare poi rilevante nel presente giudizio, inerendo la pena irroganda all'imputato ed evidenziato che dagli atti non emergono i presupposti per rigettare la richiesta del pubblico ministero sotto diverso profilo.

P.Q.M.

Letti gli articoli 134 e 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;


Promuove di ufficio, per violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 c.p.p., in relazione all'art. 53, legge n. 689/1981, nella parte in cui prevede che il valore giornaliero di conversione della pena detentiva in pecuniaria sia pari ad euro 75 e fino a tre volte tale ammontare tenuto conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare, sospendendo il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria la ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata al presidente del Senato ed al presidente della Camera dei deputati e all'esito sia trasmessa alla Corte costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova delle avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni.

Macerata, 15 settembre 2017

Il giudice: MANZONI

18C00250



N. 169

*Ordinanza del 27 giugno 2018 del Tribunale di Bergamo
nel procedimento penale a carico di M. L.*

Processo penale - Divieto di un secondo giudizio - Inapplicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti di un imputato già condannato per gli stessi fatti a sanzione amministrativa.

– Codice di procedura penale, art. 649.

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

SEZIONE DEL DIBATTIMENTO PENALE

In persona della dott. Antonella Bertoja ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel sopra emarginato procedimento penale nei confronti di M. L., nato a ... il ..., dichiaratamente domiciliato in Ponte San Pietro (BG), via Garibaldi n. 41, difeso di fiducia dagli avv.ti Guido Broglio e Vittorio Meanti, entrambi del Foro di Crema, imputato del reato p. e p. dall'art. 10-ter decreto legislativo n. 74/2000 perché, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, ...ometteva il versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta per il periodo d'imposta 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, per un ammontare complessivo di euro 282.495,76.

Compresso in Bergamo nel dicembre 2012, data in cui avrebbe dovuto effettuare il versamento.

Premesso che:

l'attuale imputato veniva chiamato a rispondere — nella qualità di contribuente in proprio — del delitto di omesso versamento IVA relativamente al periodo d'imposta 2011 per l'importo di euro 282.495,76; fin dalla prima udienza dibattimentale utile dopo la regolare costituzione delle parti, il difensore dell'imputato produceva memoria e documentazione atta a dimostrare la conclusione del procedimento amministrativo - tributario, con emissione e notifica di cartella esattoriale relativa alla somma omessa oltre a interessi e sanzioni (queste ultime pari a euro 84.748,74), nonché la rateizzazione chiesta e ottenuta dal M., in quel momento in corso di pagamento; chiedeva pertanto a questo giudice di sollevare questione interpretativa pregiudiziale alla Corte di giustizia avente ad oggetto la conformità al diritto comunitario dell'art. 10-ter in contestazione, nella parte in cui consente di procedere alla valutazione della responsabilità penale di un soggetto il quale, per lo stesso fatto, sia già stato destinatario di sanzione amministrativa irrevocabile di cui all'art. 13 decreto legislativo n. 471/1997. Con ordinanza in data 16 settembre 2015 questo giudice disponeva il rinvio degli atti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, formulando la seguente questione pregiudiziale di interpretazione del diritto dell'Unione: «se la previsione dell'art. 50 CDFUE, interpretato alla luce dell'art. 4 prot. n. 7 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, osti alla possibilità di celebrare un procedimento penale avente ad oggetto un fatto (omesso versamento IVA) per cui il soggetto imputato abbia riportato sanzione amministrativa irrevocabile.». Dopo vari «incidenti» processuali innanzi la Corte(1), la Grande Sezione si pronunciava con sentenza in data 20 marzo 2018 come da parte dispositiva che segue: «L'art. 50 della CDFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale in forza della quale è possibile avviare procedimenti penali a carico di una persona per omesso versamento IVA qualora a tale persona sia già stata inflitta, per i medesimi fatti, una sanzione amministrativa definitiva di natura penale ai sensi del citato art. 50, purché siffatta normativa:

sia volta a un obiettivo di interesse generale tale da giustificare un simile cumulo di procedimenti e di sanzioni, vale a dire la lotta ai reati in materia di imposta sul valore aggiunto, fermo restando che detti procedimenti e dette sanzioni devono avere scopi complementari;

contenga norme che garantiscano una coordinazione che limiti a quanto strettamente necessario l'onere supplementare che risulta, per gli interessati, da un cumulo di procedimenti, e

preveda norme che consentano di garantire che la severità del complesso delle sanzioni imposte sia limitato a quanto strettamente necessario rispetto alla gravità del reato di cui si tratti, con la precisazione che «spetta al giudice nazionale accertare, tenuto conto del complesso delle circostanze del procedimento principale, che l'onere risultante

(1) In particolare vanno segnalati l'originaria riunione con altro procedimento, la successiva separazione e la trasmissione dalla IV Sezione della Corte, cui la domanda era in origine assegnata, alla Grande Sezione.



concretamente per l'interessato dall'applicazione della normativa nazionale in discussione nel procedimento principale e dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni che la medesima autorizza non sia eccessivo rispetto alla gravità del reato commesso».

Ricevuti gli atti dalla Corte, il procedimento veniva riassunto con decreto in data 30 marzo 2018 e all'udienza del 16 maggio 2018 il giudice, verificato che la rateizzazione non era stata completata per inadempimento di alcune rate(2), udite le conclusioni delle parti, si riservava la decisione.

Tanto premesso, il Tribunale ritiene di sollevare, in riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), protocollo concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98, questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti di imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dei relativi protocolli.

Le norme costituzionali richiamate come parametro del giudizio di legittimità rilevano sotto due profili distinti. L'art. 117, comma 1 della Costituzione rileva nella misura in cui eleva a norma di rango costituzionale la norma interposta discendente dall'interpretazione della disposizione dell'art. 50 CDFUE fornita dalla Corte di giustizia. Vi è poi l'ulteriore ed autonomo profilo della conformità dell'art. 649 codice di procedura penale rispetto all'art. 3 della Costituzione, declinato come principio di ragionevolezza intrinseca dell'ordinamento come da costante giurisprudenza di codesta Corte.

Ciò in quanto:

sulla base della sentenza emessa dalla Corte di giustizia non sono in discussione, nel caso di specie, né l'effettiva natura penale della sanzione amministrativa irrogata né l'*idem factum*. Quanto al primo profilo nella sentenza si fa espressa menzione dei cosiddetti Engel Criteria (richiamati sulla scorta della giurisprudenza comunitaria successiva), in relazione ai quali appare certo che la sanzione inflitta in via amministrativa abbia capacità preventive, repressive ed afflittive tali da giustificare la natura di sanzione penale, pur demandando la valutazione finale circa la sua proporzionalità al giudice del rinvio. Ben più rilevante è però il profilo della identità del fatto. Sul punto è anzitutto la Corte a ricondurre all'«identità dei fatti materiali» (3) in trattazione, pur sempre subordinandone la definitiva qualificazione al giudice del rinvio. Ed invero è proprio sulla valutazione dell'intrinseca identità che il Tribunale intende argomentare (*infra*);

non è invece affatto certo, alla luce delle statuizioni della Corte di giustizia, se dall'affermazione della natura penale della sanzione amministrativa irrogata consegua l'attribuzione della natura penale anche al procedimento amministrativo sotteso, posto che una chiara indicazione in tal senso da parte della Corte, assurgendo ad interpretazione estensiva della norma interposta dell'art. 50 CDFUE, avrebbe invece consentito l'applicazione diretta dell'art. 649 codice di procedura penale attraverso una lettura convenzionalmente e costituzionalmente orientata di detta disposizione;

la valutazione, rimessa dalla Corte di giustizia al giudice nazionale, delle condizioni che legittimano una normativa nazionale in forza della quale è possibile avviare procedimenti penali a carico di una persona per omesso versamento IVA qualora a tale persona sia già stata inflitta, per i medesimi fatti, una sanzione amministrativa definitiva di natura penale, in casi come quello di specie deve risolversi nel senso dell'eccessività dell'onere — rispetto alla gravità del reato — risultante concretamente per l'interessato dall'applicazione della normativa nazionale e dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni che la medesima autorizza;

Tale eccessiva onerosità produce peraltro un'ingiustificata disparità di trattamento, specialmente se rapportata al quadro sanzionatorio delle fattispecie originarie del decreto legislativo n. 74/2000 (*infra*), nonché un problema di ragionevolezza intrinseca dell'ordinamento;

l'art. 649 codice di procedura penale, enunciando il divieto di un secondo giudizio penale per il medesimo fatto, opera solo se l'imputato è stato già giudicato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili, presuppone cioè la formazione di un giudicato penale; neppure appare possibile superare la previsione letterale della disposizione con un'interpretazione costituzionalmente orientata o applicare in via analogica l'art. 649 c.p.p.(4)

(2) In caso contrario, sarebbe stata operativa la causa di non punibilità introdotta all'art. 13 decreto legislativo n. 74/2000 dal decreto legislativo n. 158/2015 con conseguente automatico giudizio di irrilevanza della questione oggi sollevata.

(3) Par. 38 sentenza CGUE.

(4) Codesta Corte si è così testualmente pronunciata, nella sentenza n. 43 del 2018 avente ad oggetto una questione sovrapponibile a quella oggi sollevata: «...La lettera e la ratio dell'art. 649 codice di procedura penale escludono che, in difetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale, tale disposizione sia idonea a regolare il caso del giudizio a quo, come il rimettente ha posto in luce...».




Il procedimento penale pende nei confronti di un imputato del reato previsto dall'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), per avere omesso di versare, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, regolarmente presentata per l'anno 2011; secondo la dichiarazione presentata dall'imputato, l'IVA dovuta per quell'anno ammontava a euro 282.495,76 e dunque è superiore alla soglia di punibilità ancorché recentemente innalzata ad euro 250.000 dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158.

La medesima omissione costituisce illecito tributario ed è sanzionata in via amministrativa dall'art. 13, comma primo, decreto legislativo n. 471 del 1997, che punisce con sanzione amministrativa pecuniaria l'omesso versamento periodico dell'imposta entro il mese successivo a quello di maturazione del debito mensile IVA. A tale titolo l'imputato è già stato destinatario della sanzione amministrativa di euro 84.748,74, pari a oltre il 30 per cento dell'imposta evasa. La sanzione, contenuta nella cartella esattoriale notificata in data 6 novembre 2013, è stata irrogata in via definitiva, non sono stati esperiti ricorsi contro l'avviso di accertamento e in data 6 maggio 2014 l'imputato otteneva da Equitalia la rateizzazione della somma evasa e delle relative sanzioni, che iniziava a pagare; il procedimento penale si instaurava solo in epoca successiva, con decreto di citazione diretta a giudizio in data 13 novembre 2014 (l'avviso di conclusione indagini ex art. 415-bis codice di procedura penale è del 5 maggio 2014, dunque praticamente coevo all'accoglimento della richiesta di rateizzazione).

Gli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo n. 74 del 2000, intesi a prevenire sul piano sostanziale la duplicazione delle sanzioni, non impediscono (come risulta evidente dal caso in esame) l'avvio del procedimento penale pur dopo che la sanzione tributaria amministrativa è divenuta definitiva. L'art. 19 del decreto legislativo n. 74 del 2000 infatti stabilisce che quando il medesimo fatto è punito in quanto reato ai sensi del Titolo II del decreto legislativo n. 74 del 2000, e in quanto illecito amministrativo, deve essere applicata la sola disposizione speciale, che è quella penale. Questa regola, in base all'art. 21 stesso decreto, non impedisce che il procedimento amministrativo finalizzato all'applicazione della sanzione e il processo tributario siano avviati e se del caso conclusi, posto che la legge esclude che essi siano sospesi a causa della pendenza del procedimento penale (cosiddetto sistema del doppio binario): la sanzione amministrativa è irrogata in ogni caso, ma non può essere eseguita salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione, o sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con una formula che esclude la rilevanza penale del fatto (art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 74 del 2000). Poiché l'art. 649 codice di procedura penale non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio a materia diversa da quella penale, si postula dunque, sul piano processuale, che il giudizio penale debba essere celebrato nonostante la definitività della sanzione amministrativa già inflitta.

Ciò che in questa sede si vuole particolarmente sottolineare è che il sistema del doppio binario testè illustrato si applica a tutti i reati tributari contenuti nel decreto in discussione, indipendentemente cioè dalla circostanza che il procedimento penale e quello amministrativo abbiano ad oggetto un «*idem factum*».

A tale proposito si osserva quanto segue. L'intervento penale nel settore tributario dell'anno 2000 è ispirato alla logica di colpire comportamenti infedeli, strumentali all'omesso o ridotto pagamento dell'imposta e idonei a trarre in inganno l'Amministrazione finanziaria circa il corretto adempimento dell'obbligazione pecuniaria. Il legislatore, nel concentrare la sua attenzione sulla veridicità delle dichiarazioni, ha ribadito la volontà di eleggere ad oggetto immediato della tutela penale non tanto l'interesse fiscale, quanto la funzione di accertamento che le infedeltà del contribuente rischiano di compromettere. In altri termini, ciò che si è voluto punire non è tanto il mancato versamento del tributo (accadimento che, nell'elemento oggettivo delle fattispecie originariamente inserite nel decreto, di regola non è nemmeno preso in considerazione), quanto il potenziale lesivo insito nella presentazione di dichiarazioni mendaci, idonee ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria sulla stessa legittimità di versamenti eventualmente incompleti od omessi. Il bene giuridico tutelato è l'interesse dello Stato alla percezione dei tributi; ma certamente la scelta del legislatore — con riferimento ai delitti contenuti nella formulazione originaria — è stata quella di punire l'aggressione indiretta a tale bene, di punire cioè quelle condotte che, contrastando l'accertamento, pongono in pericolo l'esatta percezione del tributo. Dunque, le fattispecie originarie presentano caratteristiche comuni: sono reati di pericolo, a dolo specifico, e presuppongono l'impiego di mezzi decettivi da parte del contribuente (dichiarazione fraudolenta o infedele di cui agli articoli 2, 3 e 4, omessa dichiarazione di cui all'art. 5, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8, occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11). Diversa struttura presentano invece gli articoli 10-bis e 10-ter, norme inserite successivamente — la prima con legge n. 311/04, la seconda con legge n. 248/2006 — che prevedono un'aggressione diretta all'interesse tutelato, e cioè il mancato pagamento del tributo o della ritenuta; in questi casi non si pone in discussione la correttezza del contesto dichiarativo in base al quale le somme sono dovute, ed anzi le somme in discussione sono proprio quelle oggetto di dichiarazione; la condotta sanzionata è l'omesso pagamento, e si tratta di reati



istantanei di danno, a dolo generico, consistente nella semplice consapevolezza e volontà dell'omissione. In altre parole ciò che preme sottolineare è la sostanziale natura non plurioffensiva della condotta di omesso versamento sulla quale, diversamente dalle condotte sottese a fattispecie dalla caratura decettiva, si innesta la ravvisata duplicazione del procedimento e della sanzione, atteso che la rafia punitiva degli artt. 10-bis e 10-ter risiede esclusivamente nella protezione dell'interesse economico diretto dell'Erario, interesse tutelato anche dalla sanzione amministrativa. Questo significa che la coincidenza fattuale sulla quale valutare la sussistenza del bis in idem sostanziale non solo origina dall'intrinseca univocità materiale e temporale della condotta di omesso versamento, ma è altresì sorretta dalla circostanza che tra la sanzione amministrativa e penale previste dal nostro ordinamento intercorre la medesima *ratio* punitiva.

È dunque la perfetta identità (naturalistica, giuridica e di politica criminale) tra il delitto di omesso versamento e il correlativo illecito amministrativo commessi dalla stessa persona fisica che impone di non ritenere verificate le condizioni cui la Corte di giustizia — con la sentenza pronunciata nel caso che qui occupa, evidentemente ispirata alla pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo A e B c. Norvegia del 15 novembre 2016 — subordina il giudizio di conformità del sistema del doppio binario all'art. 50 della CDFUE; infatti, nel caso di reati di omesso versamento:

1) manca il requisito della complementarietà dello scopo, in quanto i due procedimenti (penale e amministrativo) e le due sanzioni hanno uno scopo identico («...purchè la normativa nazionale ... sia volta a un obiettivo di interesse generale tale da giustificare un simile cumulo di procedimenti e di sanzioni, vale a dire la lotta ai reati in materia di imposta sul valore aggiunto, fermo restando che detti procedimenti e dette sanzioni devono avere scopi complementari);

2) manca ogni aspetto diverso della condotta(5);

3) la normativa nazionale non contiene norme che garantiscano una coordinazione che limiti a quanto strettamente necessario l'onere supplementare che risulta, per gli interessati, da un cumulo di procedimenti, né prevede norme idonee a garantire che la severità del complesso delle sanzioni imposte sia limitato a quanto strettamente necessario rispetto alla gravità del reato. Va infatti ribadito che l'ordinamento nazionale dispone forme di coordinamento tra il processo amministrativo-tributario e quello penale (articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo n. 74/2000), senza tuttavia garantire — come richiede la Corte di giustizia — che tali norme, neppure combinate o interpretate sistematicamente, escludano in concreto la possibilità di una duplicazione procedimentale e sanzionatoria soprattutto quando, come nel caso di specie, i due procedimenti non si instaurino contestualmente o comunque non si sviluppino parallelamente e non abbiano ad oggetto frazioni diverse di condotta.


Dunque nel caso di specie è propriamente — non già la mancanza degli indici fattuali di A e B c. Norvegia ma — la coincidenza antologica e finalistica delle due vicende processuali che preclude logicamente la possibilità di effettuare la valutazione preliminare indicata nella più volte richiamata sentenza di codesta Corte n. 43 del 2018.

Va infine segnalato che lo stesso Avvocato generale, in fase di conclusioni dinanzi alla Corte di giustizia, riteneva «che un caso come quello del sig. M. non sia riconducibile alla giurisprudenza elaborata» nella sentenza A e B c. Norvegia, rilevando l'insussistenza dei caratteri della complementarietà e del coordinamento summenzionati(6), sicché i due procedimenti si sarebbero instaurati, a suo giudizio, indebitamente stante l'assenza di un ragionevole raccordo temporale e sanzionatorio.

In conclusione, ritiene questo giudice che nel caso di specie la preventiva definitività del procedimento amministrativo - tributario e l'irrogazione della relativa sanzione avente natura penale determina l'insorgere di una lacuna ordinamentale, che non può essere colmata per mezzo dell'art. 649 codice di procedura penale a causa del suo tenore letterale.

(5) Così testualmente codesta Corte riassume il dictum della citata sentenza A e B / Norvegia: «...Con la sentenza 15 novembre 2016, A e B contro Norvegia, la grande camera della Corte europea dei diritti dell'uomo ha impresso un nuovo sviluppo alla materia di cui si discute. La rigidità del divieto convenzionale di bis in idem, nella parte in cui trova applicazione anche per sanzioni che gli ordinamenti nazionali qualificano come amministrative, aveva ingenerato gravi difficoltà presso gli Stati che hanno ratificato il Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, perché la discrezionalità del legislatore nazionale di punire lo stesso fatto a duplice titolo, pur non negata dalla Corte di Strasburgo, finiva per essere frustrata di fatto dal divieto di bis in idem. Per alleviare tale inconveniente la Corte europea dei diritti dell'uomo ha enunciato il principio di diritto secondo cui il ne bis in idem non opera quando i procedimenti sono avvinti da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto («sufficiently closely connected in substance and in time»), attribuendo a questo requisito tratti del tutto nuovi rispetto a quelli che emergevano dalla precedente giurisprudenza. In particolare la Corte di Strasburgo ha precisato (paragrafo 132 della sentenza A e B contro Norvegia) che legame temporale e materiale sono requisiti congiunti: che il legame temporale non esige la pendenza contemporanea dei procedimenti, ma ne consente la consecutività, a condizione che essa sia tanto più stringente, quanta più si protrae la durata dell'accertamento; che il legame materiale dipende dal perseguimento di finalità complementari connesse ad aspetti differenti della condotta, dalla prevedibilità della duplicazione dei procedimenti, dal grado di coordinamento probatorio tra di essi, e soprattutto dalla circostanza che nel commisurare la seconda sanzione si possa tenere conto della prima, al fine di evitare l'imposizione di un eccessivo fardello per lo stesso fatto illecito. Al contempo, si dovrà valutare anche se le sanzioni, pur convenzionalmente penali, appartengano o no al nocciolo duro del diritto penale, perché in caso affermativo si sarà più severi nello scrutinare la sussistenza del legame e più riluttanti a riconoscerlo in concreto...»

(6) «...tutto sembra indicare che vi sia stata una nella separazione tra il procedimento amministrativo sanzionatorio e il procedimento penale...» cfr. pag. 33 delle conclusioni dell'Avvocato generale.



P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica,

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953,

ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, sottopone all'ecc.ma Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, per contrasto con l'art. 117, primo comma Cost. in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti di imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dei relativi protocolli;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Visto l'art. 159, comma I, n. 2) c.p.;

Sospende il corso della prescrizione.

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Della presente ordinanza è data lettura alle parti in udienza.

Bergamo, 27 giugno 2018

Il giudice: BERTOJA

18C00251

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUR-047) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 1 8 1 1 2 8 *

€ 6,00

